

## ORDINANZA SINDACALE

**OGGETTO :** Ordinanza ai sensi dell'art. 50 comma 7 del D.Lgs 267/2000 per la modifica parziale del capo 3, art. 6, dell'Ordinanza PG 78193/2013 per la parte relativa all'orario del mercato settimanale scoperto di viale Papiniano e piazza S.Agostino che si svolge nelle giornate di martedì e sabato.

## IL SINDACO

### Considerato che:

- ai sensi dell'art. 50 comma 7 del D. Lgs 267/00 il Sindaco è competente, tra l'altro, a coordinare e riorganizzare gli orari degli esercizi commerciali, nonché dei pubblici esercizi;
- ai sensi dell'art. 6 del Regolamento Comunale per la Disciplina del Commercio su aree Pubbliche "l'orario di svolgimento del commercio su aree pubbliche è disciplinato con provvedimento del Sindaco, che anche in ragione del regime concessorio che disciplina l'attività, pone limitazioni temporali che rispondano a ragioni o esigenze di sostenibilità, ambientali e sociali, di mobilità, di viabilità, di vivibilità del territorio di riferimento e, nel caso di attività di vendita al dettaglio di alimenti e bevande, di controllo di consumo degli alcolici";
- con Ordinanza PG 78193/2013 del 29.1.2013 il Sindaco ha disciplinato gli orari di alcune attività commerciali insistenti sul territorio cittadino;
- il Capo 3 della citata Ordinanza disciplina gli orari delle attività di commercio su aree pubbliche e in particolare all'articolo 6 definisce gli orari di svolgimento dei mercati settimanali scoperti, disponendo che il Mercato settimanale scoperto di viale Papiniano e piazza S.Agostino - che si svolge nelle giornate di martedì e sabato - osservi i seguenti orari:

### Martedì

- **come per tutti i mercati che si svolgono dal lunedì al venerdì** - orario di vendita dalle 7.30 alle 14.00, con posizionamento delle attrezzature non prima delle 6.30 e sgombero delle attrezzature entro le ore 15.00;



### Sabato - durante il periodo in cui vige l'ora legale

- **in viale Papiniano** - orario di vendita dalle 7.30 alle 19.00, con posizionamento delle attrezzature non prima delle 6.30 e sgombero delle attrezzature entro le ore 20.00;
- **in p.zza S.Agostino** - orario di vendita dalle 7.30 alle 16.00, con posizionamento delle attrezzature non prima delle 6.30 e sgombero delle attrezzature entro le ore 17.00;

### Sabato - durante il periodo in cui vige l'ora solare

- **in viale Papiniano** - orario di vendita dalle 7.30 alle 18.00, con posizionamento delle attrezzature non prima delle 6.30 e sgombero delle attrezzature entro le ore 19.00;
- **in p.zza S.Agostino** - orario di vendita dalle 7.30 alle 16.00, con posizionamento delle attrezzature non prima delle 6.30 e sgombero delle attrezzature entro le ore 17.00;

### **Dato atto che:**

- con Ordinanza Sindacale PG 591491/2015 del 3.11.2015 era già stato autorizzato lo scarico merci e il posizionamento delle strutture di vendita agli operatori collocati nelle file centrali di piazza S.Agostino 30 minuti prima rispetto a tutti gli operatori, nello specifico a partire dalle ore 6.00.
- con Determina Dirigenziale n. 1242 del 1.3.2021 dell'Area Attività Produttive e Commercio si è definito il nuovo assetto del mercato di viale Papiniano e piazza S.Agostino, a seguito dei lavori di riqualificazione della piazza stessa, trasferendo i banchi in eccedenza di piazza S.Agostino - nella giornata di sabato - nel tratto di viale Papiniano tra via Bragadino e via Tristano Calco/via Olivetani;
- a seguito della riqualificazione di cui sopra è opportuno ridefinire gli orari per lo sgombero delle attrezzature di vendita anche per gli operatori ubicati nelle file centrali di piazza S.Agostino sia per la giornata del martedì che per il sabato, concedendo 30 minuti in più agli operatori per sgomberare l'area al termine delle operazioni di vendita, fermo restando che il termine delle operazioni di vendita resta invariato per tutti gli operatori ubicati sulla piazza, ovvero alle ore 14.00 per la giornata di martedì e alle ore 16.00 per la giornata di sabato.

### **Considerato che:**

- ad oggi vi è una diversa disciplina oraria tra viale Papiniano e piazza S.Agostino e per gli operatori del settore alimentare trasferiti non è stata ancora definita la variazione di orario a cui devono attenersi nella nuova ubicazione, si rende necessario uniformare il tratto in oggetto agli orari dei restanti operatori ubicati nella medesima zona e quindi ridefinire in maniera precisa anche gli orari riguardanti il nuovo tratto di viale Papiniano, tra via Bragadino e via Tristano Calco/via Olivetani, occupato da operatori che in precedenza seguivano la disciplina oraria di piazza S.Agostino;
- l'applicazione dello stesso orario degli operatori da sempre posizionati in viale Papiniano tra p.le Cantore e via Bragadino anche per il nuovo tratto di viale Papiniano (Bragadino - Tristano Calco/Olivetani) è da ritenersi una soluzione preferibile perchè consente che le operazioni di disallestimento e della conseguente movimentazione di mezzi avvengano in modo omogeneo per tutto il tratto di mercato, evitando che alcuni concessionari sgomberino anticipatamente gli

spazi ingenerando criticità viabilistiche e di sicurezza;

- per i soli operatori che esitano **prodotti ittici** nella giornata di sabato, già collocati nel nuovo tratto di viale Papiniano in un'area a loro riservata a debita distanza dagli altri operatori del mercato, l'eventuale sgombero delle attrezzature in orario anticipato non creerebbe le problematiche di cui sopra in quanto sia la movimentazione dei mezzi sia la pulizia dell'area avverrebbe in area isolata dal resto del mercato e di conseguenza in sicurezza;

#### **Tenuto conto che:**

- in merito alla ridefinizione dell'orario di svolgimento del mercato in oggetto sono state sentite le Associazioni di Categoria in sede di Commissione consultiva per il Commercio su Aree Pubbliche, istituita ai sensi dell'art. 19 della Legge Regionale n. 6/2010, durante la seduta del 20 aprile 2023;
- in ragione delle caratteristiche specifiche dell'offerta commerciale del territorio di riferimento, si ritiene che il mercato possa offrire il miglior servizio pubblico mantenendo per tutti i posteggi di Viale Papiniano l'orario già previsto **con esclusione dei tre posteggi ittici**;

#### **Visti:**

- il D.lgs n. 267/2000, art. 50 comma 7;
- la Legge Regionale 2 febbraio 2010 n. 6;
- l' Ordinanza Sindacale PG 78193/2013 del 29.1.2013;
- l' Ordinanza Sindacale PG 591491/2015 del 3.11.2015;
- il vigente Regolamento per la disciplina del commercio sulle aree pubbliche;
- Documento Unico di Programmazione 2024-2026;
- la Determina Dirigenziale n. 1242 del 1.3.2021;
- il parere favorevole di Amsa spa del 15 dicembre 2023 conservato agli atti;
- il parere favorevole della Polizia Locale del 14 novembre 2023 conservato agli atti;
- il parere favorevole dell'Unità Annonaria e Commerciale con P.G. 650846 del 19 dicembre 2023 conservato agli atti;

### **ORDINA**

di modificare l'articolo 6, Capo 3, dell'Ordinanza PG 78193/2013 nella parte relativa all'orario del Mercato Settimanale Scoperto di viale Papiniano e piazza S.Agostino che si svolge nelle giornate di martedì e sabato, come di seguito riportato:

#### Martedì

- **in viale Papiniano tra via Bragadino e p.le Cantore** - orario di vendita dalle 7.30 alle 14.00, con posizionamento delle attrezzature non prima delle 6.30 e sgombero delle attrezzature entro le ore 15.00;
- **in p.zza S.Agostino - file esterne** - orario di vendita dalle 7.30 alle 14.00, con posizionamento delle attrezzature non prima delle 6.30 e sgombero delle attrezzature entro le ore 15.00;
- **in p.zza S.Agostino - file centrali** - orario di vendita dalle 7.30 alle 14.00, con possibilità di posizionamento delle attrezzature a partire dalle ore 6.00 e sgombero delle attrezzature entro le ore 15.30;

Sabato - durante il periodo in cui vige l'ora legale

- **in viale Papiniano tra via Tristano Calco e p.le Cantore** - orario di vendita dalle 7.30 alle 19.00, con posizionamento delle attrezzature non prima delle 6.30 e sgombero delle attrezzature entro le ore 20.00;
- **in viale Papiniano tra via Tristano Calco e via degli Olivetani (tre posteggi riservati alla categoria ittici)** - orario di vendita dalle 7.30 alle 16.00, con posizionamento delle attrezzature non prima delle 6.30 e sgombero delle attrezzature entro le ore 17.00;
- **in p.zza S.Agostino - file esterne** - orario di vendita dalle 7.30 alle 16.00, con posizionamento delle attrezzature non prima delle 6.30 e sgombero delle attrezzature entro le ore 17.00;
- **in p.zza S.Agostino - file centrali** - orario di vendita dalle 7.30 alle 16.00, con possibilità di posizionamento delle attrezzature a partire dalle ore 6.00 e sgombero delle attrezzature entro le ore 17.30;

Sabato - durante il periodo in cui vige l'ora solare

- **in viale Papiniano tra via Tristano Calco e p.le Cantore** - orario di vendita dalle 7.30 alle 18.00, con posizionamento delle attrezzature non prima delle 6.30 e sgombero delle attrezzature entro le ore 19.00;
- **in viale Papiniano tra via Tristano Calco e via degli Olivetani (tre posteggi riservati alla categoria ittici)** - orario di vendita dalle 7.30 alle 16.00, con posizionamento delle attrezzature non prima delle 6.30 e sgombero delle attrezzature entro le ore 17.00;
- **in p.zza S.Agostino - file esterne** - orario di vendita dalle 7.30 alle 16.00, con posizionamento delle attrezzature non prima delle 6.30 e sgombero delle attrezzature entro le ore 17.00;
- **in p.zza S.Agostino - file centrali** - orario di vendita dalle 7.30 alle 16.00, con possibilità di posizionamento delle attrezzature a partire dalle ore 6.00 e sgombero delle attrezzature entro le ore 17.30;

**ORDINA ALTRESI'**

La presente ordinanza ha efficacia dal 15° giorno solare successivo alla pubblicazione in albo pretorio del Comune di Milano.

Salvo che il fatto non costituisca reato, l'inosservanza degli obblighi e dei divieti di cui alla presente ordinanza, ai sensi dell'art. 7-bis del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, comporterà l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 ad € 500,00, oltre il ritiro immediato e il sequestro amministrativo ai sensi dell'art. 13 della Legge 24.11.1981, n. 689. Ai sensi dell'art. 16 della stessa Legge n. 689/81 è ammesso, entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione della violazione, il pagamento in misura ridotta di una somma pari ad € 50,00.

Si dà atto che il presente provvedimento sarà pubblicato per giorni 15 all'Albo Pretorio del Comune di Milano e sul sito internet del Comune di Milano [www.comune.milano.it](http://www.comune.milano.it).

La presente ordinanza è impugnabile, in alternativa:

- mediante ricorso innanzi al TAR della Lombardia entro i termini previsti dal D.Lgs. n. 104 del 2 luglio 2010;
- con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notificazione o dalla conoscenza del provvedimento;

Tutti i termini di impugnazione decorrono dalla pubblicazione all'Albo Pretorio.

**IL SINDACO**  
Giuseppe Sala  
*F.to digitalmente*



## ORDINANZA SINDACALE

**OGGETTO :** Ordinanza ai sensi dell'art. 50 comma 7 bis del D.Lgs.18/08/2000 n. 267 in occasione della manifestazione denominata "Milano Design Week" in programma dal 15 al 21 aprile 2024.

### IL SINDACO

Premesso che in occasione della manifestazione “Milano Design Week 2024” correlata al Salone del Mobile nel periodo dal 15 al 21 aprile 2024 si svolgerà una serie di eventi ed esposizioni inerenti il campo del design diffusi e radicati su tutto il territorio;

Tenuto conto che gli eventi del design hanno sempre attirato migliaia di presenze tra operatori, pubblico e stampa che hanno premiato la qualità dell’offerta commerciale e del sistema espositivo;

Atteso che anche quest’anno l’Amministrazione Comunale, al fine di realizzare una programmazione diversificata e suggestiva caratterizzata da eventi ed attività culturali, promozionali e di comunicazione, finalizzati alla promozione e alla diffusione a livello mondiale del made in Italy nel settore del design ha individuato una serie di iniziative collaterali allo scopo di promuovere momenti di socializzazione e aggregazione, coinvolgendo tutta la città confermando e rafforzando Milano quale capitale del disegno industriale e punto di incontro imprescindibile della comunità internazionale di appassionati e addetti ai lavori.

Considerato che:

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 1625 del 30 novembre 2023 avente ad oggetto “Approvazione delle linee di indirizzo per la presentazione di progetti e iniziative da inserire nel palinsesto ufficiale della “Milano Design Week 2024” in programma a Milano dal 15 al 21 aprile 2024” l’Amministrazione Comunale ha ritenuto di regolamentare, in occasione dell’evento in oggetto, l’occupazione di suolo pubblico per le attività di vendita e somministrazione in alcune aree cittadine;



- con Determina Dirigenziale n. 11426 del 1/12/2023 è stato approvato l'Avviso Pubblico per la presentazione di progetti e iniziative da inserire nel palinsesto ufficiale della "Milano Design Week 2024" in programma a Milano dal 15 al 21 aprile 2024";

- con Determina Dirigenziale n. 2283 del 22/03/2024 avente ad oggetto l'approvazione delle planimetrie relative alle aree ad alta affluenza di pubblico in occasione della Milano Design Week 2024, sono stati definiti gli ambiti interessati dalla manifestazione che sono: 5 Vie, Brera, Quartiere Brolo, Durini, Isola, Monumentale, Porta Venezia, Tortona.

- In occasione della manifestazione Milano Design Week 2024, le aree sopra citate saranno interessate da una considerevole partecipazione di visitatori e transito di veicoli privati;

Ritenuto che, nelle aree in oggetto, l'abituale occupazione degli spazi pubblici da parte degli esercenti il commercio itinerante e il conseguente afflusso di clientela andrebbero ad intralciare l'intensa viabilità pedonale e veicolare con particolare criticità per le aree di accesso e deflusso.

Le aree in oggetto sono altresì interessate dalla presenza di autorizzazioni per occupazioni temporanee di suolo pubblico per la posa di tavolini, ombrelloni, pedane ed analoghe strutture di carattere temporaneo ai sensi del vigente Regolamento sulle Occupazioni di Suolo Pubblico Temporanee leggere, che hanno un impatto sulla viabilità pedonale;

Ritenuto altresì che la concentrazione di persone, anche di turisti, in spazi limitati determini l'insorgenza di problematiche meritevoli della massima attenzione sotto il profilo dell'incolumità pubblica, della sicurezza e del degrado del territorio e della vivibilità urbana;

Attesa la necessità di garantire che la fruibilità delle aree interessate dallo svolgimento della manifestazione avvenga nelle condizioni più idonee a salvaguardare le esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, di tutela dell'ambiente e del patrimonio culturale nonché per la sicurezza generale;

Rilevato inoltre che il deposito incontrollato al suolo di bottiglie e, in genere, di contenitori di vetro, costituisce pericolo per l'incolumità pubblica, specie quelli frantumati che possono causare gravi lesioni personali, oltre a costituire oggettivo e grave elemento di degrado dei siti interessati;

Visti:

- il D.lgs n. 267/2000 con particolare riferimento all'art. 50 comma 7-bis, e comma 7 bis1;
- la Legge Regionale 6/2010, con particolare riferimento all'art. 22, comma 2 e all'art. 27, comma 6-bis;
- il vigente "Regolamento per la Disciplina del Commercio su Aree Pubbliche";
- l'Ordinanza degli orari P.G. 78193 del 29/01/2013 e sue integrazioni: Ord. PG 486532 dell'11/9/2015, Ord. PG 486596 dell'11/9/2015, Ord. PG 662913 del 4.12.2015 e Ord. PG 680907 del 15.12.2015;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 1625 del 30/11/2023;
- la Determina Dirigenziale n. 11426 del 01/12/2023;
- la Determina Dirigenziale n. 2283 del 22/03/2024;

ORDINA

che dalle ore **14.00 di lunedì 15 aprile fino alle ore 5.00 di lunedì 22 aprile 2024** :

1. è vietato nelle aree denominate 5 Vie, Brera, Quartiere Brolo, Durini, Isola, Monumentale, Porta Venezia, Tortona di cui alle allegate planimetrie, il commercio itinerante su area pubblica in ogni forma e dimensione, compreso il c.d. "Street Food" di cui all'articolo 30 bis del "Regolamento per la Disciplina del Commercio su Aree Pubbliche";

Il divieto per il c.d. street food non si applica in alcune vie o piazze comprese nel territorio del Municipio 1 e interne ai perimetri dei sopra citati distretti. Gli operatori muniti di permesso "Street food" potranno regolarmente esercitare il commercio in forma itinerante - dalle ore 6,00 alle ore 20,00 - ai sensi dell'art. 30 bis del Regolamento del Commercio su aree pubbliche, nel rispetto delle condizioni previste nel disciplinare d'esercizio, nelle sotto elencate vie o piazze:

- Distretto 5 Vie: via Pio IV angolo piazza Vetra;
- Distretto Porta Venezia: via Palestro angolo Corso Venezia;

2. che dalle ore 19.30 fino alle ore 5.00 del giorno successivo è vietato, nelle aree denominate: 5 Vie, Brera, Quartiere Brolo, Durini, Isola, Monumentale, Porta Venezia, Tortona di cui alle allegate planimetrie, a tutti gli esercizi di vendita, di somministrazione alimenti e bevande, artigianali e nei punti di ristoro situati nelle aree pubbliche e private di vendere e/o distribuire, anche gratuitamente, bevande in bottiglie di vetro e in contenitori di latta per asporto. E' consentita, nel periodo e nell'arco di orario considerato, agli esercizi di vendita e artigianali, la vendita delle bevande previa spillatura (alla spina) o mescita in contenitori di carta o di plastica e tale modalità di vendita, eccezionalmente, non sarà considerata attività di somministrazione. E' consentito ai pubblici esercizi e alle attività artigianali con vendita assistita l'uso del vetro per la sola somministrazione di alimenti e bevande esclusivamente all'interno dei locali dei pubblici esercizi o nei plateatici oggetto di concessioni con servizio al tavolo, fermo restando il divieto di asporto di alimenti e bevande in bottiglie e contenitori di vetro e lattine;

#### ORDINA ALTRESI'

ai competenti organi di vigilanza di effettuare i controlli e di applicare la presente ordinanza.

La presente ordinanza ha efficacia a partire dalle ore 14.00 di lunedì 15 aprile e fino alle ore 05.00 di lunedì 22 aprile 2024.

Salvo che il fatto non costituisca reato, l'inosservanza degli obblighi e dei divieti di cui alla presente ordinanza, ai sensi dell'art. 50 comma 7 bis 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, comporterà l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 500,00 ad € 5.000,00, oltre al ritiro immediato e al sequestro amministrativo ai sensi dell'art. 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689. Ai sensi dell'art. 16 della Legge n. 689/81 è ammesso, entro 60 gg. dalla contestazione o notificazione della violazione, il pagamento in misura ridotta di una somma pari ad € 1.000,00 corrispondente al doppio del minimo perché più favorevole al trasgressore. Ai sensi dell'art. 50 comma 7bis 1, qualora la stessa violazione sia stata commessa per due volte in un anno, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, anche se il responsabile ha proceduto al pagamento della sanzione in misura ridotta, ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Le violazioni al divieto di esercitare il commercio itinerante saranno punite ai sensi dell'art. 27, comma 6 bis della legge regionale 2 febbraio 2010, n. 6.

Si dà atto che il presente provvedimento sarà pubblicato per giorni 15 all'Albo Pretorio del Comune di Milano e sul sito internet del Comune di Milano [www.comune.milano.it](http://www.comune.milano.it).

La presente ordinanza è impugnabile, in alternativa:



- mediante ricorso innanzi al TAR della Lombardia entro i termini previsti dal D.Lgs. n. 104 del 2 luglio 2010;
  - con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notificazione o dalla conoscenza del provvedimento;
- Tutti i termini di impugnazione decorrono dalla pubblicazione all'Albo Pretorio.


**IL SINDACO**  
Giuseppe Sala  
*F.to digitalmente*



MILANO DESIGN WEEK


Area denominata

5 Vie



**MILANO DESIGN WEEK**

Area denominata  
**Brera**










**MILANO DESIGN WEEK**

Area denominata  
**Porta Venezia**









### ORDINANZA SINDACALE

**OGGETTO :** Ordinanza adottata ai sensi dell'art. 50 comma 7-bis del D.lgs. 18.08.2000, n. 267 in occasione degli eventi denominati "APE " nei giorni 23, 30 aprile e 7 maggio 2024 che si terranno sul cavalcavia Bussa

### IL SINDACO

#### Premesso che:

- sul cavalcavia Bussa nei giorni 23, 30 aprile e 7 maggio 2024 si svolgeranno degli eventi denominati "APE Cavalcavia Bussa" con libero accesso ai cittadini, con orario dalle ore 18.00 alle ore 02.00 del giorno successivo, durante i quali è prevista la somministrazione temporanea di alimenti e bevande nonché eventi attrattivi con musica live, dj set, attività culturali ed artistiche, servizio bar e somministrazione di alimenti e bevande;

#### Rilevato che:

- l'affluenza di un gran numero di persone comporta l'insorgere di problematiche meritevole della massima attenzione, quali quelle indicate di seguito;
- occorre garantire che gli eventi si svolgano correttamente contenendo i fenomeni negativi connessi alla partecipazione di un alto numero di persone;
- il deposito incontrollato al suolo di bottiglie e in genere di contenitori di vetro costituisce pericolo per l'incolumità pubblica. Tali contenitori, specie se frantumati, possono causare gravi lesioni personali, costituire oggettivo e grave elemento di degrado del decoro urbano, ingenerare, altresì, un senso di non curanza dell'ambiente urbano con ricaduta negativa sulla percezione di sicurezza in determinati luoghi.

#### Considerato che:

per garantire il preminente interesse pubblico della sicurezza urbana ed al fine di tutelare il decoro urbano, si rende indispensabile, nel rispetto del principio di proporzionalità, sottoporre a particolari divieti le attività di somministrazione e vendita di qualsiasi bevanda in bottiglia e contenitori di vetro.



### **Considerato, altresì che:**

- ricorre la necessità in occasione degli eventi in oggetto di adottare delle contromisure allo scopo di tutelare l'incolumità pubblica qualora bottiglie e contenitori in vetro siano utilizzate come strumenti atti ad offendere.
- i sopra descritti comportamenti costituiscono, peraltro, violazione di diverse norme del Regolamento Comunale di Polizia Urbana, del Regolamento Comunale d'Igiene e del Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati per la tutela del decoro e dell'igiene ambientale.

**Ravvisata** dunque la necessità di adottare appropriate contromisure a tutela dell'incolumità pubblica a garanzia della fruibilità in condizioni di maggiore sicurezza delle aree interessate dall'iniziativa, nel rispetto, oltretutto, della tranquillità e del riposo dei residenti, della tutela dell'ambiente e del patrimonio culturale del Cavalcavia Bussa;

**Attesa** la necessità di garantire che gli eventi in oggetto si svolgano nelle condizioni più idonee per la sicurezza generale, il decoro urbano e l'igiene.

**Valutata** positivamente l'efficacia delle misure già adottate in occasione di eventi e manifestazioni pubbliche, che si sono dimostrate utili:

- al contenimento dei problemi di igiene e pulizia dei luoghi;
- all'incremento della consapevolezza e sensibilità sociale, particolarmente dei giovani, alle esigenze di corretta fruizione degli spazi urbani e di rispetto dei beni culturali.

**Vista** la necessità di provvedere alla salvaguardia del luogo e al contenimento degli inconvenienti e degli abusi sopra descritti, non solo con interventi di safety con la comminazione delle previste sanzioni, ma anche con opportune e specifiche misure preventive, finalizzate a vietare la distribuzione e la presenza di bottiglie e contenitori di vetro nonché di dispositivi emananti sotto forma di spray o liquidi sostanze urticanti chimiche o naturali e di fuochi e artifici pirotecnici.

**Ritenuto** pertanto necessario, ai superiori fini, prevedere il divieto dell'uso del vetro nella vendita e somministrazione di alimenti e bevande nell'area dell'iniziativa, in considerazione del notevole afflusso di persone, attesa la dimostrata efficacia di tale strumento nel contrasto di comportamenti lesivi dell'incolumità fisica dei cittadini;

### **Visti:**

- la Circolare del Ministero dell'interno n. 555/OP/0001991/2017/1 del 07/06/2017;
- il Decreto Legislativo n. 267/2000 con particolare riferimento all'art. 50 comma 7-bis e comma 7-bis.1;
- il D.L. n. 14 del 20/02/2017 convertito con modificazioni dalla Legge 18 aprile 2017, n. 48;
- il D.L. n. 113 del 4/10/2018 convertito con modificazioni dalla Legge 1 dicembre 2018 n.132;
- il R.D. 18 giugno 1931, n. 773;
- il R.D. 6 maggio 1940 n. 635;
- la Legge 25 agosto 1991, n. 287;
- la Legge 24 novembre 1981, n. 689;
- la Legge Regionale 2 febbraio 2010 n. 6 e la D.G.R. n° VIII/ 6495/2008;
- la Legge Regionale 30 aprile 2009 n. 8;
- il vigente Regolamento Comunale di Polizia Urbana;
- il vigente Regolamento Comunale del commercio su aree pubbliche

## ORDINA

**dalle ore 18.00 del giorno 23 aprile 2024 alle ore 02.00 del giorno 24 aprile 2024,  
dalle ore 18.00 del giorno 30 aprile 2024 alle ore 02.00 del giorno 1° maggio 2024,**

**e**

**dalle ore 18.00 del giorno 7 maggio 2024 alle ore 02.00 del giorno 8 maggio 2024**

in Milano sul cavalcavia Bussa:

- 1. il divieto di vendita e somministrazione sia in sede fissa sia in forma ambulante, nonché la cessione a titolo gratuito, di qualsiasi bevanda in bottiglie e contenitori di vetro. E' consentito, nei giorni e nell'arco orario considerato, la somministrazione e la vendita di qualsiasi bevanda in contenitori di carta o di plastica;**
- 2. il divieto di vendere, detenere, cedere o ricevere a qualsiasi titolo, introdurre e usare fuochi artificiali, petardi, botti, razzi e simili artifici pirotecnici ed in genere artifici contenenti miscele detonanti ed esplodenti, nonché dispositivi emananti sotto forma di spray o liquidi sostanze urticanti chimiche o naturali.**

## ORDINA ALTRESI'

ai competenti organi di vigilanza di effettuare i controlli e di applicare la presente ordinanza.

Salvo che il fatto non costituisca reato, l'inosservanza degli obblighi e dei divieti di cui alla presente Ordinanza comporterà l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 ad euro 5.000,00, come previsto dall'art. 50 comma 7-bis.1 del D.Lgs. del 18 agosto 2000 n. 267, oltre al ritiro immediato e al sequestro amministrativo ai sensi dell'art. 13 della Legge 24 novembre 1981 n. 689.

Ai sensi dell'art. 16 della stessa legge è ammesso, entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione della violazione, il pagamento in misura ridotta di una somma pari a euro 1.000,00.

La presente ordinanza ha efficacia **dalle ore 18.00 del giorno 23 aprile 2024 alle ore 02.00 del giorno 24 aprile 2024, dalle ore 18.00 del giorno 30 aprile 2024 alle ore 02.00 del giorno 1° maggio 2024 e dalle ore 18.00 del giorno 7 maggio 2024 alle ore 02.00 del giorno 8 maggio 2024** e verrà pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito internet del Comune di Milano [www.comune.milano.it](http://www.comune.milano.it).

La presente ordinanza è impugnabile, in alternativa:

- mediante ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia entro i termini previsti dal D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104;
- mediante ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notificazione o dalla conoscenza del provvedimento.

**IL SINDACO**

Giuseppe Sala

*F.to digitalmente*

### ORDINANZA SINDACALE

Ordinanza per la tutela del decoro, dell'ambiente, del patrimonio culturale e della sicurezza urbana nelle aree urbane interessate dalla "MOVIDA"

**OGGETTO :**

**VALIDITA':** dal 03/05/2024 fino al 01/06/2024

### IL SINDACO

**Premesso che** le aree qui di seguito denominate sono interessate dalla c.d. "Movidia":

- 1) Area Duomo;
- 2) Area Arco della Pace;
- 3) Aree Ticinese/Darsena/Navigli/Tortona;
- 4) Area Nolo;
- 5) Aree Como/Gae Aulenti/Garibaldi/Brera;
- 6) Area Isola;
- 7) Area Lazzaretto;
- 8) Area Melzo;
- 9) Area Sarpi;
- 10) Area Bicocca;
- 11) Area Leonardo Da Vinci
- 12) Area 5 vie

**Considerato che** le aree urbane della Movidia sopra indicate, sono caratterizzate da un afflusso rilevante di persone che vi si concentrano specie nelle ore serali e notturne;

**Rilevato che:**

- l'affluenza di un gran numero di persone nelle aree urbane interessate dalla "Movidia" comporta l'insorgere di problematiche meritevoli della massima attenzione, quali quelle indicate di seguito;
- il deposito incontrollato al suolo di bottiglie, di contenitori di vetro e di lattine costituisce



pericolo per l'incolumità pubblica. Tali contenitori, specie se frantumati, possono causare gravi lesioni personali, costituire oggettivo e grave elemento di degrado del decoro urbano, ingenerare, altresì, un senso di non curanza dell'ambiente urbano, con ricaduta negativa sulla percezione di sicurezza di determinati luoghi;

- le bottiglie, i contenitori di vetro e le lattine possono essere utilizzate come strumenti di offesa da parte di persone malintenzionate in luoghi caratterizzati da una intensa presenza di cittadini e possono facilitare la commissione di reati contro la pubblica incolumità;
- il deposito incontrollato di bottiglie, contenitori di vetro e lattine si determina essenzialmente in occasione della loro vendita nelle ore serali e notturne da parte di pubblici esercizi, esercizi commerciali, artigianali per asporto, distributori automatici e street food;

**Considerato altresì che** tale situazione, se non contrastata con tempestive e specifiche misure di prevenzione, determina danno al decoro urbano e al patrimonio culturale con pregiudizio alla vivibilità e alla fruizione degli spazi pubblici;

**Ritenuto che**, al fine di garantire la piena fruizione degli spazi pubblici nonché a tutela della tranquillità e del riposo dei residenti e senza nocumento per l'ambiente e per il patrimonio culturale del luogo, si rende necessario adottare provvedimenti diretti a superare situazioni di grave incuria o degrado delle aree della "Movida", o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, nonché a contrastare i fenomeni di illiceità favoriti dal rilevante afflusso di persone;

**Considerato che** per garantire il preminente interesse pubblico della sicurezza e al fine di tutelare il decoro urbano e la vivibilità delle aree urbane interessate dalla "Movida" si rende indispensabile, nel rispetto dei principi di proporzionalità e di gradualità, porre in essere ogni azione utile a scongiurare l'insorgere di situazioni di pericolo per le persone e prevenire danneggiamenti ai monumenti e beni pubblici;

**Ravvisata** dunque la necessità di adottare appropriate contromisure a tutela dell'incolumità pubblica a garanzia della fruibilità in condizioni di maggiore sicurezza delle aree interessate dalla "Movida", nel rispetto, oltretutto della tranquillità e del riposo dei residenti, della tutela dell'ambiente e del patrimonio culturale;

**Considerato che** i sopra descritti comportamenti costituiscono violazione di diverse norme del Regolamento Comunale di Polizia Urbana, del Regolamento Comunale d'Igiene e del Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati per la tutela del decoro e dell'igiene ambientale;

**Valutata** positivamente l'efficacia di analoghe misure di prevenzione già adottate in altre zone cittadine anche in occasione di eventi e manifestazioni pubbliche, che si sono dimostrate utili:

- alla prevenzione nella commissione di reati con l'utilizzo di bottiglie, contenitori di vetro e lattine;
- alla tutela della tranquillità e del riposo dei residenti nonché dell'ambiente e del patrimonio culturale;
- al contenimento dei problemi di igiene e pulizia dei luoghi;
- all'incremento della consapevolezza e sensibilità sociale, particolarmente dei giovani, alle esigenze di corretta fruizione degli spazi urbani e di rispetto dei beni culturali;

**Vista** la necessità di provvedere, non solo con interventi di safety (con l'applicazione delle previste sanzioni), ma anche con opportune e specifiche misure preventive, finalizzate a limitare nelle aree urbane interessate dalla "Movida" la distribuzione e la presenza di bottiglie, contenitori di vetro e lattine di qualsiasi tipologia;

**Ritenuto** pertanto necessario, ai superiori fini, prevedere il divieto dell'uso del vetro nella vendita e somministrazione di bevande nelle aree della "Movida" in considerazione del notevole afflusso di persone, attesa la dimostrata efficacia di tale strumento nel contrasto di comportamenti lesivi dell'incolumità fisica dei cittadini;

**Preso atto che** nell'elenco delle zone urbane e nelle corrispondenti planimetrie allegate, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente ordinanza, sono indicate per ogni singola area le vie che delimitano il perimetro entro il quale avrà vigenza il provvedimento de quo;

**Visti:**

- la Circolare del Ministero dell'interno n. 555/OP/0001991/2017/1 del 07/06/2017;
- il Decreto Legislativo n. 267/2000 con particolare riferimento all'art. 50 comma 7 bis e comma 7 bis 1;
- il D.L. n. 14 del 20/02/2017 convertito con modificazioni dalla Legge 18 aprile 2017, n. 48;
- il D.L. n. 113 del 4/10/2018 convertito con modificazioni dalla Legge 1 dicembre 2018 n.132;
- il R.D. 18 giugno 1931, n. 773;
- il R.D. 6 maggio 1940 n. 635;
- la Legge 25 agosto 1991, n. 287;
- la Legge 24 novembre 1981, n. 689;
- la Legge Regionale 2 febbraio 2010 n. 6 e la D.G.R. n° VIII/ 6495/2008;
- la Legge Regionale 30 aprile 2009 n. 8;
- il Decreto-legge 25 marzo 2020 n. 19 convertito con modificazioni dalla legge n. 35 del 22 maggio 2020 e s.m.i.;
- Il Decreto-legge 23 luglio 2021 n. 105;
- la Deliberazione di G.C. n. 883 del 23 luglio 2021;
- il vigente Regolamento di Polizia Urbana;
- il vigente Regolamento per la disciplina del Commercio su aree pubbliche

**ORDINA**

**Dalle ore 00.01 di venerdì 3 maggio 2024 alle ore 24.00 di sabato 1 giugno 2024, fermo restando il rispetto degli orari di vendita e somministrazione di alcolici stabiliti dalla legge, i seguenti divieti:**

**1. Dalle ore 22.00 alle ore 05.00 del giorno successivo nelle aree urbane interessate dal fenomeno della "MOVIDA", meglio indicate nelle planimetrie allegate al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale, è vietato a tutte le tipologie di esercizi di vicinato, medie e grandi strutture di vendita, attività commerciali, artigiani per asporto, pubblici esercizi, distributori automatici, commercio in forma ambulante e street food vendere o cedere a qualsiasi titolo, anche gratuitamente, bevande alcoliche e non alcoliche in bottiglia e contenitori di vetro o in lattina.**

**2. Dalle ore 22.00 alle ore 05.00 del giorno successivo restano consentite a tutte le tipologie di esercizi di vicinato, medie e grandi strutture di vendita, attività commerciali, artigiani per asporto, pubblici esercizi, distributori automatici, commercio in forma ambulante e street food la somministrazione e la vendita in contenitori di carta o di plastica di bevande alcoliche e non alcoliche previa spillatura (alla spina) o mescita;**

**3. Dalle ore 22.00 alle ore 05.00 del giorno successivo, fatta salva l' introduzione di altri divieti e prescrizioni, resta altresì consentito ai pubblici esercizi e alle attività artigianali con vendita assistita l'uso del vetro per la sola somministrazione di bevande esclusivamente all'interno dei locali dei pubblici esercizi o nei plateatici oggetto di concessione con servizio al tavolo, fermo restando il divieto**

**di asporto di bevande in bottiglie e contenitori di vetro e lattine.**

**ORDINA ALTRESI'**

ai competenti organi di vigilanza di effettuare i controlli e di applicare la presente ordinanza.

Salvo che il fatto non costituisca reato, l'inosservanza degli obblighi e dei divieti di cui alla presente ordinanza, ai sensi dell'art. 50 comma 7bis 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, comporterà l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 500,00 ad € 5.000,00.

Ai sensi dell'art. 16 della Legge n. 689/81 è ammesso, entro 60 gg. dalla contestazione o notificazione della violazione, il pagamento in misura ridotta di una somma pari ad € 1.000,00 corrispondente al doppio del minimo perché più favorevole al trasgressore. Ai sensi dell'art. 50 comma 7bis 1 qualora la stessa violazione sia stata commessa per due volte in un anno, anche se il responsabile ha proceduto al pagamento in misura ridotta, può essere disposta l'applicazione della misura della sospensione dell'attività per un massimo di 15 giorni.

Ai sensi dell'art. 3 comma 4 della Legge 241/1990 avverso il presente provvedimento può proporsi, in alternativa:

- ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia entro i termini previsti dal D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio o dalla conoscenza del provvedimento.

La presente ordinanza ha efficacia dalle ore 00.01 di venerdì 3 maggio 2024 alle ore 24.00 di sabato 1 giugno 2024 e verrà pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito internet del Comune di Milano [www.comune.milano.it](http://www.comune.milano.it).

**IL SINDACO**  
Giuseppe Sala  
*F.to digitalmente*



## Allegato 1

**Elenco delle vie che perimetrano le aree della movida entro le quali vige il divieto dell'uso del vetro**

Le vie indicate con la dicitura “non compresa” indicano il perimetro delle aree urbane ove vigono i divieti e gli obblighi, ma non sono interessate dalle prescrizioni e dagli obblighi previsti dall’Ordinanza.

Denominazione area Movidia	ELENCO STRADE PERIMETRO	Perimetrale e compresa nell'area/Perimetrale ma non compresa nell'area
<b>AREA DUOMO</b>	Piazzale Castello	Compresa nell'area
	Via Quintino Sella	Compresa nell'area
	Foro Buonaparte	Compresa nell'area
	Via Cusani	Compresa nell'area
	Via Rovello	Compresa nell'area
	Via Dante	Compresa nell'area
	Via San Prospero	Compresa nell'area
	Via Bassano Porrone	Compresa nell'area
	Via San Dalmazio	Compresa nell'area
	Piazza Paolo Ferrari	Compresa nell'area
	Largo Antonio Ghiringhelli	Compresa nell'area
	Piazza Della Scala	Compresa nell'area
	Via Case Rotte	Compresa nell'area
	Largo Raffaele Mattioli	Compresa nell'area
	Via Catena	Compresa nell'area
	Piazza Filippo Meda	Compresa nell'area
	Corso Matteotti	Compresa nell'area
	Piazza San Babila	Compresa nell'area
	Largo Toscanini	Compresa nell'area
	Corso Europa	Compresa nell'area
	Largo dei Bersaglieri	Compresa nell'area
	Piazza Fontana	Compresa nell'area
	Via Larga	Compresa nell'area
	Via Albricci	Compresa nell'area
	Piazza Missori	Compresa nell'area
	Via Zebedia	Compresa nell'area
	Piazza Sant'Alessandro	Compresa nell'area
	Via della Palla	Compresa nell'area
	Via Torino	Compresa nell'area
	Via Spadari	Compresa nell'area
	Via Armorari	Compresa nell'area
	Via Cordusio	Compresa nell'area
	Via Santa Maria Segreta	Compresa nell'area
	Via Meravigli	Compresa nell'area
	Via Camperio	Compresa nell'area
	Largo Cairoli	Compresa nell'area
Foro Buonaparte	Compresa nell'area	
Via Illica	Compresa nell'area	
Via Ricasoli	Compresa nell'area	
Piazza Castello	Compresa nell'area	

## Allegato 1

<b>AREA ARCO DELLA PACE</b>	Via Agostino Bertani	Compresa nell'area
	Via Francesco Melzi D'Eril	Compresa nell'area
	Via Antonio Canova	Compresa nell'area
	Via Mario Pagano	Compresa nell'area
	Piazza Sempione	Compresa nell'area
<b>AREE TICINESE-DARSENA-NAVIGLI-TORTONA</b>	C.so Genova	Compresa nell'area
	P.za Resistenza Partigiana	Compresa nell'area
	Via Caminadella	Compresa nell'area
	Via Orazio	Compresa nell'area
	Via Lanzone	Compresa nell'area
	Via Circo	Compresa nell'area
	Via San Sisto	Compresa nell'area
	Via Stampa	Compresa nell'area
	Via Olmetto	Compresa nell'area
	P.za Quasimodo	Compresa nell'area
	Via Della Chiusa	Compresa nell'area
	Via Molino delle Armi	Compresa nell'area
	Via Vettabbia	Compresa nell'area
	Via Calatafimi	Compresa nell'area
	Via Sambuco	Compresa nell'area
	P.za XXIV Maggio	Compresa nell'area
	C.so San Gottardo	Compresa nell'area
	Largo Mahler	Compresa nell'area
	Via Giuseppe Meda	Compresa nell'area
	V.le Tibaldi	non compresa nell'area
	Piazza Belafanti	non compresa nell'area
	V.le Liguria	non compresa nell'area
	V.le Cassala	non compresa nell'area
	Piazzale della Milizie	non compresa nell'area
	V.le Carlo Troya	non compresa nell'area
Via Savona	Compresa nell'area	
V.le Coni Zugna	non compresa nell'area	
C.so Cristoforo Colombo	Compresa nell'area	
P.le Cantore	Compresa nell'area	
<b>AREE COMO/GAE AULENTI-GARIBALDI-BRERA</b>	V.le Don Sturzo	non compresa nell'area
	Via del Nord	non compresa nell'area
	Via Melchiorre Gioia	non compresa nell'area
	Bastioni di P.ta Nuova	Compresa nell'area
	Via Castelfidardo	Compresa nell'area
	Via San Marco	Compresa nell'area
	P.za San Marco	Compresa nell'area
	Via Fiori Oscuri	Compresa nell'area
	Via Brera	Compresa nell'area
	Via Dell'Orso	non compresa nell'area
	Via Ponte Vetero	Compresa nell'area
	Via Mercato	Compresa nell'area
	Corso Garibaldi	Compresa nell'area
	Largo la Foppa	Compresa nell'area
	Via della Moscova	Compresa nell'area
	Piazzale Biancamano	Compresa nell'area
Bastioni di P.ta Volta	Compresa nell'area	


## Allegato 1

	Piazzale Baiamonti	non compresa nell'area
	V.le Pasubio	Compresa nell'area
	Via Bonnet	Compresa nell'area
	Via D'Azeglio	Compresa nell'area
AREA ISOLA	V.le Stelvio	Compresa nell'area
	V.le Zara	Compresa nell'area
	P.le Lagosta	Compresa nell'area
	Via Pola	Compresa nell'area
	Via Restelli	non compresa nell'area
	Largo de Benedetti	Compresa nell'area
	Via Sassetti	Compresa nell'area
	Via de Castillia	Compresa nell'area
	Via Pepe	Compresa nell'area
	Via Valtellina	Compresa nell'area
AREA NOLO	Via Ferrante Aporti	non compresa nell'area
	Via Popoli Uniti	Compresa nell'area
	V.le Monza	non compresa nell'area
	Piazzale Loreto	non compresa nell'area
	V.le Brianza	non compresa nell'area
AREA LAZZARETTO	Via San Gregorio	Compresa nell'area
	C.so Buenos Aires	non compresa nell'area
	Piazzale Oberdan	non compresa nell'area
	V.le Vittorio Veneto	Compresa nell'area
	P.za Repubblica	non compresa nell'area
	Via Vittor Pisani	non compresa nell'area
AREA MELZO	C.so Buenos Aires	non compresa nell'area
	Via Spallanzani	Compresa nell'area
	Via Melzo	Compresa nell'area
	Via Frisi	Compresa nell'area
	Piazza otto novembre	non compresa nell'area
	Via Pisacane	Compresa nell'area
	Via Bixio	non compresa nell'area
	Via Sirtori	Compresa nell'area
	Via Paolo Mascagni	Compresa nell'area
	P.za Oberdan	non compresa nell'area
AREA SARPI	Via Luigi Canonica	Compresa nell'area
	Largo Gadda	Compresa nell'area
	Piazza Gramsci	Compresa nell'area
	Via Sabatelli	Compresa nell'area
	Via Paolo Sarpi	Compresa nell'area
	Viale Montello	Compresa nell'area
	P.za Lega Lombarda	Compresa nell'area
	Via C. M. Maggi	Compresa nell'area
AREA BICOCCA	Viale Piero e Alberto Pirelli (tra Via Caldirola e Via Stella Bianca)	Compresa nell'area
	Viale Dell'Innovazione (tra Via Caldirola e Via Stella Bianca)	Compresa nell'area
	Via Caldirola (tra Viale Piero e Alberto Pirelli e Viale Dell'Innovazione)	Compresa nell'area

## Allegato 1

	Via Stella Bianca (tra Viale Piero e Alberto Pirelli e Viale Dell'Innovazione)	Compresa nell'area
<b>AREA CINQUE VIE</b>	Via Meravigli	non compresa nell'area
	Via Santa Maria Fulcorina	non compresa nell'area
	Via del Bollo	non compresa nell'area
	Via Santa Marta	Compresa nell'area
	Via San Maurilio	Compresa nell'area
	Via Torino	non compresa nell'area
	Via San Sisto	non compresa nell'area
	Piazza Guglielmo Massaia	non compresa nell'area
	Piazza Mentana	Compresa nell'area
	Via Morigi	Compresa nell'area
	Via Sant'Orsola	Compresa nell'area
	Via Cappuccio da via Sant'Orsola a via Santa Valeria/Vigna	Compresa nell'area
	Via Luini da via Santa Valeria/Vigna a via Ansperto	Compresa nell'area
	Via Ansperto	non compresa nell'area
	Via Brisa	Compresa nell'area


# AREA DUOMO colore blu





# AREE TICINESE-DARSENA-NAVIGLI-TORTONA


**-AREA TICINESE-  
colore rosso scuro**



# AREE TICINESE-DARSENA-NAVIGLI-TORTONA

## -AREA DARSENA-


colore viola






# AREE TICINESE-DARSENA-NAVIGLI-TORTONA

## -AREA NAVIGLI- colore verde




# AREE TICINESE-DARSENA-NAVIGLI-TORTONA

## -AREA TORTONA- colore azzurro




# AREA NOLO colore marrone



# AREE COMO/GAE AULENTI-GARIBALDI-BRERA

## -AREA COMO/GAE AULENTI-


### colore blu



# AREE COMO/GAE AULENTI-GARIBALDI-BRERA


## -AREA GARIBALDI-

colore beige



# AREE COMO/GAE AULENTI-GARIBALDI-BRERA

-AREA BRERA-  
colore verde



# AREA ISOLA colore verde












# AREA BICOCCA


## Colore Giallo





# AREA CINQUE VIE

## Colore retinato rosa



### ORDINANZA SINDACALE

**OGGETTO :** Ordinanza ai sensi dell'art. 50 comma 7bis del D.lgs. 18.08.2000, n. 267 in occasione del concerto pubblico in Piazza del Duomo organizzato da Radio Italia e previsto per mercoledì 15 maggio 2024

**VALIDITA' :** dal 15/05/2024 fino al 16/05/2024

### IL SINDACO

#### Premesso che:

- dalle ore 18.00 del 15 maggio 2024 alle ore 01.00 del 16 maggio 2024 si svolgerà in piazza del Duomo un concerto pubblico organizzato da Radio Italia che offrirà alla cittadinanza la possibilità di ascoltare gratuitamente dal vivo artisti della musica leggera italiana;
- in occasione del suddetto concerto, giunto ormai alla sua 11<sup>a</sup> edizione, si prevede una notevole affluenza di persone e turisti che interesserà oltre a piazza del Duomo anche le vie limitrofe;

#### Rilevato che:

- l'affluenza di un gran numero di persone comporta l'insorgere di problematiche meritevoli della massima attenzione, quali quelle indicate di seguito;
- occorre garantire che gli eventi si svolgano correttamente contenendo i fenomeni negativi connessi alla partecipazione di un alto numero di persone;
- il deposito incontrollato al suolo di bottiglie e in genere di contenitori di vetro costituisce pericolo per l'incolumità pubblica. Tali contenitori, specie se frantumati, possono causare gravi lesioni personali, costituire oggettivo e grave elemento di degrado del decoro urbano, ingenerare, altresì, un senso di non curanza dell'ambiente urbano con ricaduta negativa sulla percezione di sicurezza in determinati luoghi.

#### Considerato che:

per garantire il preminente interesse pubblico della sicurezza, si rende indispensabile, nel rispetto



del principio di proporzionalità, sottoporre a particolari restrizioni le attività di vendita e somministrazione per asporto di bevande in contenitori di vetro e lattine, nonché la vendita e somministrazione di super alcolici all'interno dell'area e delle vie limitrofe interessate all'evento.

**Ritenuto necessario:**

- in occasione dell'evento in oggetto adottare delle contromisure allo scopo di tutelare la incolumità pubblica dal rischio di uso a scopo offensivo di bottiglie in vetro,, lattine, aste selfie, fuochi di artificio ed artifici pirotecnici che, se utilizzati in presenza di un gran numero di persone, possono determinare un panico generalizzato e non controllabile;

**Considerato che:**

- i sopra descritti comportamenti costituiscono, peraltro, violazione di diverse norme del Regolamento Comunale di Polizia Urbana, del Regolamento Comunale d'Igiene e del Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati per la tutela del decoro e dell'igiene ambientale.

**Attesa** la necessità di garantire che il concerto programmato si svolga nelle condizioni più idonee per la sicurezza generale.

**Dato atto** della sperimentata positiva efficacia delle misure già adottate in altre manifestazioni con le stesse criticità, particolarmente in termini di:

- tutela del decoro urbano, dell'ambiente e del patrimonio culturale;
- riduzione dei carichi urbani sui siti;
- contenimento dei problemi di igiene e pulizia dei luoghi;
- incremento della consapevolezza e sensibilità sociale, particolarmente dei giovani, alle esigenze di corretta fruizione degli spazi urbani e di rispetto dei beni culturali.

**Ritenuto necessario** intervenire con appropriate misure per assicurare la salvaguardia del luogo e il contenimento degli inconvenienti e degli abusi sopra descritti, non solo con interventi di safety con l'applicazione delle previste sanzioni, ma anche con opportune e specifiche misure preventive, finalizzate a limitare la distribuzione e la presenza di bottiglie e contenitori di vetro, lattine, aste per selfie, fuochi di artificio e artifici pirotecnici, nonché l'abuso nel consumo di bevande superalcoliche;

**Ritenuto** quindi di adottare a tutela della pubblica incolumità e della sicurezza delle persone, per il lasso di temporale della durata della manifestazione in oggetto, misure preventive nelle zone maggiormente interessate dall'afflusso di pubblico e visitatori e specificamente nel perimetro compreso tra:

**Piazza del Duomo angolo via Mazzini,  
Piazza del Duomo angolo via Mengoni,  
Piazza del Duomo angolo via San Raffaele,  
Via Arcivescovado angolo Palazzo Reale,  
Galleria Vittorio Emanuele II angolo Piazza del Duomo,  
via Silvio Pellico angolo piazza del Duomo,  
via Marconi angolo piazza del Duomo,  
Galleria Vittorio Emanuele II angolo piazza della Scala**

**e nel raggio complessivo di 200 metri dal perimetro sopra indicato.**

**Visti:**

- la Circolare del Ministero dell'interno n. 555/OP/0001991/2017/1 del 07/06/2017;
- il Decreto Legislativo n. 267/2000 con particolare riferimento all'art. 50 comma 7bis e comma 7bis1;
- il D.L. n. 14 del 20/02/2017 convertito con modificazioni dalla Legge 18 aprile 2017, n. 48;
- il D.L. n. 113 del 4/10/2018 convertito con modificazioni dalla Legge 1 dicembre 2018 n.132;
- il R.D. 18 giugno 1931, n. 773;
- il R.D. 6 maggio 1940 n. 635;
- la Legge 25 agosto 1991, n. 287;
- la Legge 24 novembre 1981, n. 689;
- la Legge Regionale 2 febbraio 2010 n. 6 e la D.G.R. n° VIII/ 6495/2008;
- la Legge Regionale 30 aprile 2009 n. 8;
- il vigente Regolamento Comunale di Polizia Urbana;
- il vigente Regolamento Comunale del Commercio su Area Pubblica.

**ORDINA**

**Dalle ore 8.00 di mercoledì 15 maggio 2024**

**Alle ore 2.00 di giovedì 16 maggio 2024**

**In Milano nel perimetro compreso tra:**

**Piazza del Duomo angolo via Mazzini, Piazza del Duomo angolo via Mengoni, Piazza del Duomo angolo via San Raffaele, Via Arcivescovado angolo Palazzo Reale, Galleria Vittorio Emanuele II angolo Piazza del Duomo, via Silvio Pellico angolo piazza del Duomo, via Marconi angolo piazza del Duomo, Galleria Vittorio Emanuele II angolo piazza della Scala.**

**e nel raggio complessivo di 200 metri dal perimetro sopra indicato:**

- 1. il divieto di introdurre, depositare al suolo, detenere, trasportare, cedere o ricevere a qualsiasi titolo bottiglie e contenitori di vetro, lattine e aste per selfie;**
- 2. il divieto di detenere, cedere o ricevere a qualsiasi titolo, introdurre e usare fuochi artificiali, petardi, botti, razzi e simili artifici pirotecnici e in genere artifici contenenti miscele detonanti ed esplodenti nonché dispositivi emananti sotto forma di spray o liquidi sostanze urticanti chimiche o naturali;**
- 3. Il divieto di vendere anche per asporto e/o distribuire anche gratuitamente bevande in bottiglie di vetro e lattine rivolto a tutti gli esercizi di vendita, di somministrazione alimenti e bevande, artigianali di produzione e vendita e nei punti di ristoro situati nelle aree pubbliche e private;**
- 4. Il divieto di vendita e consumo di bevande superalcoliche nella parte esterna dei pubblici esercizi anche per gli esercizi di vicinato e di asporto fermo restando il divieto di asportazione di qualsiasi bevanda in bottiglie e in contenitori di vetro e latta;**
- 5. il divieto al commercio su aree pubbliche in forma itinerante, in ogni forma e dimensione, compreso il commercio in forma itinerante c.d. "Street Food".**

**Resta consentita, nel periodo e nell' arco orario considerato, agli esercizi di vendita, somministrazione di alimenti e bevande e artigianali, la vendita delle bevande previa spillatura (alla spina) o mescita in contenitori di carta o di plastica.**

**Resta consentito, altresì, all'interno dei pubblici esercizi in sede fissa con servizio al tavolo la consumazione in vetro di alcolici e superalcolici e altre bevande, fermo restando il divieto di asportazione di qualsiasi bevanda in bottiglia, in contenitori di vetro e latta.**



## ORDINA ALTRESI'

**ai competenti organi di vigilanza di effettuare i controlli e di applicare la presente ordinanza.**

Salvo che il fatto non costituisca reato, l'inosservanza degli obblighi e dei divieti di cui alla presente Ordinanza comporterà l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 ad euro 5.000,00, come previsto dall'art. 50 comma 7 bis1 del D.Lgs. del 18 agosto 2000 n. 267, oltre al ritiro immediato e al sequestro amministrativo ai sensi dell'art. 13 della Legge 24 novembre 1981 n. 689.

Ai sensi dell'art. 16 della stessa legge è ammesso, entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione della violazione, il pagamento in misura ridotta di una somma pari a euro 1.000,00.

La presente ordinanza ha efficacia dalle ore 08.00 di mercoledì 15 maggio 2024 fino alle ore 02.00 di giovedì 16 maggio 2024 e verrà pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito internet del Comune di Milano [www.comune.milano.it](http://www.comune.milano.it).

Avverso il presente provvedimento può proporsi, in via alternativa:

- ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia entro i termini previsti dal D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notificazione o dalla conoscenza del provvedimento.

**IL SINDACO**  
Giuseppe Sala  
*F.to digitalmente*

## ORDINANZA SINDACALE

**OGGETTO:** Ordinanza Sindacale ai sensi dell'art. 50 comma 7 del D.Lgs. 267/2000 al fine di assicurare il soddisfacimento delle esigenze di regolare ed equilibrata coesistenza di funzioni residenziali a attività commerciali, avuto riguardo alla rilevante presenza di locali, alla densità abitativa e alla morfologia dei luoghi e armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti nelle seguenti aree:

1. Zona Nolo;
2. Zona Lazzaretto;
3. Zona Melzo;
4. Zona Isola;
5. Zona Sarpi;
6. Zona Cesariano;
7. Zona Arco della Pace;
8. Zona Como/Gae Aulenti;
9. Zona Garibaldi (esclusa l'area di corso Garibaldi tra via Moscova e via Marsala e Largo La Foppa dove resta in vigore l'Ordinanza Sindacale n. 41/2021 del 04/06/2021);
10. Zona Brera;
11. Zona Ticinese;
12. Zona Darsena e Navigli.

Così come indicate nelle planimetrie allegate alla presente ordinanza quale parte integrante e sostanziale.

**VALIDITA':** dal 20/05/2024 fino al 04/11/2024

## IL SINDACO

Premesso che:

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 934 del 30/06/2023 sono state approvate le linee di indirizzo per lo sviluppo di soluzioni durevoli, idonee ed efficaci a contrastare e/o mitigare l'inquinamento acustico, il disturbo alla quiete pubblica e di altri effetti negativi derivanti dalla



movida;

- gli indirizzi formulati prevedono una serie di interventi anche di carattere strutturale al fine di salvaguardare e contemperare le diverse funzioni urbane e territoriali presenti nei contesti della città maggiormente impattati dal fenomeno stesso;
- con deliberazione del Consiglio Comunale 32/2024, infatti, è stato approvato il Regolamento per la disciplina delle zone tutelate per le attività di somministrazione di alimenti e bevande e per la vendita da parte delle imprese artigiane di prodotti alimentari di propria produzione per il consumo immediato nei locali dell'Azienda;
- il 30/04/2024 è stata emanata l'Ordinanza per la tutela del decoro, dell'ambiente, del patrimonio culturale e della sicurezza urbana nelle aree urbane interessate dalla movida;
- anche per il 2024 è stato confermato il Protocollo di intesa con la Prefettura finalizzato alla collaborazione per la realizzazione di azioni congiunte a favore dei giovani nell'ambito del divertimento notturno nelle zone della movida per la prevenzione e del contrasto dei comportamenti antisociali.

Considerato che:

- l'art. 50 c. 7 D.L.gs. 267/2000 stabilisce che il sindaco coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti.
- l'art. 20 comma 1 del vigente Regolamento sul Canone Unico Patrimoniale Canone di Concessione dei Mercati, prevede che il Comune, può modificare, sospendere o revocare, in qualsiasi momento, il provvedimento di concessione o autorizzazione rilasciato, anche se privo di un termine espresso di scadenza, ovvero imporre nuove condizioni per sopravvenuti motivi di interesse pubblico senza essere tenuto a corrispondere alcun indennizzo;
- l'art. 15 comma 2 del vigente Regolamento sulle Occupazioni di Suolo Pubblico Temporanee Leggere prevede che il Sindaco, in attuazione delle potestà legislativamente riconosciute dall'art. 50, commi 7 e 7 bis del D.lgs. n. 267/2000 e fermo restando provvedimenti normativi maggiormente restrittivi, può, con proprie ordinanze, definire specifici orari di apertura e chiusura delle attività commerciali, artigianali, alimentari e degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, anche diversamente disciplinando tra l'attività condotta all'interno del locale ovvero sul plateatico, conseguente al rilascio di specifica concessione di occupazione di suolo pubblico, ai sensi del predetto regolamento. La determinazione oraria di cui al comma 2 può riguardare anche solo singoli esercizi o specifiche e determinate via, quartieri, zone ed ambiti urbani maggiormente interessati da:
  - esigenze di regolare ed equilibrata coesistenza di funzioni residenziali ed attività commerciali, avuto riguardo alla rilevante presenza di locali, alla densità abitativa e alla morfologia dei luoghi;
  - problemi di ordine pubblico segnalati dalle competenti Autorità e di sicurezza urbana risultanti anche dalla quantità e rilevanza di segnalazioni, esposti, sanzioni comminate ovvero da reiterati problemi connessi all'inquinamento acustico ed ambientale.

Rilevato che:

- attraverso il monitoraggio strutturato di queste Aree sono stati delimitati gli ambiti urbani particolarmente frequentati in orario notturno e interessati dal fenomeno definito della movida,

in coerenza con l'analisi metodologica effettuata dal Politecnico di Milano nell'ambito del regolamento per l'individuazione delle aree da sottoporre a tutela;

- di concerto con la Polizia Locale sono stati definiti i criteri metodologici per la perimetrazione delle aree da sottoporre alla disciplina di cui alla presente ordinanza;
- l'analisi effettuata ha evidenziato per queste aree:
- alta presenza di esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande, di imprese artigiane di prodotti alimentari per il consumo immediato e/o d'asporto;
- rilevante numero di occupazioni di suolo pubblico funzionale all'attività di somministrazione di alimenti e bevande, effettuate tramite dehors e strutture leggere;
- alta densità abitativa;
- abbandono in strada di rifiuti connessi alla consumazione di cibo e bevande di asporto, sosta irregolare, presentazione di diversi esposti provenienti da cittadini, segnalazioni inerenti ad assembramenti in pubblica via, disturbi alla quiete pubblica che hanno comportato parecchi interventi della Polizia Locale per la necessità di ripristinare condizioni di decoro.

Considerato che nonostante i provvedimenti adottati e i numerosi interventi di Polizia Locale e delle autorità di pubblica sicurezza, il fenomeno che si verifica in queste aree urbane risulta meritevole di un opportuno intervento regolatorio per conseguire una regolare ed equilibrata coesistenza di funzioni residenziali ed attività commerciali, avuto riguardo alla rilevante presenza di locali, alla densità abitativa e alla morfologia dei luoghi.

Stante quanto sopra evidenziato, nel rispetto del principio di proporzionalità e di adeguatezza, si ritiene necessario porre in essere delle azioni idonee a limitare i fenomeni sopra descritti.

Preso atto:

- delle problematiche di ordine pubblico e sicurezza urbana, afferenti alle aree in parola, evidenziate nel corso del Comitato Provinciale Ordine e Sicurezza Pubblica di Milano riunitosi il 27/03/2024;
- della proposta dell'Organismo di Presidio Istituzionale Movida istituito con Delibera di Giunta Comunale n. 934 del 30/06/2023;
- del parere negativo della Commissione Comunale dei Pubblici Esercizi del 27/03/2024, che ha evidenziato che l'utilizzo del plateatico è uno strumento di governo della clientela e tale limitazione porterebbe ad effetti negativi sia sull'attività professionale sia sul turismo della città;
- dell'avvio del procedimento del 12/04/2024 n. 212705 con il quale ai sensi dell'art. 7 della L. 241/1990 è stata data la facoltà a tutti i portatori di interessi, pubblici e privati, di intervenire nel procedimento nel termine di 20 giorni a partire dal 13/04/24 data di pubblicazione dell'avvio del procedimento all'albo pretorio del Comune di Milano.

Valutate, in sede di Organismo di Presidio Istituzionale della Movida, le osservazioni pervenute da parte dei Municipi, delle associazioni di categoria, dei comitati dei cittadini, aziende, singoli esercenti, privati cittadini, consiglieri comunali.

Accogliendo parzialmente alcune delle osservazioni presentate, nonché controdeducendo le osservazioni non accolte, come da documentazione conservata in atti.

Visti:

- il D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
- l'art. 19 del D.P.R. n. 616/1977;
- il D.lgs. n. 114/1998;
- la Legge n. 48/2017, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 14/2017;

- la Legge n. 132/2018, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 113/2018, con particolare riferimento all'art. 21 bis;
- la Legge regionale n. 8/2009;
- la Legge Regionale 2 febbraio 2010, n. 6 - Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere;
- la Legge n. 447/1995;
- la Legge n. 241/1990 e s.m.i.;
- il vigente Regolamento canone unico patrimoniale e canone di concessione dei mercati
- l'art. 15 comma 2 del vigente Regolamento sulle Occupazioni di Suolo Pubblico Temporanee Leggere.

## **ORDINA**

Dal 20/05/2024 al 04/11/2024

Nelle seguenti aree:

1. Zona Nolo;
2. Zona Lazzaretto;
3. Zona Melzo;
4. Zona Isola;
5. Zona Sarpi;
6. Zona Cesariano;
7. Zona Arco della Pace;
8. Zona Como/Gae Aulenti;
9. Zona Garibaldi (esclusa l'area di corso Garibaldi tra via Moscova e via Marsala e Largo La Foppa dove resta in vigore l'Ordinanza Sindacale n. 41/2021 del 04/06/2021);
10. Zona Brera;
11. Zona Ticinese;
12. Zona Darsena e Navigli

Così come indicate nelle planimetrie allegate alla presente ordinanza quali parti integranti e sostanziali.

a) a tutte le tipologie di esercizi pubblici, esercizi di vicinato, attività artigianali di asporto e distributori automatici:

Il divieto della vendita e della somministrazione per asporto di bevande alcoliche, dalle ore 00.00 alle ore 06.00.

Gli esercizi che continuano l'attività di vendita dopo le ore 00.00 sono tenuti a garantire l'impossibilità da parte dei clienti di accedere alle bevande alcoliche riponendo le stesse in aree chiuse come armadi, magazzini, cantine e simili, o comunque interdette all'accesso libero da parte del cliente o anche, nel caso di medie e grandi strutture di vendita, con sbarramento delle corsie e/o scaffalature in cui sono esposti alcolici, salvo la presenza costante di addetti alla sicurezza.

Tale divieto deve essere evidenziato alla clientela tramite apposita cartellonistica.

b) a tutti i concessionari di plateatici per somministrazione assistita (pubblici esercizi) e non assistita (attività artigianali alimentari) il divieto di utilizzare il plateatico per qualunque attività, dalle ore 01.00 alle ore 06.00 nei giorni di lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì; e dalle ore 02.00 alle ore 06.00 il sabato e la domenica (cioè la notte tra il venerdì e il sabato e la notte tra il sabato e la domenica) e i giorni festivi infrasettimanali 15 agosto e 1 novembre;

c) il divieto di commercio in forma itinerante su area pubblica e di qualsiasi forma itinerante di somministrazione di alimenti e bevande anche a titolo gratuito o promozionale, dalle ore 20.00 alle ore 06.00, fermo il rispetto dei divieti previsti per il commercio su aree pubbliche in forma itinerante, dalle Ordinanze Sindacali P.G. 78193/2013 del 28 gennaio 2013 e P.G. 662913/2015 del 4 dicembre 2015.

Si dà atto che nell'area di corso Garibaldi (nel tratto compreso tra via Moscovia e via Marsala) e in Largo La Foppa resta in vigore l'ordinanza sindacale n. 41/2021 del 04/06/2021.

### **ORDINA ALTRESI'**

Ai competenti organi di vigilanza di effettuare i controlli e di applicare la presente ordinanza con le relative sanzioni anche di carattere accessorie, così come previste da leggi e regolamenti.

### **DISPONE**

La presente ordinanza ha efficacia dal 20/05/2024 e verrà pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito internet del Comune di Milano: [www.comune.milano.it](http://www.comune.milano.it)

Avverso la presente ordinanza può proporsi, in alternativa:

- ricorso al tribunale amministrativo Regionale della Lombardia entro i termini previsti dal D.Lgs 2 luglio 2010, n. 104;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notificazione o dalla conoscenza del provvedimento.

**IL SINDACO**  
Giuseppe Sala  
*F.to digitalmente*






































## PERIMETRAZIONE AREE MOVIDA DA SOTTOPORRE A LIMITAZIONE ORARIA

### AREA MOVIDA - NOLO

Strada perimetrale	Note
Via Popoli Uniti	Interna al perimetro
Viale Monza	Esterna al perimetro
Via Varanini	Interna al perimetro
Via delle Leghe	Interna al perimetro
Via Sant'Alessandro Sauli	Esterna al perimetro
Via Nino Oxilia	Strada non perimetrale Interna al perimetro - da civ. 1 a 15 e da civ. 2 a 10
Via Varanini	Interna al perimetro
Via Ferrante Aporti	Esterna al perimetro

### AREA MOVIDA - LAZZARETTO

Strada perimetrale	note
Via Aldo Manuzio	Interna al perimetro
Via Carlo Tenca	Esterna al perimetro
Via Felice Casati	Interna al perimetro – da via Carlo Tenca a Corso Buenos Aires
Corso Buenos Aires	Esterna al perimetro
Piazza Oberdan	Interna al perimetro - civico 3
Viale Vittorio Veneto	Interna al perimetro

### AREA MOVIDA - MELZO

Strada perimetrale	note
Viale Regina Giovanna	Esterna al perimetro
Via Lazzaro Spallanzani	Interna al perimetro
Via Melzo	Interna al perimetro
Via Paolo Frisi	Interna al perimetro
Via Lambro	Interna al perimetro
Via Melzo	Interna al perimetro (fino a via Nino Bixio)
Via Lambro	Interna al perimetro
Via Sirtori	Interna al perimetro - da via Lambro a via Paolo Mascagni
Via Paolo Mascagni	Interna al perimetro
Piazza Oberdan	Interna al perimetro - civici 4, 8, 10, 12
Corso Buenos Aires	Esterna al perimetro

**AREA MOVIDA - ISOLA**

<b>Strada perimetrale</b>	<b>note</b>
Via Cusio	Interna al perimetro
Piazza Spotorno	Esterna al perimetro
Via Genova Tahon di Revel	Interna al perimetro
Piazzale Segrino	Interna al perimetro
Via Traù	Interna al perimetro
Piazzale Lagosta	Interna al perimetro
Via Volturmo	Interna al perimetro
Via Federico Confalonieri	Interna al perimetro - da via Volturmo a via Pietro Borsieri
Via Pietro Borsieri	Interna al perimetro
Via Guglielmo Pepe	Interna al perimetro
Via Ugo Bassi	Esterna al perimetro - da via Farini a piazza Fidia
Piazza Fidia	Interna al perimetro
Via Ugo Bassi	Interna al perimetro - da piazza Fidia a via Antonio Pollaiuolo
Via Antonio Pollaiuolo	Interna al perimetro
Via Alserio	Esterna al perimetro - da via Antonio Pollaiuolo a via Carlo Farini
Via Carlo Farini	Esterna al perimetro
Via Lepontina	Interna al perimetro - da via Carlo Farini a via Cusio

**AREA MOVIDA - SARPI**

<b>Strada perimetrale</b>	<b>note</b>
Via Paolo Sarpi	Interna al perimetro
Via Alfredo Albertini	Interna al perimetro
Via Luigi Canonica	Esterna al perimetro - da via Alfredo Albertini a largo Emilio Gadda
Largo Emilio Gadda	Interna al perimetro
Via Luigi Canonica	Interna al perimetro - da Largo Emilio Gadda a piazza Antonio Gramsci
Via Luigi Sabatelli	Interna al perimetro
Piazza Antonio Gramsci	Interna al perimetro - solo Area Pedonale

**AREA MOVIDA - CESARIANO**

<b>Strada perimetrale</b>	<b>note</b>
Via Cesare Cesariano	Interna al perimetro
Piazza Santissima Trinità	Interna al perimetro
Via Cesare Cesariano	Interna al perimetro
Via Luigi Canonica	Interna al perimetro da via Cesare Cesariano a via Carlo Maria Maggi
Via Carlo Maria Maggi	Interna al perimetro
Piazza Lega Lombarda	Interna al perimetro civici 1 - 3 - 5

**AREA MOVIDA - ARCO DELLA PACE**

<b>Strada perimetrale</b>	<b>note</b>
Corso Sempione	Interna al perimetro - da via Melzi D'Eri/via Canova a Piazza Sempione
Piazza Sempione	Interna al perimetro civici 5, 6, 8

**AREA MOVIDA - COMO/GAE AULENTI**

<b>Strada perimetrale</b>	<b>note</b>
Via Don Luigi Sturzo	Esterna al perimetro
Via fratelli Castiglioni	Esterna al perimetro
Via Vincenzo Capelli	Interna al perimetro
Piazza Gae Aulenti	Interna al perimetro
Via Vincenzo Capelli	Interna al perimetro
Corso Como	Interna al perimetro
Piazza XXV aprile	Interna al perimetro
Viale Monte Grappa	Interna al perimetro - da piazza XXV aprile a via Melchiorre Gioia
Via Melchiorre Gioia	Esterna al perimetro
Bastioni di Porta Nuova	Esterna al perimetro
Piazza XXV aprile	Interna al perimetro
Via Francesco Crispi	Esterna al perimetro
Via Alessandro Volta	Esterna al perimetro
Viale Pasubio	Interna al perimetro
Via Nino Bonnet	Esterna al perimetro
Via Alessio Di Tocqueville	Interna al perimetro - da via Nino Bonnet a corso Como
Corso Como	Interna al perimetro

**AREA MOVIDA - GARIBALDI**

<b>Strada perimetrale</b>	<b>note</b>
Via Francesca Crispi	Esterna al perimetro
Piazza XXV aprile	Esterna al perimetro
Corso Garibaldi	Interna al perimetro - da piazza XXV aprile a Largo la Foppa
Largo la Foppa	Interna al perimetro
Via Alessandro Volta	Interna al perimetro

**AREA MOVIDA - BRERA**

<b>Strada perimetrale</b>	<b>note</b>
Via Pontaccio	Esterna al perimetro
Via Brera	Interna al perimetro - da via Pontaccio a via del Carmine
Via Fiori Chiari	Interna al perimetro
Via Marco Formentini	Interna al perimetro
Via Madonnina	Interna al perimetro
Piazza del Carmine	Interna al perimetro
Via Ponte Vetero	Esterna al perimetro
Via Mercato	Esterna al perimetro

**AREA MOVIDA - TICINESE**

<b>Strada perimetrale</b>	<b>note</b>
Carrobbio	Interna al perimetro
Via San Vito	Interna al perimetro - da Carrobbio a largo Tommaso Gallarati Scotti
Largo Tommaso Gallarati Scotti	Esterna al perimetro
Via Papa Gregorio XIV	Interna al perimetro
Piazza Vetra	Interna al perimetro - da via Papa Gregorio XIV a via Pio IV
Via Pio IV	Interna al perimetro
Corso di Porta Ticinese	Interna al perimetro - da Pio IV a via Pioppette
Via Pioppette	Interna al perimetro
Piazza Vetra	Esterna al perimetro
Via Molino delle Armi	Esterna al perimetro
Via De Amicis	Esterna al perimetro
Corso di Porta Ticinese	Interna al perimetro - da via de Amicis a via dei Fabbri
Via dei Fabbri	Interna al perimetro - solo parte adiacente a Corso di Porta Ticinese
Corso di porta Ticinese	Interna al perimetro - da via dei Fabbri a Carrobbio

**AREA MOVIDA - DARSENA e NAVIGLI**

<b>Strada perimetrale</b>	<b>note</b>
Piazzale Antonio Cantore	Interna al perimetro
Viale Gabriele D'Annunzio	Interna al perimetro
Piazza XXIV Maggio	Interna al perimetro
Corso San Gottardo	Esterna al perimetro
Via Conchetta	Interna al perimetro
Alzaia Naviglio Pavese	Interna al perimetro - da via Darwin a via Magolfa
Via Magolfa	Interna al perimetro - da Alzaia Naviglio Pavese a via Mario Fusetti
Via Mario Fusetti	Interna al perimetro
Via Argelati	Interna al perimetro - da via Fusetti a Ripa di Porta Ticinese
Ripa di Porta Ticinese	Interna al perimetro fino a via Valenza
Via Valenza	Interna al perimetro
Piazzale Stazione Genova	Interna al perimetro
Via Ventimiglia	Interna al perimetro - da piazzale Stazione Genova a via Barbavara
Via Barbavara	Esterna al perimetro
Corso Cristoforo Colombo	Interna al perimetro

### ORDINANZA SINDACALE

**OGGETTO :** Ordinanza ai sensi dell'art. 50 comma 7 bis del D. Lgs.18.08.2000 n. 267 in occasione dei concerti che si svolgeranno presso l'Ippodromo del Trotto "La Maura" nel periodo dal 29 maggio al 17 giugno 2024.

**VALIDITA':** dal 29/05/2024 fino al 17/06/2024

### IL SINDACO

#### Premesso che:

Nel periodo compreso fra il 29 maggio ed il 17 giugno 2024 è previsto presso l'Ippodromo del Trotto "La Maura" di Milano Trenno lo svolgimento di concerti per i quali si prevede l'affluenza di un notevole numero di spettatori. Il programma prevede i seguenti concerti: il 29 maggio è previsto il concerto dei Metallica, il 4 giugno il concerto di Lana Del Rey e il 16 giugno il concerto dei Green Day;

#### Considerato che:

in occasioni di tali concerti si prevede una notevole affluenza di persone per assistere agli eventi musicali in programma;

#### Rilevato che:

- l'affluenza di un gran numero di persone comporta l'insorgere di problematiche meritevoli della massima attenzione quali quelle indicate di seguito;
- occorre garantire che i concerti si svolgano correttamente contenendo i fenomeni negativi connessi alla partecipazione di un alto numero di persone;
- il deposito incontrollato al suolo di bottiglie di vetro e in genere di contenitori di vetro, costituisce un potenziale pericolo per l'incolumità pubblica. Tali contenitori, specie se frantumati possono causare gravi lesioni personali, costituire obiettivo e grave elemento di





degrado del decoro urbano, ingenerare, altresì, un senso di non curanza dell'ambiente urbano con ricaduta negativa sulla percezione di sicurezza in determinati luoghi;

### **Considerato che:**

per garantire il preminente interesse pubblico della sicurezza si rende indispensabile, nel rispetto del principio di proporzionalità, sottoporre a particolari restrizioni le attività di vendita per asporto di bevande in bottiglie di vetro e contenitori di vetro, nonché di vendita e somministrazione di bevande superalcoliche all'interno dell'impianto interessato dai già menzionati eventi e nell'area esterna adiacente allo stesso;

### **Ritenuto necessario:**

in occasione degli eventi in oggetto, adottare delle contromisure allo scopo di tutelare la incolumità pubblica dal rischio di un uso a scopo offensivo di bottiglie in vetro, contenitori di vetro, lattine, aste selfie, dispositivi emananti sotto forma di spray o liquidi sostanze urticanti chimiche o naturali, fuochi e artifici pirotecnici, che, se utilizzati in presenza di un gran numero di persone, possono determinare un panico generalizzato e non controllabile;

### **Considerato altresì che:**

- all'interno dell'Ippodromo del Trotto "La Maura" di Milano Trenno è prevista l'attività di Pubblici Esercizi aperti al pubblico per la somministrazione di alimenti e bevande determinando in tale modo, in occasione dello svolgimento dei concerti un aumento del rischio di abuso nel consumo di bevande superalcoliche con conseguente pericolo per la sicurezza pubblica;
- i sopra descritti comportamenti costituiscono, peraltro, violazione di diverse norme del Regolamento Comunale di Polizia Urbana, del Regolamento Comunale d'Igiene e del Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati per la tutela del decoro e dell'igiene ambientale;

**Ravvisata** dunque la necessità di adottare appropriate contromisure a tutela dell'incolumità pubblica a garanzia della fruibilità in condizioni di maggiore sicurezza delle aree interessate dai concerti, nel rispetto, oltretutto, della tranquillità e del riposo dei residenti, della tutela dell'ambiente e del patrimonio culturale dell'Ippodromo del Trotto "La Maura" di Milano Trenno e delle aree limitrofe;

**Dato atto** della sperimentata positiva efficacia delle misure già adottate in altri eventi pubblici con le stesse criticità, particolarmente in termini di:

- contenimento dei problemi di igiene e pulizia dei luoghi;
- incremento della consapevolezza e sensibilità sociale, particolarmente nei giovani, in ordine alle esigenze di corretta fruizione degli spazi urbani, delle strutture e dei beni culturali interessati dagli eventi;

**Ritenuto necessario** intervenire con appropriate misure per assicurare la salvaguardia del luogo e al contenimento degli inconvenienti e degli abusi sopra descritti, non solo con interventi di safety, con la comminazione delle previste sanzioni, ma anche con opportune e specifiche misure preventive, finalizzate a vietare la distribuzione e la presenza di bottiglie di vetro, contenitori in vetro, lattine, dispositivi emananti sotto forma di spray o liquidi sostanze urticanti chimiche o naturali, fuochi e artifici pirotecnici, e ad evitare l'abuso nel consumo di



bevande superalcoliche;

**Ritenuto**, quindi, di adottare a tutela della pubblica incolumità e della sicurezza delle persone dalle ore 09.00 del 29 maggio 2024 alle ore 03.00 del 30 maggio 2024; dalle ore 09.00 del 4 giugno 2024 alle ore 03.00 del 5 giugno 2024; dalle ore 09.00 del 16 giugno 2024 alle ore 03.00 del 17 giugno 2024 misure preventive al fine di garantire la regolarità delle manifestazioni musicali che si terranno all'interno dell'Ippodromo del Trotto "La Maura" di Milano Trenno, nonché nelle vie limitrofe all'impianto;

**Visti:**

- la Circolare del Ministero dell'interno n. 555/OP/0001991/2017/1 del 07/06/2017;
- il Decreto Legislativo n. 267/2000 con particolare riferimento all'art. 50 comma 7bis e comma 7bis 1;
- il D.L. n. 14 del 20/02/2017 convertito con modificazioni dalla Legge 18 aprile 2017, n. 48;
- il D.L. n. 113 del 4/10/2018 convertito con modificazioni dalla Legge 1 dicembre 2018 n.132;
- il R.D. 18 giugno 1931, n. 773;
- il R.D. 6 maggio 1940 n. 635;
- la Legge 25 agosto 1991, n. 287;
- la Legge 24 novembre 1981, n. 689;
- la Legge Regionale 2 febbraio 2010 n. 6 e la D.G.R. n° VIII/ 6495/2008;
- la Legge Regionale 30 aprile 2009 n. 8;
- il vigente Regolamento Comunale di Polizia Urbana;
- il vigente Regolamento Comunale per la disciplina del commercio su aree pubbliche.

**ORDINA**

**a partire**

**dalle ore 09.00 del 29 maggio 2024 alle ore 03.00 del 30 maggio 2024;**

**dalle ore 09.00 del 4 giugno 2024 alle ore 03.00 del 5 giugno 2024;**

**dalle ore 09.00 del 16 giugno 2024 alle ore 03.00 del 17 giugno 2024;**

**a) nella zona esterna adiacente l'Ippodromo del Trotto "La Maura" di Milano Trenno, delimitata come segue:**

- **via Ippodromo;**
- **via Montale;**
- **via Cascina Bellaria;**
- **via Novara;**
- **via Harar;**
- **via Lampugnano;**
- **via Pinerolo**

**il divieto di somministrazione e di vendita di bevande superalcoliche, sia in forma fissa che ambulante, nonché la vendita per asporto di bevande in bottiglie di vetro, contenitori in vetro e lattine.**

**Resta consentita agli esercizi pubblici (bar, ristoranti, etc.) per il solo servizio al tavolo la somministrazione e la vendita di bevande superalcoliche, fermo restando il divieto di asportazione di qualsiasi bevanda in bottiglia di vetro, in contenitori in vetro e lattine.**



**b) all'interno dell'Ippodromo del Trotto “La Maura” di Milano Trenno:**

- 1. il divieto di introdurre, depositare al suolo, detenere, trasportare, vendere, cedere o ricevere a qualsiasi titolo bottiglie in vetro, contenitori di vetro e lattine;**
- 2. il divieto di vendere, detenere, cedere o ricevere a qualsiasi titolo, introdurre e usare fuochi artificiali, petardi, botti, razzi e simili artifici pirotecnici e in genere artifici contenenti miscele detonanti ed esplosivi nonché dispositivi emananti sotto forma di spray o liquidi sostanze urticanti chimiche o naturali e aste selfie;**
- 3. il divieto, rivolto a tutti gli esercizi di vendita e di somministrazione alimenti e bevande, di ristorazione anche per asporto e a qualunque tipo di attività, di vendere e/o distribuire anche gratuitamente bevande in bottiglie di vetro, contenitori di vetro e lattine;**
- 4. il divieto di somministrare e vendere anche per asporto bevande superalcoliche rivolto agli esercizi pubblici, ai punti di ristorazione e a qualsiasi attività di vendita.**

**Resta consentito, ai soli fini dell'approvvigionamento, a coloro che esercitano l'attività di vendita e somministrazione alimenti e bevande aventi ubicazione all'interno dell'Ippodromo del Trotto “La Maura” di Milano Trenno, introdurre bottiglie di vetro, contenitori in vetro e lattine**

### **ORDINA ALTRESI'**

**ai competenti organi di vigilanza di effettuare i controlli e di applicare la presente ordinanza.**

Salvo che il fatto non costituisca reato, l'inosservanza degli obblighi e dei divieti di cui alla presente Ordinanza comporterà l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 ad euro 5.000,00, come previsto dall'art. 50 comma 7 bis1 del D.Lgs. del 18 agosto 2000 n. 267, oltre al ritiro immediato e al sequestro amministrativo ai sensi dell'art. 13 della Legge 24 novembre 1981 n. 689.

Ai sensi dell'art. 16 della stessa legge è ammesso, entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione della violazione, il pagamento in misura ridotta di una somma pari a euro 1.000,00.

La presente ordinanza ha efficacia dalle ore 09.00 del 29 maggio 2024 alle ore 03.00 del 30 maggio 2024; dalle ore 09.00 del 4 giugno 2024 alle ore 03.00 del 5 giugno 2024; dalle ore 09.00 del 16 giugno 2024 alle ore 03.00 del 17 giugno 2024 e verrà pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito internet del Comune di Milano [www.comune.milano.it](http://www.comune.milano.it).

Avverso il presente provvedimento può proporsi, in alternativa:

- ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia entro i termini previsti dal D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notificazione o dalla conoscenza del provvedimento.

**IL SINDACO**  
Giuseppe Sala  
*F.to digitalmente*





Comune di Milano - Rep. ORDS 21/05/2024.0000013.I. -

### ORDINANZA SINDACALE

**OGGETTO :** Ordinanza ai sensi dell'art. 50 comma 7 bis del D. Lgs.18.08.2000 n. 267 in occasione dei concerti che si svolgeranno presso l'Ippodromo del Galoppo di Milano S. Siro nel periodo dal 27 giugno al 18 luglio 2024.

**VALIDITA' :** dal 27/06/2024 fino al 18/07/2024

### IL SINDACO

#### Premesso che:

Nel periodo compreso fra il 27 giugno e il 18 luglio 2024 è previsto presso l'Ippodromo del Galoppo di Milano S. Siro lo svolgimento di concerti per i quali si prevede l'affluenza di un notevole numero di spettatori. Il programma prevede i seguenti concerti: il 27 giugno è previsto il concerto di Doja Cat, il 29 e il 30 giugno il concerto di Tedua, il 6 luglio il concerto dei Queens of the Stone Age, il 7 luglio il concerto dei Bring Me the Horizon, il 9 luglio il concerto dei Sum 41 con Avril Lavigne, il 17 luglio il concerto di Calcutta;

#### Considerato che:

in occasione di tali concerti si prevede una notevole affluenza di persone per assistere agli eventi musicali in programma;

#### Rilevato che:

- l'affluenza di un gran numero di persone comporta l'insorgere di problematiche meritevoli della massima attenzione quali quelle indicate di seguito;
- occorre garantire che i concerti si svolgano correttamente contenendo i fenomeni negativi connessi alla partecipazione di un alto numero di persone;
- il deposito incontrollato al suolo di bottiglie di vetro e in genere di contenitori di vetro, costituisce un potenziale pericolo per l'incolumità pubblica. Tali contenitori, specie se



frantumati possono causare gravi lesioni personali, costituire oggettivo e grave elemento di degrado del decoro urbano, ingenerare, altresì, un senso di non curanza dell'ambiente urbano con ricaduta negativa sulla percezione di sicurezza in determinati luoghi;

### **Considerato che:**

per garantire il preminente interesse pubblico della sicurezza si rende indispensabile, nel rispetto del principio di proporzionalità, sottoporre a particolari restrizioni le attività di somministrazione e vendita per asporto di bevande in bottiglie di vetro, contenitori di vetro e lattine, nonché di vendita e somministrazione di bevande superalcoliche all'interno dell'impianto interessato dai predetti eventi e nell'area esterna adiacente allo stesso;

### **Ritenuto necessario:**

in occasione degli eventi in oggetto, adottare delle contromisure allo scopo di tutelare la incolumità pubblica dal rischio di un uso a scopo offensivo di bottiglie in vetro, contenitori di vetro e lattine, aste selfie, dispositivi emananti sotto forma di spray o liquidi sostanze urticanti chimiche o naturali, fuochi e artifici pirotecnici, che, se utilizzati in presenza di un gran numero di persone, possono determinare un panico generalizzato e non controllabile;

### **Considerato altresì che:**

- all'interno dell'Ippodromo del Galoppo di Milano S. Siro è prevista l'attività di Pubblici Esercizi aperti al pubblico per la somministrazione di alimenti e bevande determinando in tale modo, in occasione dello svolgimento dei concerti un aumento del rischio di abuso nel consumo di bevande superalcoliche con conseguente pericolo per la sicurezza pubblica;
- i sopra descritti comportamenti costituiscono, peraltro, violazione di diverse norme del Regolamento Comunale di Polizia Urbana, del Regolamento Comunale d'Igiene e del Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati per la tutela del decoro e dell'igiene ambientale;

**Ravvisata** dunque la necessità di adottare appropriate contromisure a tutela dell'incolumità pubblica a garanzia della fruibilità in condizioni di maggiore sicurezza delle aree interessate dai concerti, nel rispetto, oltretutto, della tranquillità e del riposo dei residenti, della tutela dell'ambiente e del patrimonio culturale dell'Ippodromo del Galoppo di Milano S. Siro e delle aree limitrofe;

**Dato atto** della sperimentata positiva efficacia delle misure già adottate in altri eventi pubblici con le stesse criticità, particolarmente in termini di:

- contenimento dei problemi di igiene e pulizia dei luoghi;
- incremento della consapevolezza e sensibilità sociale, particolarmente nei giovani, in ordine alle esigenze di corretta fruizione degli spazi urbani, delle strutture e dei beni culturali interessati dagli eventi;

**Ritenuto necessario** intervenire con appropriate misure per assicurare la salvaguardia del luogo e al contenimento degli inconvenienti e degli abusi sopra descritti, non solo con interventi di safety, con la comminazione delle previste sanzioni, ma anche con opportune e specifiche misure preventive, finalizzate a vietare la distribuzione e la presenza di bottiglie di vetro, contenitori in vetro e lattine, dispositivi emananti sotto forma di spray o liquidi sostanze



urticanti chimiche o naturali, fuochi e artifici pirotecnici, e ad evitare l'abuso nel consumo di bevande superalcoliche;

**Ritenuto**, quindi, di adottare a tutela della pubblica incolumità e della sicurezza delle persone dalle ore 09.00 del 27 giugno 2024 alle ore 03.00 del 28 giugno 2024; dalle ore 09.00 del 29 giugno 2024 alle ore 03.00 del 30 giugno 2024; dalle ore 09.00 del 30 giugno alle ore 03.00 dell'1 luglio 2024; dalle ore 09.00 del 6 luglio 2024 alle ore 03.00 del 7 luglio 2024; dalle ore 09.00 del 7 luglio 2024 alle ore 03.00 dell'8 luglio 2024; dalle ore 09.00 del 9 luglio 2024 alle ore 03.00 del 10 luglio 2024 e dalle ore 09.00 del 17 luglio 2024 alle ore 03.00 del 18 luglio 2024 misure preventive al fine di garantire la regolarità delle manifestazioni musicali che si terranno all'interno dell'Ippodromo del Galoppo di Milano S. Siro, nonché nelle vie limitrofe all'impianto;

#### **Visti:**

- la Circolare del Ministero dell'interno n. 555/OP/0001991/2017/1 del 07/06/2017;
- il Decreto Legislativo n. 267/2000 con particolare riferimento all'art. 50 comma 7bis e comma 7bis 1;
- il D.L. n. 14 del 20/02/2017 convertito con modificazioni dalla Legge 18 aprile 2017, n. 48;
- il D.L. n. 113 del 4/10/2018 convertito con modificazioni dalla Legge 1 dicembre 2018 n.132;
- il R.D. 18 giugno 1931, n. 773;
- il R.D. 6 maggio 1940 n. 635;
- la Legge 25 agosto 1991, n. 287;
- la Legge 24 novembre 1981, n. 689;
- la Legge Regionale 2 febbraio 2010 n. 6 e la D.G.R. n° VIII/ 6495/2008;
- la Legge Regionale 30 aprile 2009 n. 8;
- il vigente Regolamento Comunale di Polizia Urbana;
- il vigente Regolamento Comunale per la disciplina del commercio su aree pubbliche.

#### **ORDINA**

**dalle ore 09.00 del 27 giugno 2024 alle ore 03.00 del 28 giugno 2024;**  
**dalle ore 09.00 del 29 giugno 2024 alle ore 03.00 del 30 giugno 2024;**  
**dalle ore 09.00 del 30 giugno 2024 alle ore 03.00 dell'1 luglio 2024;**  
**dalle ore 09.00 del 6 luglio 2024 alle ore 03.00 del 7 luglio 2024;**  
**dalle ore 09.00 del 7 luglio 2024 alle ore 03.00 dell'8 luglio 2024;**  
**dalle ore 09.00 del 9 luglio 2024 alle ore 03.00 del 10 luglio 2024**  
**e**  
**dalle ore 09.00 del 17 luglio 2024 alle ore 03.00 del 18 luglio 2024**

**a) nella zona esterna adiacente l'Ippodromo del Galoppo di Milano S. Siro delimitata come segue:**

- **Piazzale Lotto**
- **Viale Caprilli**
- **Via Salmoiraghi**
- **P.za S. M. Nascente**
- **Via Sant'Elia**
- **Via Diomede**
- **Via Ippodromo**
- **Via Patroclo**



- **Via Achille**
- **Piazzale dello Sport**

**il divieto di somministrazione e di vendita di bevande superalcoliche, sia in forma fissa che ambulante, nonché la vendita per asporto di bevande in bottiglie di vetro, contenitori in vetro e lattine.**

**Resta consentita agli esercizi pubblici (bar, ristoranti, etc.) per il solo servizio al tavolo la somministrazione e la vendita di bevande superalcoliche, fermo restando il divieto di asportazione di qualsiasi bevanda in bottiglia di vetro, in contenitori in vetro e lattine.**

**b) all'interno dell'Ippodromo del Galoppo di Milano S. Siro:**

- 1. il divieto di introdurre, depositare al suolo, detenere, trasportare, vendere, cedere o ricevere a qualsiasi titolo bottiglie in vetro, contenitori di vetro e lattine;**
- 2. il divieto di vendere, detenere, cedere o ricevere a qualsiasi titolo, introdurre e usare fuochi artificiali, petardi, botti, razzi e simili artifici pirotecnici e in genere artifici contenenti miscele detonanti ed esplodenti nonché dispositivi emananti sotto forma di spray o liquidi sostanze urticanti chimiche o naturali e aste selfie;**
- 3. il divieto, rivolto a tutti gli esercizi di vendita e di somministrazione alimenti e bevande, di ristorazione anche per asporto e a qualunque tipo di attività, di vendere e/o distribuire anche gratuitamente bevande in bottiglie di vetro, contenitori di vetro e lattine;**
- 4. il divieto di somministrare e vendere anche per asporto bevande superalcoliche rivolto agli esercizi pubblici, ai punti di ristorazione e a qualsiasi attività di vendita;**

**Resta consentito, ai soli fini dell'approvvigionamento, a coloro che esercitano l'attività di vendita e somministrazione alimenti e bevande aventi ubicazione all'interno dell'Ippodromo del Galoppo di Milano S. Siro, introdurre bottiglie di vetro, contenitori in vetro e lattine.**

### **ORDINA ALTRESI'**

**ai competenti organi di vigilanza di effettuare i controlli e di applicare la presente ordinanza.**

Salvo che il fatto non costituisca reato, l'inosservanza degli obblighi e dei divieti di cui alla presente Ordinanza comporterà l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 ad euro 5.000,00, come previsto dall'art. 50 comma 7 bis1 del D.Lgs. del 18 agosto 2000 n. 267, oltre al ritiro immediato e al sequestro amministrativo ai sensi dell'art. 13 della Legge 24 novembre 1981 n. 689.

Ai sensi dell'art. 16 della stessa legge è ammesso, entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione della violazione, il pagamento in misura ridotta di una somma pari a euro 1.000,00.

La presente ordinanza ha efficacia dalle ore 09.00 del 27 giugno 2024 alle ore 03.00 del 28 giugno 2024; dalle ore 09.00 del 29 giugno 2024 alle ore 03.00 del 30 giugno 2024; dalle ore 09.00 del 30 giugno 2024 alle ore 03.00 dell'1 luglio 2024; dalle ore 09.00 del 6 luglio 2024 alle ore 03.00 del 7 luglio 2024; dalle ore 09.00 del 7 luglio 2024 alle ore 03.00 dell'8 luglio 2024 e dalle ore 09.00 del 9 luglio 2024 alle ore 03.00 del 10 luglio 2024 e dalle ore 09.00 del 17 luglio 2024 alle ore 03.00 del 18 luglio 2024 e verrà pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito internet del Comune di Milano [www.comune.milano.it](http://www.comune.milano.it).

Avverso il presente provvedimento può proporsi, in alternativa:

- ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia entro i termini previsti dal D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104;





- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notificazione o dalla conoscenza del provvedimento.

**IL SINDACO**  
Giuseppe Sala  
*F.to digitalmente*



### ORDINANZA SINDACALE

**OGGETTO :** Ordinanza ai sensi dell'art. 50 comma 7 bis del D. Lgs.18.08.2000 n. 267 in occasione dei concerti che si svolgeranno presso lo stadio "G. Meazza" di Milano (S. Siro) nel periodo dall'1 giugno all'1 luglio 2024.

**VALIDITA' :** dal 01/06/2024 fino al 01/07/2024

### IL SINDACO

#### Premesso che:

nel periodo compreso fra l'1 giugno e il 30 giugno 2024 è previsto lo svolgimento presso lo stadio "G. Meazza" di Milano (S. Siro) di una serie di concerti per i quali si prevede l'affluenza di un notevole numero di spettatori. Il programma prevede i seguenti concerti: nei giorni 1 e 3 giugno i concerti del cantante Bruce Springsteen, nei giorni 7, 8, 11, 12, 15, 19 e 20 giugno i concerti del cantante Vasco Rossi, il giorno 22 giugno il concerto del gruppo Negramaro, nei giorni 24 e 25 giugno i concerti del cantante Sfera Ebbasta, il giorno 28 giugno il concerto del gruppo Club Dogo, il giorno 30 giugno il concerto del cantante Max Pezzali;

#### Considerato che:

in occasioni di tali concerti si prevede una notevole affluenza di persone per assistere agli eventi musicali in programma;

#### Rilevato che:

- l'affluenza di un gran numero di persone comporta l'insorgere di problematiche meritevoli della massima attenzione quali quelle indicate di seguito;
- occorre garantire che i concerti si svolgano correttamente contenendo i fenomeni negativi connessi alla partecipazione di un alto numero di persone;
- il deposito incontrollato al suolo di bottiglie di vetro e in genere di contenitori di vetro,



costituisce un potenziale pericolo per l'incolumità pubblica. Tali contenitori, specie se frantumati possono causare gravi lesioni personali, costituire obiettivo e grave elemento di degrado del decoro urbano, ingenerare, altresì, un senso di non curanza dell'ambiente urbano con ricaduta negativa sulla percezione di sicurezza in determinati luoghi;

#### **Considerato che:**

per garantire il preminente interesse pubblico della sicurezza si rende indispensabile, nel rispetto del principio di proporzionalità, sottoporre a particolari restrizioni le attività di somministrazione e vendita per asporto di bevande in bottiglie in vetro, contenitori di vetro e lattine, nonché di vendita e somministrazione di bevande superalcoliche all'interno dell'impianto interessato dai predetti eventi e nell'area esterna adiacente allo stesso;

#### **Ritenuto necessario:**

in occasione degli eventi in oggetto, adottare delle contromisure allo scopo di tutelare la incolumità pubblica dal rischio di un uso a scopo offensivo di bottiglie in vetro, contenitori di vetro, lattine, aste selfie, dispositivi emananti sotto forma di spray o liquidi sostanze urticanti chimiche o naturali, fuochi e artifici pirotecnici, che, se utilizzati in presenza di un gran numero di persone, possono determinare un panico generalizzato e non controllabile;

#### **Considerato altresì che:**

- all'interno dello stadio "G. Meazza" di Milano (S. Siro) è prevista l'attività di Pubblici Esercizi aperti al pubblico per la somministrazione di alimenti e bevande determinando in tale modo, in occasione dello svolgimento dei concerti un aumento del rischio di abuso nel consumo di bevande superalcoliche con conseguente pericolo per la sicurezza pubblica;
- i sopra descritti comportamenti costituiscono, peraltro, violazione di diverse norme del Regolamento Comunale di Polizia Urbana, del Regolamento Comunale d'Igiene e del Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati per la tutela del decoro e dell'igiene ambientale;

**Ravvisata** dunque la necessità di adottare appropriate contromisure a tutela dell'incolumità pubblica a garanzia della fruibilità in condizioni di maggiore sicurezza delle aree interessate dai concerti, nel rispetto, oltretutto, della tranquillità e del riposo dei residenti, della tutela dell'ambiente e del patrimonio culturale dello stadio Meazza e delle aree limitrofe;

**Dato atto** della sperimentata positiva efficacia delle misure già adottate in altri eventi pubblici con le stesse criticità, particolarmente in termini di:

- contenimento dei problemi di igiene e pulizia dei luoghi;
- incremento della consapevolezza e sensibilità sociale, particolarmente nei giovani, in ordine alle esigenze di corretta fruizione degli spazi urbani, delle strutture e dei beni culturali interessate dagli eventi;

**Ritenuto necessario** intervenire con appropriate misure per assicurare la salvaguardia del luogo e al contenimento degli inconvenienti e degli abusi sopra descritti, non solo con interventi di safety, con la comminazione delle previste sanzioni, ma anche con opportune e specifiche misure preventive, finalizzate a vietare la distribuzione e la presenza di bottiglie di vetro, contenitori in vetro, lattine, dispositivi emananti sotto forma di spray o liquidi sostanze

urticanti chimiche o naturali, fuochi e artifici pirotecnici, e ad evitare l'abuso nel consumo di bevande superalcoliche;

**Ritenuto**, quindi, di adottare a tutela della pubblica incolumità e della sicurezza delle persone dalle ore 09.00 dell'1 giugno 2024 alle ore 03.00 del 2 giugno 2024; dalle ore 09.00 del 3 giugno 2024 alle ore 03.00 del 4 giugno 2024; dalle ore 09.00 del 7 giugno 2024 alle ore 03.00 dell'8 giugno 2024; dalle ore 09.00 dell'8 giugno 2024 alle ore 03.00 del 9 giugno 2024; dalle ore 09.00 dell'11 giugno 2024 alle ore 03.00 del 12 giugno 2024; dalle ore 09.00 del 12 giugno 2024 alle ore 03.00 del 13 giugno 2024; dalle ore 09.00 del 15 giugno 2024 alle ore 03.00 del 16 giugno 2024; dalle ore 09.00 del 19 giugno 2024 alle ore 03.00 del 20 giugno 2024; dalle ore 09.00 del 20 giugno 2024 alle ore 03.00 del 21 giugno 2024; dalle ore 09.00 del 22 giugno 2024 alle ore 03.00 del 23 giugno 2024; dalle ore 09.00 del 24 giugno 2024 alle ore 03.00 del 25 giugno 2024; dalle ore 09.00 del 25 giugno 2024 alle ore 03.00 del 26 giugno 2024 e dalle ore 09.00 del 28 giugno 2024 alle ore 03.00 del 29 giugno 2024; dalle ore 09.00 del 30 giugno 2024 alle ore 03.00 dell'1 luglio 2024 misure preventive al fine di garantire la regolarità delle manifestazioni musicali che si terranno all'interno dello stadio "G. Meazza" di Milano (S. Siro) nonché nelle vie limitrofe all'impianto;

#### **Visti:**

- la Circolare del Ministero dell'interno n. 555/OP/0001991/2017/1 del 07/06/2017;
- il Decreto Legislativo n. 267/2000 con particolare riferimento all'art. 50 comma 7bis e comma 7bis 1;
- il D.L. n. 14 del 20/02/2017 convertito con modificazioni dalla Legge 18 aprile 2017, n. 48;
- il D.L. n. 113 del 4/10/2018 convertito con modificazioni dalla Legge 1 dicembre 2018 n.132;
- il R.D. 18 giugno 1931, n. 773;
- il R.D. 6 maggio 1940 n. 635;
- la Legge 25 agosto 1991, n. 287;
- la Legge 24 novembre 1981, n. 689;
- la Legge Regionale 2 febbraio 2010 n. 6 e la D.G.R. n° VIII/ 6495/2008;
- la Legge Regionale 30 aprile 2009 n. 8;
- il vigente Regolamento Comunale di Polizia Urbana;
- il vigente Regolamento Comunale per la disciplina del commercio su aree pubbliche.

#### **ORDINA**

**dalle ore 09.00 dell'1 giugno 2024 alle ore 03.00 del 2 giugno 2024;  
dalle ore 09.00 del 3 giugno 2024 alle ore 03.00 del 4 giugno 2024;  
dalle ore 09.00 del 7 giugno 2024 alle ore 03.00 dell'8 giugno 2024;  
dalle ore 09.00 dell'8 giugno 2024 alle ore 03.00 del 9 giugno 2024;  
dalle ore 09.00 dell'11 giugno 2024 alle ore 03.00 del 12 giugno 2024;  
dalle ore 09.00 del 12 giugno 2024 alle ore 03.00 del 13 giugno 2024;  
dalle ore 09.00 del 15 giugno 2024 alle ore 03.00 del 16 giugno 2024;  
dalle ore 09.00 del 19 giugno 2024 alle ore 03.00 del 20 giugno 2024;  
dalle ore 09.00 del 20 giugno 2024 alle ore 03.00 del 21 giugno 2024;  
dalle ore 09.00 del 22 giugno 2024 alle ore 03.00 del 23 giugno 2024;  
dalle ore 09.00 del 24 giugno 2024 alle ore 03.00 del 25 giugno 2024;  
dalle ore 09.00 del 25 giugno 2024 alle ore 03.00 del 26 giugno 2024;  
dalle ore 09.00 del 28 giugno 2024 alle ore 03.00 del 29 giugno 2024**

e

dalle ore 09.00 del 30 giugno 2024 alle ore 03.00 dell'1 luglio 2024

a) nella zona esterna adiacente lo stadio "G. Meazza" di Milano (S. Siro) delimitata come segue:

- Piazzale Lotto
- Viale Caprilli
- Piazzale dello Sport
- Via Achille
- Via Tesio
- Via Harar
- Piazza Axum
- Via Piccolomini
- Via Rembrandt
- Via Diomede
- Via Ippodromo

il divieto di somministrazione e di vendita di bevande superalcoliche, sia in forma fissa che ambulante, nonché la vendita per asporto di bevande in bottiglie di vetro, contenitori in vetro e lattine.

Resta consentita agli esercizi pubblici (bar, ristoranti, etc.) per il solo servizio al tavolo la somministrazione e la vendita di bevande superalcoliche, fermo restando il divieto di asportazione di qualsiasi bevanda in bottiglia di vetro, contenitori in vetro e lattine.

b) all'interno dello stadio "G. Meazza" di Milano (S. Siro):

1. il divieto di introdurre, depositare al suolo, detenere, trasportare, vendere, cedere o ricevere a qualsiasi titolo bottiglie in vetro, contenitori di vetro e lattine;
2. il divieto di vendere, detenere, cedere o ricevere a qualsiasi titolo, introdurre e usare fuochi artificiali, petardi, botti, razzi e simili artifici pirotecnici e in genere artifici contenenti miscele detonanti ed esplodenti nonché dispositivi emananti sotto forma di spray o liquidi sostanze urticanti chimiche o naturali e aste selfie;
3. il divieto, rivolto a tutti gli esercizi di vendita e di somministrazione alimenti e bevande, di ristorazione anche per asporto e a qualunque tipo di attività, di vendere e/o distribuire anche gratuitamente bevande in bottiglie di vetro, contenitori di vetro e lattine ;
4. il divieto di somministrare e vendere anche per asporto bevande superalcoliche rivolto agli esercizi pubblici, ai punti di ristorazione e a qualsiasi attività di vendita.

Resta consentito, ai soli fini dell'approvvigionamento, a coloro che esercitano l'attività di vendita e somministrazione alimenti e bevande aventi ubicazione all'interno dello stadio "G. Meazza" di Milano S. Siro, introdurre bottiglie di vetro, contenitori in vetro e lattine.

**ORDINA ALTRESI'**

ai competenti organi di vigilanza di effettuare i controlli e di applicare la presente ordinanza.

Salvo che il fatto non costituisca reato, l'inosservanza degli obblighi e dei divieti di cui alla presente Ordinanza comporterà l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 ad euro

5.000,00, come previsto dall'art. 50 comma 7 bis1 del D.Lgs. del 18 agosto 2000 n. 267, oltre al ritiro immediato e al sequestro amministrativo ai sensi dell'art. 13 della Legge 24 novembre 1981 n. 689.

Ai sensi dell'art. 16 della stessa legge è ammesso, entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione della violazione, il pagamento in misura ridotta di una somma pari a euro 1.000,00.

La presente ordinanza ha efficacia dalle ore 09.00 dell'1 giugno 2024 alle ore 03.00 del 2 giugno 2024; dalle ore 09.00 del 3 giugno 2024 alle ore 03.00 del 4 giugno 2024; dalle ore 09.00 del 7 giugno 2024 alle ore 03.00 dell'8 giugno 2024; dalle ore 09.00 dell'8 giugno 2024 alle ore 03.00 del 9 giugno 2024; dalle ore 09.00 dell'11 giugno 2024 alle ore 03.00 del 12 giugno 2024; dalle ore 09.00 del 12 giugno 2024 alle ore 03.00 del 13 giugno 2024; dalle ore 09.00 del 15 giugno 2024 alle ore 03.00 del 16 giugno 2024; dalle ore 09.00 del 19 giugno 2024 alle ore 03.00 del 20 giugno 2024; dalle ore 09.00 del 20 giugno 2024 alle ore 03.00 del 21 giugno 2024; dalle ore 09.00 del 22 giugno 2024 alle ore 03.00 del 23 giugno 2024; dalle ore 09.00 del 24 giugno 2024 alle ore 03.00 del 25 giugno 2024; dalle ore 09.00 del 25 giugno 2024 alle ore 03.00 del 26 giugno 2024 e dalle ore 09.00 del 28 giugno 2024 alle ore 03.00 del 29 giugno 2024; dalle ore 09.00 del 30 giugno 2024 alle ore 03.00 dell'1 luglio 2024 e verrà pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito internet del Comune di Milano [www.comune.milano.it](http://www.comune.milano.it).

Avverso il presente provvedimento può proporsi, in alternativa:

- ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia entro i termini previsti dal D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notificazione o dalla conoscenza del provvedimento.

**IL SINDACO**  
Giuseppe Sala  
*F.to digitalmente*

### ORDINANZA SINDACALE

Ordinanza per la tutela del decoro, dell'ambiente, del patrimonio culturale e della sicurezza urbana nelle aree urbane interessate dalla "MOVIDA"

**OGGETTO :**

**VALIDITA':** dal 02/06/2024 fino al 01/07/2024

### IL SINDACO

**Premesso che** le aree qui di seguito denominate sono interessate dalla c.d. "Movidia":

- 1) Area Duomo;
- 2) Area Arco della Pace;
- 3) Aree Ticinese/Darsena/Navigli/Tortona;
- 4) Area Nolo;
- 5) Aree Como/Gae Aulenti/Garibaldi/Brera;
- 6) Area Isola;
- 7) Area Lazzaretto;
- 8) Area Melzo;
- 9) Area Sarpi;
- 10) Area Bicocca;
- 11) Area Leonardo Da Vinci
- 12) Area 5 vie

**Considerato che** le aree urbane della Movidia sopra indicate, sono caratterizzate da un afflusso rilevante di persone che vi si concentrano specie nelle ore serali e notturne;

**Rilevato che:**

- l'affluenza di un gran numero di persone nelle aree urbane interessate dalla "Movidia" comporta l'insorgere di problematiche meritevoli della massima attenzione, quali quelle indicate di seguito;
- il deposito incontrollato al suolo di bottiglie, di contenitori di vetro e di lattine costituisce



pericolo per l'incolumità pubblica. Tali contenitori, specie se frantumati, possono causare gravi lesioni personali, costituire oggettivo e grave elemento di degrado del decoro urbano, ingenerare, altresì, un senso di non curanza dell'ambiente urbano, con ricaduta negativa sulla percezione di sicurezza di determinati luoghi;

- le bottiglie, i contenitori di vetro e le lattine possono essere utilizzate come strumenti di offesa da parte di persone malintenzionate in luoghi caratterizzati da una intensa presenza di cittadini e possono facilitare la commissione di reati contro la pubblica incolumità;
- il deposito incontrollato di bottiglie, contenitori di vetro e lattine si determina essenzialmente in occasione della loro vendita nelle ore serali e notturne da parte di pubblici esercizi, esercizi commerciali, artigianali per asporto, distributori automatici e street food;

**Considerato altresì che** tale situazione, se non contrastata con tempestive e specifiche misure di prevenzione, determina danno al decoro urbano e al patrimonio culturale con pregiudizio alla vivibilità e alla fruizione degli spazi pubblici;

**Ritenuto che**, al fine di garantire la piena fruizione degli spazi pubblici nonché a tutela della tranquillità e del riposo dei residenti e senza nocumento per l'ambiente e per il patrimonio culturale del luogo, si rende necessario adottare provvedimenti diretti a superare situazioni di grave incuria o degrado delle aree della "Movida", o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, nonché a contrastare i fenomeni di illiceità favoriti dal rilevante afflusso di persone;

**Considerato che** per garantire il preminente interesse pubblico della sicurezza e al fine di tutelare il decoro urbano e la vivibilità delle aree urbane interessate dalla "Movida" si rende indispensabile, nel rispetto dei principi di proporzionalità e di gradualità, porre in essere ogni azione utile a scongiurare l'insorgere di situazioni di pericolo per le persone e prevenire danneggiamenti ai monumenti e beni pubblici;

**Ravvisata** dunque la necessità di adottare appropriate contromisure a tutela dell'incolumità pubblica a garanzia della fruibilità in condizioni di maggiore sicurezza delle aree interessate dalla "Movida", nel rispetto, oltretutto della tranquillità e del riposo dei residenti, della tutela dell'ambiente e del patrimonio culturale;

**Considerato che** i sopra descritti comportamenti costituiscono violazione di diverse norme del Regolamento Comunale di Polizia Urbana, del Regolamento Comunale d'Igiene e del Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati per la tutela del decoro e dell'igiene ambientale;

**Valutata** positivamente l'efficacia di analoghe misure di prevenzione già adottate in altre zone cittadine anche in occasione di eventi e manifestazioni pubbliche, che si sono dimostrate utili:

- alla prevenzione nella commissione di reati con l'utilizzo di bottiglie, contenitori di vetro e lattine;
- alla tutela della tranquillità e del riposo dei residenti nonché dell'ambiente e del patrimonio culturale;
- al contenimento dei problemi di igiene e pulizia dei luoghi;
- all'incremento della consapevolezza e sensibilità sociale, particolarmente dei giovani, alle esigenze di corretta fruizione degli spazi urbani e di rispetto dei beni culturali;

**Vista** la necessità di provvedere, non solo con interventi di safety (con l'applicazione delle previste sanzioni), ma anche con opportune e specifiche misure preventive, finalizzate a limitare nelle aree urbane interessate dalla "Movida" la distribuzione e la presenza di bottiglie, contenitori di vetro e lattine di qualsiasi tipologia;



**Ritenuto** pertanto necessario, ai superiori fini, prevedere il divieto dell'uso del vetro nella vendita e somministrazione di bevande nelle aree della "Movida" in considerazione del notevole afflusso di persone, attesa la dimostrata efficacia di tale strumento nel contrasto di comportamenti lesivi dell'incolumità fisica dei cittadini;

**Preso atto che** nell'elenco delle zone urbane e nelle corrispondenti planimetrie allegate, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente ordinanza, sono indicate per ogni singola area le vie che delimitano il perimetro entro il quale avrà vigenza il provvedimento de quo;

**Visti:**

- la Circolare del Ministero dell'interno n. 555/OP/0001991/2017/1 del 07/06/2017;
- il Decreto Legislativo n. 267/2000 con particolare riferimento all'art. 50 comma 7 bis e comma 7 bis 1;
- il D.L. n. 14 del 20/02/2017 convertito con modificazioni dalla Legge 18 aprile 2017, n. 48;
- il D.L. n. 113 del 4/10/2018 convertito con modificazioni dalla Legge 1 dicembre 2018 n.132;
- il R.D. 18 giugno 1931, n. 773;
- il R.D. 6 maggio 1940 n. 635;
- la Legge 25 agosto 1991, n. 287;
- la Legge 24 novembre 1981, n. 689;
- la Legge Regionale 2 febbraio 2010 n. 6 e la D.G.R. n° VIII/ 6495/2008;
- la Legge Regionale 30 aprile 2009 n. 8;
- il Decreto-legge 25 marzo 2020 n. 19 convertito con modificazioni dalla legge n. 35 del 22 maggio 2020 e s.m.i.;
- Il Decreto-legge 23 luglio 2021 n. 105;
- la Deliberazione di G.C. n. 883 del 23 luglio 2021;
- il vigente Regolamento di Polizia Urbana;
- il vigente Regolamento per la disciplina del Commercio su aree pubbliche

**ORDINA**

**Dalle ore 00.01 di domenica 2 giugno 2024 alle ore 24.00 di lunedì 1 luglio 2024, fermo restando il rispetto degli orari di vendita e somministrazione di alcolici stabiliti dalla legge, i seguenti divieti:**

**1. Dalle ore 22.00 alle ore 05.00 del giorno successivo nelle aree urbane interessate dal fenomeno della "MOVIDA", meglio indicate nelle planimetrie allegate al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale, è vietato a tutte le tipologie di esercizi di vicinato, medie e grandi strutture di vendita, attività commerciali, artigiani per asporto, pubblici esercizi, distributori automatici, commercio in forma ambulante e street food vendere o cedere a qualsiasi titolo, anche gratuitamente, bevande alcoliche e non alcoliche in bottiglia e contenitori di vetro o in lattina.**

**2. Dalle ore 22.00 alle ore 05.00 del giorno successivo restano consentite a tutte le tipologie di esercizi di vicinato, medie e grandi strutture di vendita, attività commerciali, artigiani per asporto, pubblici esercizi, distributori automatici, commercio in forma ambulante e street food la somministrazione e la vendita in contenitori di carta o di plastica di bevande alcoliche e non alcoliche previa spillatura (alla spina) o mescita;**

**3. Dalle ore 22.00 alle ore 05.00 del giorno successivo, fatta salva l' introduzione di altri divieti e prescrizioni, resta altresì consentito ai pubblici esercizi e alle attività artigianali con vendita assistita l'uso del vetro per la sola somministrazione di bevande esclusivamente all'interno dei locali dei pubblici esercizi o nei plateatici oggetto di concessione con servizio al tavolo, fermo restando il divieto**

**di asporto di bevande in bottiglie e contenitori di vetro e lattine.**

### **ORDINA ALTRESI'**

ai competenti organi di vigilanza di effettuare i controlli e di applicare la presente ordinanza.

Salvo che il fatto non costituisca reato, l'inosservanza degli obblighi e dei divieti di cui alla presente ordinanza, ai sensi dell'art. 50 comma 7bis 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, comporterà l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 500,00 ad € 5.000,00.

Ai sensi dell'art. 16 della Legge n. 689/81 è ammesso, entro 60 gg. dalla contestazione o notificazione della violazione, il pagamento in misura ridotta di una somma pari ad € 1.000,00 corrispondente al doppio del minimo perché più favorevole al trasgressore. Ai sensi dell'art. 50 comma 7bis 1 qualora la stessa violazione sia stata commessa per due volte in un anno, anche se il responsabile ha proceduto al pagamento in misura ridotta, può essere disposta l'applicazione della misura della sospensione dell'attività per un massimo di 15 giorni.

Ai sensi dell'art. 3 comma 4 della Legge 241/1990 avverso il presente provvedimento può proporsi, in alternativa:

- ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia entro i termini previsti dal D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio o dalla conoscenza del provvedimento.

La presente ordinanza ha efficacia dalle ore 00.01 di domenica 2 giugno 2024 alle ore 24.00 di lunedì 1 luglio 2024 e verrà pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito internet del Comune di Milano [www.comune.milano.it](http://www.comune.milano.it).

**IL SINDACO**  
Giuseppe Sala  
*F.to digitalmente*

### ORDINANZA SINDACALE

**OGGETTO :** Ordinanza adottata ai sensi dell'art. 50 comma 7bis del D.lgs. 18.08.2000, n. 267 in occasione dell'evento denominato "Botellon Martesana" dei giorni 31 maggio 2024 e 01 giugno 2024 che si terrà nelle vie Agordat, Luigi Bertelli e nel parco Martiri della Libertà Iracheni Vittime del Terrorismo ex parco della Martesana.

**VALIDITA':** dal 31/05/2024 fino al 01/06/2024

### IL SINDACO

#### Premesso che:

- nelle vie Agordat, Luigi Bertelli e nel parco Martiri Della Libertà Iracheni Vittime del Terrorismo ex parco della Martesana dalle ore 09.00 del giorno 31 maggio 2024 alle ore 01.00 del giorno 01 giugno 2024 si svolgerà un evento denominato "Botellon Martesana" con libero accesso ai cittadini, durante il quale è prevista la somministrazione temporanea di alimenti e bevande alcoliche nonché eventi attrattivi con musica live e Dj set senza impianti e/o strutture per lo stazionamento e il contenimento del pubblico;

#### Rilevato che:

- l'affluenza di un gran numero di persone comporta l'insorgere di problematiche meritevole della massima attenzione, quali quelle indicate di seguito;
- occorre garantire che gli eventi si svolgano correttamente contenendo i fenomeni negativi connessi alla partecipazione di un alto numero di persone;
- il deposito incontrollato al suolo di bottiglie e in genere di contenitori di vetro costituisce pericolo per l'incolumità pubblica. Tali contenitori, specie se frantumati, possono causare gravi lesioni personali, costituire oggettivo e grave elemento di degrado del decoro urbano, ingenerare, altresì, un senso di non curanza dell'ambiente urbano con ricaduta negativa sulla percezione di sicurezza in determinati luoghi.

#### Considerato che:

per garantire il preminente interesse pubblico della sicurezza urbana ed al fine di tutelare il



decoro urbano, si rende indispensabile, nel rispetto del principio di proporzionalità, sottoporre a particolari divieti le attività di somministrazione e vendita di qualsiasi bevanda in bottiglia e contenitori di vetro.

**Considerato, altresì che:**

- ricorre la necessità in occasione degli eventi in oggetto di adottare delle contromisure allo scopo di tutelare l'incolumità pubblica qualora bottiglie e contenitori in vetro siano utilizzate come strumenti atti ad offendere.
- i sopra descritti comportamenti costituiscono, peraltro, violazione di diverse norme del Regolamento Comunale di Polizia Urbana, del Regolamento Comunale d'Igiene e del Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati per la tutela del decoro e dell'igiene ambientale.

**Ravvisata** dunque la necessità di adottare appropriate contromisure a tutela dell'incolumità pubblica a garanzia della fruibilità in condizioni di maggiore sicurezza delle aree interessate dall'iniziativa, nel rispetto, oltretutto, della tranquillità e del riposo dei residenti, della tutela dell'ambiente e del patrimonio culturale;

**Attesa** la necessità di garantire che gli eventi in oggetto si svolgano nelle condizioni più idonee per la sicurezza generale, il decoro urbano e l'igiene;

**Valutata** positivamente l'efficacia delle misure già adottate in occasione di eventi e manifestazioni pubbliche, che si sono dimostrate utili:

- al contenimento dei problemi di igiene e pulizia dei luoghi;
- all'incremento della consapevolezza e sensibilità sociale, particolarmente dei giovani, alle esigenze di corretta fruizione degli spazi urbani e di rispetto dei beni culturali;

**Vista** la necessità di provvedere alla salvaguardia del luogo e al contenimento degli inconvenienti e degli abusi sopra descritti, non solo con interventi di safety con la comminazione delle previste sanzioni, ma anche con opportune e specifiche misure preventive, finalizzate a vietare la distribuzione e la presenza di bottiglie e contenitori di vetro nonché di dispositivi emananti sotto forma di spray o liquidi sostanze urticanti chimiche o naturali e di fuochi e artifici pirotecnici;

**Ritenuto** pertanto necessario, ai superiori fini, prevedere il divieto dell'uso del vetro nella vendita e somministrazione di alimenti e bevande nell'area dell'iniziativa, in considerazione del notevole afflusso di persone, attesa la dimostrata efficacia di tale strumento nel contrasto di comportamenti lesivi dell'incolumità fisica dei cittadini;

**Visti:**

- la Circolare del Ministero dell'Interno n. 555/OP/0001991/2017/1 del 07/06/2017;
- il Decreto Legislativo n. 267/2000 con particolare riferimento all'art. 50 comma 7bis e comma 7bis1;
- il D.L. n. 14 del 20/02/2017 convertito con modificazioni dalla Legge 18 aprile 2017, n. 48;
- il D.L. n. 113 del 4/10/2018 convertito con modificazioni dalla Legge 1 dicembre 2018 n.132;
- il R.D. 18 giugno 1931, n. 773;
- il R.D. 6 maggio 1940 n. 635;
- la Legge 25 agosto 1991, n. 287;
- la Legge 24 novembre 1981, n. 689;

- la Legge Regionale 2 febbraio 2010 n. 6 e la D.G.R. n° VIII/ 6495/2008;
- la Legge Regionale 30 aprile 2009 n. 8;
- il vigente Regolamento Comunale di Polizia Urbana;
- il vigente Regolamento Comunale del commercio su aree pubbliche,

## **ORDINA**

**dalle ore 09.00 del giorno 31 maggio 2024 alle ore 01.00 del giorno 01 giugno 2024**

in Milano nelle vie Agordat, Luigi Bertelli e nel parco Martiri della Libertà Iracheni Vittime del Terrorismo ex parco della Martesana:

1. **il divieto di vendita e somministrazione sia in sede fissa sia in forma ambulante, nonché la cessione a titolo gratuito, di qualsiasi bevanda in bottiglie e contenitori di vetro. E' consentito, nei giorni e nell'arco orario considerato, la somministrazione e la vendita di qualsiasi bevanda in contenitori di carta o di plastica;**
2. **il divieto di vendere, detenere, cedere o ricevere a qualsiasi titolo, introdurre e usare fuochi artificiali, petardi, botti, razzi e simili artifici pirotecnici ed in genere artifici contenenti miscele detonanti ed esplodenti, nonché dispositivi emananti sotto forma di spray o liquidi sostanze urticanti chimiche o naturali.**

## **ORDINA ALTRESI'**

ai competenti organi di vigilanza di effettuare i controlli e di applicare la presente ordinanza.

Salvo che il fatto non costituisca reato, l'inosservanza degli obblighi e dei divieti di cui alla presente ordinanza comporterà l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 ad euro 5.000,00, come previsto dall'art. 50 comma 7 bis1 del D.Lgs. del 18 agosto 2000 n. 267, oltre al ritiro immediato e al sequestro amministrativo ai sensi dell'art. 13 della Legge 24 novembre 1981 n. 689.

Ai sensi dell'art. 16 della stessa legge è ammesso, entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione della violazione, il pagamento in misura ridotta di una somma pari a euro 1.000,00.

La presente ordinanza ha efficacia **dalle ore 09.00 del giorno 31 maggio 2024 alle ore 01.00 del giorno 01 giugno 2024** e verrà pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito internet del Comune di Milano [www.comune.milano.it](http://www.comune.milano.it).

La presente ordinanza è impugnabile, in alternativa:

- mediante ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia entro i termini previsti dal D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104;
- mediante ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notificazione o dalla conoscenza del provvedimento.

**IL SINDACO**  
Giuseppe Sala  
*F.to digitalmente*

DIREZIONE VERDE E AMBIENTE - AREA RISORSE IDRICHE E IGIENE AMBIENTALE

**ORDINANZA SINDACALE**

**OGGETTO:** PROVVEDIMENTI PER LA PREVENZIONE ED IL CONTROLLO DELLE MALATTIE TRASMESSE DA INSETTI VETTORI ED IN PARTICOLARE DALLA ZANZARA TIGRE (AEDES ALBOPICTUS)

**IL SINDACO**

VISTA la necessità di intervenire a tutela della salute e dell'igiene pubblica per prevenire e controllare malattie infettive trasmissibili all'uomo attraverso la puntura di insetti vettori, ed in particolare della zanzara tigre (*Aedes albopictus*);

VISTA l'Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano datata 15/01/2020 sul documento recante "Piano Nazionale di prevenzione, sorveglianza e risposta alle Arbovirosi (PNA) 2020-2025";

RICHIAMATA la nota di Regione Lombardia prot. G1.2024.0012550 datata 06/04/2024 avente ad oggetto "Misure di lotta per il contenimento delle zanzare. Prevenzione degli eventuali focolai di malattie trasmesse da vettori" e la nota di Regione Lombardia prot. G1.2024.0012503 del 8/04/2024 avente ad oggetto "Trasmissione della Circolare del Ministero della Salute 0008785-21/03/2024-dgpredgpre-P "Aumento globale dei casi di dengue, predisposizione della stagione vettoriale""

VISTA la nota prot. n° 77630 del 23/04/2024 inviata da ATS ai Sindaci dei Comuni dell'ATS Città Metropolitana di Milano avente per oggetto "Misure di lotta per il contenimento delle zanzare. Prevenzione degli eventuali focolai di malattie trasmesse da vettori";

PREMESSO che il Comune di Milano esegue trattamenti larvicidi e adulticidi sulle aree pubbliche di competenza nonché sugli edifici comunali e relative pertinenze, finalizzati al contenimento delle popolazioni di zanzare;



#### DATO ATTO CHE

a livello europeo, il 2018 è stato caratterizzato dal più alto numero di segnalazioni di casi di West Nile Disease e che in Lombardia i dati epidemiologici riguardanti la WND, hanno confermato 48 casi autoctoni di meningo-encefalite da West Nile Virus, Regione Lombardia ha rafforzato le misure preventive e la sorveglianza su uccelli, equidi e zanzare per la prevenzione e sorveglianza della WND;

nel 2023 i casi confermati di West Nile Disease in Lombardia sono stati 115 e i casi confermati di Dengue sono stati 117;

CONSIDERATO al riguardo che, fatti salvi gli interventi di competenza del Servizio sanitario pubblico relativi alla sorveglianza ed al controllo dei casi accertati o sospetti di febbre da virus Dengue/Zika/Chikungunya/West Nile, l'intervento principale per la prevenzione di queste malattie è la massima riduzione possibile della popolazione delle zanzare, e che pertanto è necessario rafforzare rapidamente la lotta alla zanzara tigre, agendo principalmente con la rimozione dei focolai larvali e con adeguati trattamenti larvicidi;

EVIDENZIATO inoltre che:

- La lotta agli adulti è da considerare solo in via straordinaria, inserita all'interno di una logica di lotta integrata e mirata su siti specifici, dove i livelli di infestazione hanno superato la ragionevole soglia di sopportazione;
- La lotta integrata si basa prioritariamente sull'eliminazione di focolai di sviluppo larvale, sulle azioni utili a prevenire la formazione, sull'applicazione di metodi larvicidi;
- l'intervento adulticida assume quindi la connotazione di intervento a corollario e di intervento di contrasto in caso di emergenze sanitarie;

RITENUTO altresì che per contrastare il fenomeno della presenza di zanzara tigre, quando si manifestino casi sospetti od accertati di Dengue/Zika/Chikungunya o in situazioni di infestazioni localizzate di particolare consistenza con associati rischi sanitari, il Comune provvederà, in accordo con ATS della Città Metropolitana di Milano, ad effettuare direttamente trattamenti adulticidi, larvicidi e di rimozione dei focolai larvali in aree pubbliche e private, provvedendo se del caso con separate ed ulteriori ordinanze contingibili e urgenti volte ad ingiungere l'effettuazione di detti trattamenti nei confronti di destinatari specificatamente individuati;

ATTESA la mancanza di un'adeguata disciplina vigente che consenta di affrontare con mezzi tipici ed ordinari il fenomeno suddetto e considerata la necessità di disporre di misure straordinarie che si rivolgano alla generalità della popolazione presente sul territorio comunale, ai soggetti pubblici e privati, nonché in particolare alle imprese ed ai responsabili di aree particolarmente critiche ai fini della proliferazione del fenomeno, quali cantieri, aree dismesse, piazzali di deposito, parcheggi, altre attività produttive che possono dar luogo anche a piccole raccolte di acqua e conseguenti focolai di sviluppo larvale;

CONSIDERATO che il sistema di monitoraggio e sorveglianza dell'infestazione da zanzara tigre ha mostrato che nel territorio di questo Comune è presente una popolazione significativa di questo insetto;

CONSIDERATO di stabilire l'efficacia temporale del presente provvedimento dalla data di adozione del presente provvedimento fino al 31/12/2024, comunque riservandosi di stabilire ulteriori determinazioni in presenza di scostamenti termici dalla norma, possibili in relazione ai cambiamenti meteorologici in atto;



CONSIDERATA la necessità di provvedere ad un'adeguata pubblicizzazione del presente provvedimento, mediante forme di comunicazione rivolta ai soggetti pubblici e privati, ai cittadini ed alla popolazione presenti sul territorio comunale;

DATO ATTO CHE, congiuntamente all'adozione del presente provvedimento, il Comune provvede alla messa in atto di apposite iniziative, in collaborazione con l'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio, volte a informare e sensibilizzare sui corretti comportamenti da adottare;

Visti:

- il r.d. 27 luglio 1934, n. 1265;
- la legge 23 dicembre 1978, n. 833;
- l'art. 50, comma 5 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- gli articoli 1.4.9, 1.4.10, 1.4.13, 1.4.15 del Regolamento Locale d'Igiene e in particolare l'art.1.4.16 "Oneri del Proprietario";

ORDINA

dalla data di adozione del presente provvedimento fino al 31/12/2024

A tutta la cittadinanza:

1. di non abbandonare e/o depositare oggetti e contenitori (barattoli, copertoni, rifiuti, materiale vario sparso), provvedendo altresì a svuotare periodicamente ove possibile i contenitori di uso comune (abbeveratoi per animali, sottovasi etc.) allo scopo di evitare l'accumularsi di acqua;
2. di coprire ermeticamente o con reti a maglia fitta i contenitori d'acqua inamovibili (bidoni, cisterne, vasche, serbatoi).

Ai soggetti gestori, responsabili o che comunque ne abbiano l'effettiva disponibilità di aree strutturate con sistemi di raccolta delle acque meteoriche (privati cittadini, amministratori condominiali, società che gestiscono le aree di centri commerciali, gestori di multisale cinematografiche, ecc.), di:

1. evitare l'abbandono definitivo o temporaneo negli spazi aperti pubblici e privati, compresi terrazzi, balconi e lastrici solari, di contenitori di qualsiasi natura e dimensione nei quali possa raccogliersi acqua piovana ed evitare qualsiasi raccolta d'acqua stagnante anche temporanea;
2. procedere, ove si tratti di contenitori non abbandonati bensì sotto il controllo di chi ne ha la proprietà o l'uso effettivo, allo svuotamento dell'eventuale acqua in essi contenuta e alla loro sistemazione in modo da evitare accumuli idrici a seguito di pioggia; diversamente, procedere alla loro chiusura mediante rete zanzariera o coperchio a tenuta o allo svuotamento giornaliero, con divieto di immissione dell'acqua nei tombini; non si applicano tali prescrizioni alle ovitrappole inserite nel sistema regionale di monitoraggio dell'infestazione;
3. trattare l'acqua presente in tombini, griglie di scarico, pozzetti di raccolta delle acque meteoriche, presenti negli spazi di proprietà privata, ricorrendo a prodotti di sicura efficacia larvicida. La periodicità dei trattamenti deve essere congruente alla tipologia del prodotto usato, secondo le indicazioni riportate in etichetta, a partire dalla stagione primaverile e fino alla fine di ottobre; indipendentemente dalla periodicità, il trattamento è praticato dopo ogni pioggia.

Per l'effettuazione di tale tipologia di interventi sarà preferibile l'utilizzo di prodotti biologici a bassa tossicità e a ridotto impatto ambientale; nella lotta antilarvale il privato cittadino potrà utilizzare, altresì, "trappole ad acqua".

In alternativa, procedere alla chiusura degli stessi tombini, griglie di scarico, pozzetti di raccolta delle acque meteoriche con rete zanzariera che deve essere opportunamente mantenuta in condizioni di





integrità;

4. di procedere alla disinfestazione adulticida nelle aree verdi di pertinenza, in presenza di manifeste condizioni d'infestazione. Dovrà essere mirata ai luoghi di sosta delle zanzare adulte (siepi, cespugli, aree ombrose, vegetazione a basso fusto) ed eseguita con attrezzature idonee a minimizzare la deriva aerea delle soluzioni utilizzate non superando i 3/4 metri di altezza, intervenendo senza trattare piante in fioritura e nelle ore serali per non colpire gli insetti impollinatori. L'etichetta dei formulati insetticidi utilizzati dovrà prevedere la specifica dell'impiego sulla vegetazione.

Per l'effettuazione di tale tipologia di interventi sarà preferibile l'utilizzo di prodotti biologici a bassa tossicità e a ridotto impatto ambientale; potranno altresì essere utilizzate trappole per zanzare adulte, le quali, si caratterizzano per non colpire le specie non target;

5. tenere sgombri i cortili e le aree aperte da erbacce, sterpi e rifiuti di ogni genere, in modo da impedire lo scarico di immondizie e di altri rifiuti e sistemandoli inoltre in modo da evitare il ristagno delle acque meteoriche o di qualsiasi altra provenienza;

6. provvedere nei cortili e nei terreni scoperti dei centri abitati, e nelle aree ad essi confinanti incolte od improduttive, al taglio periodico dell'erba;

7. di rimuovere le foglie e liberare le grondaie intasate degli edifici e svuotare regolarmente le vaschette di condensa degli impianti di condizionamento;

8. di introdurre pesci autoctoni predatori di larve di zanzare nelle fontane e negli specchi d'acqua dei giardini; è vietata l'immissione del genere ittico alloctono delle Gambusie.

Ai soggetti pubblici e privati gestori, responsabili o che comunque ne abbiano l'effettiva disponibilità di scarpate ferroviarie, scarpate e cigli stradali, corsi d'acqua, aree incolte e aree dimesse, di:

1. mantenere le aree libere da sterpaglie, rifiuti o altri materiali che possano favorire il formarsi di raccolta d'acqua stagnante.

A tutti i conduttori di orti, di:

1. eseguire l'annaffiatura diretta, tramite pompa o con contenitore da riempire di volta in volta e da svuotare completamente dopo l'uso;

2. sistemare tutti i contenitori e altri materiali (es. teli di plastica) in modo da evitare la formazione di raccolte d'acqua in caso di pioggia;

3. chiudere appropriatamente e stabilmente con coperchi gli eventuali serbatoi d'acqua.

4. di tenere sgombri le aree da erbacce, sterpi e rifiuti di ogni genere, in modo da impedire lo scarico di immondizie e di altri rifiuti e sistemandoli inoltre in modo da evitare il ristagno delle acque meteoriche o di qualsiasi altra provenienza.

Ai proprietari e responsabili o ai soggetti che comunque ne abbiano l'effettiva disponibilità di depositi e attività industriali, artigianali e commerciali, con particolare riferimento alle attività di rottamazione e in genere di stoccaggio di materiali di recupero, gestione rifiuti, giardini botanici e vivai, di:

1. procedere a una costante e programmata disinfestazione larvicida preventiva, l'eventuale disinfestazione adulticida con la manifesta presenza di zanzare, delle superfici interessate da dette attività, a partire dalla stagione primaverile sino al mese di ottobre con riferimento alle modalità di disinfestazione, si rimanda alle modalità sopra menzionate.

2. adottare tutti i provvedimenti efficaci a evitare che i materiali permettano il formarsi di raccolte d'acqua, quali a esempio lo stoccaggio dei materiali al coperto, oppure la loro sistemazione all'aperto ma con copertura tramite telo impermeabile fissato e ben teso onde impedire raccolte d'acqua in pieghe e avvallamenti, oppure svuotamento delle raccolte idriche dopo ogni pioggia;

3. coprire ermeticamente o con reti a maglia fitta tutti i contenitori per la raccolta dell'acqua (bidoni, fusti, annaffiatoi, secchi, bacinelle, cisterne, vasche, serbatoi ecc.) ed evitare la formazione di ristagni d'acqua meteorica e occasionale;

4. assicurare, nei riguardi dei materiali stoccati all'aperto per i quali non siano applicabili i



provvedimenti di cui sopra, trattamenti di disinfestazione dei potenziali focolai larvali da praticare entro 5 giorni da ogni precipitazione atmosferica.

Ai gestori di depositi, anche temporanei, di copertoni per attività di riparazione, rigenerazione e vendita e ai detentori di copertoni in generale, di:

1. stoccare i copertoni, dopo averli svuotati di eventuali raccolte d'acqua al loro interno, al coperto o in containers dotati di coperchio o, se all'aperto, proteggerli con teli impermeabili in modo tale da evitare raccolte d'acqua sui teli stessi;
2. svuotare i copertoni da eventuali residui di acqua accidentalmente rimasta al loro interno, prima di consegnarli alle imprese di smaltimento, di rigenerazione e di commercializzazione.
3. di provvedere alla disinfestazione degli pneumatici privi di copertura con cadenza periodica, a partire dalla stagione primaverile e sino al mese di ottobre.

Ai responsabili dei cantieri, di:

1. evitare raccolte di acqua in bidoni e altri contenitori; qualora l'attività richieda la disponibilità di contenitori con acqua, questi debbono essere dotati di copertura ermetica, oppure debbono essere svuotati completamente con periodicità non superiore a 5 giorni;
2. sistemare i materiali necessari all'attività e quelli di risulta in modo da evitare raccolte d'acqua;
3. provvedere, in caso di sospensione dell'attività del cantiere, alla sistemazione di tutti i materiali presenti in modo da evitare raccolte di acque meteoriche.
4. di procedere alla disinfestazione larvicida preventiva e all'eventuale disinfestazione adulticida, con la manifesta presenza di zanzare, delle aree interessate dall'attività a partire dalla stagione primaverile sino al mese di ottobre; con riferimento alle modalità di disinfestazione, si rimanda alle modalità sopra menzionate.

Alle Aziende agricole e zootecniche e a chiunque detenga animali per allevamento:

1. di curare il perfetto stato di efficienza di tutti gli impianti idrici allo scopo di evitare raccolte, anche temporanee, di acqua stagnante;
2. di procedere alla disinfestazione larvicida preventiva e all'eventuale disinfestazione adulticida con la manifesta presenza di zanzare; con riferimento alle modalità di disinfestazione, si rimanda alle modalità sopra menzionate.

All'interno dei cimiteri, qualora non sia disponibile acqua trattata con prodotti larvicidi, i vasi portafiori devono essere riempiti con sabbia umida, al posto dell'acqua. In caso di utilizzo di fiori finti il vaso dovrà essere comunque riempito di sabbia, se collocato all'aperto.

DISPONE

Che all'esecuzione, alla vigilanza sull'osservanza delle disposizioni della presente ordinanza, all'accertamento e all'irrogazione di eventuali sanzioni provvedono, per quanto di competenza, il Corpo di Polizia Municipale, ogni altro agente o ufficiale di Polizia Giudiziaria a ciò abilitato dalle disposizioni vigenti, nonché le Autorità Sanitarie.

DISPONE ALTRESÌ

Che in presenza di casi sospetti e accertati di Chikungunya/Dengue/Zika/West Nile Disease o di situazioni di infestazioni localizzate di particolare consistenza con associati rischi sanitari, in particolare nelle aree circostanti siti sensibili privati o pubblici quali scuole, ospedali, strutture per anziani, immobili di culto e simili, il Comune provvederà ad effettuare direttamente trattamenti adulticidi, larvicidi e di rimozione di focolai larvali in aree pubbliche e private provvedendo, se del caso, con separate ed ulteriori ordinanze contingibili e urgenti volte ad ingiungere l'effettuazione di detti



trattamenti nei confronti di destinatari specificatamente individuati.

### AVVERTE

La sanzione per l'inosservanza alle presenti norme, prevista dall'art. 1 bis delle Norme Finali del Regolamento Locale d'Igiene, è determinata in un minimo di Euro 150,00 e un massimo di Euro 500,00. La presente Ordinanza diverrà immediatamente esecutiva con la pubblicazione all'Albo Pretorio e ne sarà data ampia diffusione alla cittadinanza mediante il sito internet comunale e negli spazi riservati alle affissioni, nonché, a mezzo posta, ai soggetti destinatari del presente provvedimento.

Avverso il presente provvedimento è ammesso in alternativa:

- ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio, ai sensi del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199.

**IL SINDACO**  
Giuseppe Sala  
*F.to digitalmente*



Direzione Verde e Ambiente Area Risorse Idriche e Igiene Ambientale

### ORDINANZA SINDACALE

**OGGETTO:** DIFFUSIONE DELLE PIANTE DI “AMBROSIA ARTEMISIIFOLIA” NEL TERRITORIO CITTADINO VIGILANZA ED INTERVENTI DI SFALCIO 2024.

**VALIDITA':** dal 22/07/2024 fino al 31/08/2024

### IL SINDACO

Rilevata la presenza nel territorio cittadino della pianta denominata *Ambrosia Artemisiifolia*, in modo particolare nelle aree verdi incolte o abbandonate, lungo le banchine stradali e autostradali, sulle rotatorie e spartitraffico, negli argini dei corsi d'acqua, nelle massicciate ferroviarie, nelle aree adiacenti a ferrovie o tramvie e nelle terre smosse dei cantieri (non solo edili ma anche quelli delle opere di viabilità), nelle aree industriali dismesse e in generale in tutte quelle abbandonate, e nelle aree dedicate a verde pubblico (parchi, giardini..);

Rilevato che il polline di ambrosia è fortemente allergenico e può essere fonte di sintomatologie asmatiche con serie ripercussioni sull'apparato respiratorio;

Rilevato altresì che, provvedendo allo sfalcio delle aree infestate nei periodi antecedenti la fioritura della pianta, ossia prima della maturazione delle infiorescenze maschili che producono polline allergizzante, si può ridurre in modo significativo la diffusione del polline stesso, determinando altresì una notevole riduzione del numero di piante;

Vista la nota n. 107197/24 di Registro Ufficiale datata 06/06/2024 - Prot. 10/06/2024.0325639.E, con la quale la ATS Città Metropolitana di Milano, in ottemperanza all'invito di Regione Lombardia (prot. G1.2024.0018470 del 17/05/2024), in considerazione della rilevanza di sanità pubblica della pollinosi in questione, ha rinnovato l'invito alle Amministrazioni comunali a porre in atto tutti i provvedimenti di competenza per contribuire in modo efficace alla realizzazione delle necessarie azioni di prevenzione;



Visti i documenti di indirizzo (allegati alla suddetta nota ed alla presente ordinanza) in cui sono indicate le misure di prevenzione e i metodi per il contenimento dell'*Ambrosia Artemisiifolia* tra cui, in particolare, la possibilità di eseguire:

- nelle aree urbane due sfalci, di cui il primo alla fine di luglio ed il secondo verso la fine di agosto;
- nelle aree agricole, sulla base di un'attenta osservazione delle condizioni in campo, un singolo intervento nella prima metà di agosto, salvo un ulteriore intervento all'inizio di settembre qualora la stagione climatica dovesse favorire un eccessivo ricaccio con fioritura successiva;

Valutata la necessità di adottare specifica ordinanza sindacale contingibile e urgente a tutela della salute pubblica;

Visto l'art. 2.2.1 del Regolamento Locale di Igiene;

Visto l'art. 50, comma 5, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

## **ORDINA**

ai proprietari e/o conduttori di aree agricole, ai proprietari e/o concessionari di aree verdi urbane incolte e di aree industriali dismesse, ai responsabili di cantieri edili, ai responsabili dell'ANAS - Compartimento Regionale per la viabilità, ai responsabili della società Autostrade S.p.A. delle società ed enti che gestiscono le reti ferroviarie e viarie, ai proprietari/manutentori delle banchine stradali e autostradali, nonché ai proprietari e/o concessionari di aree o porzioni di territorio con possibile presenza di vegetazione infestante, ciascuno per le rispettive competenze, di vigilare, a partire dall'emanazione del presente provvedimento, sull'eventuale presenza di *Ambrosia Artemisiifolia* sulle aree di loro pertinenza ed, in caso di riscontrata presenza, eseguire interventi di manutenzione e pulizia che prevedano:

### **aree urbane**

due sfalci nei seguenti periodi, assicurando comunque la completa eliminazione delle piante con abbozzi di infiorescenza:

1° sfalcio: tra il 22 e il 31 luglio;

2° sfalcio: tra il 20 ed il 31 agosto;

inoltre per i terreni con destinazione d'uso stabile (es. piste ciclabili, svincoli e bordure stradali/autostradali, aree limitate a piazzale di sosta, percorsi di salute..), il contenimento di "Ambrosia" può essere assicurato dall'inerbimento delle superfici finalizzato alla realizzazione di prati stabili a bassa manutenzione (massimo 2 sfalci all'anno con rimozione della biomassa) e pertanto si consiglia l'impiego di fiorume autoctono (miscuglio raccolto direttamente in natura) o miscele di sementi autoctone in purezza (anche il 99% di efficacia) e per un risultato ottimale, l'inerbimento deve essere effettuato nella stagione autunnale; in alternativa, potrà essere utilizzata la pacciamatura, che presenta buoni risultati (anche il 100% di efficacia) su superfici limitate, oppure l'estirpamento, consigliato in letteratura in aree con poche piante di ambrosia. Per questi due sistemi di contenimento, le relative operazioni dovranno essere effettuate entro il 31 luglio;

### **aree agricole**

sulla base di un'attenta osservazione delle condizioni in campo, effettuare un intervento di sfalcio da effettuarsi nella prima metà di agosto ed un eventuale ulteriore intervento all'inizio di settembre, qualora la stagione climatica dovesse favorire un eccessivo ricaccio con fioritura successiva. In alternativa potrà essere effettuato il diserbo, utilizzando diserbanti a basso impatto ambientale e scarso effetto residuale, oppure la pacciamatura, l'estirpazione, l'aratura e la discatura (erpatura con erpice a dischi), purché praticate su suoli in tempera (cioè, con un ottimale tenore di umidità dei suoli) con piante di ambrosia alte non più di 30 cm.

Ribadendo che, in ogni caso, dovrà essere assicurata comunque la completa eliminazione delle piante con abbozzi di infiorescenza;

### **INVITA**

la cittadinanza a:

- eseguire una periodica e accurata pulizia da ogni tipo di erba presente negli spazi aperti (cortili, parcheggi, marciapiedi interni, etc.) di propria pertinenza;
- curare i propri terreni provvedendo all'eventuale semina di colture intensive semplici, come prato inglese, trifoglio, etc. che, agendo da antagonisti, impediscono lo sviluppo di *Ambrosia Artemisiifolia*

Si avverte che in caso di inadempienza si procederà, previa diffida e senza pregiudizio per l'azione penale per i reati accertati, all'esecuzione d'ufficio delle opere ordinate, con successiva azione di rivalsa sui soggetti obbligati per il recupero delle spese sostenute, secondo le modalità in uso.

La sanzione per l'inosservanza alla presente ordinanza, come previsto dall'art. 1-bis delle norme finali del Regolamento Locale d'Igiene, è determinata sino al limite massimo di € 500,00.

Si dà atto che il presente provvedimento sarà pubblicato per giorni 30 all'Albo Pretorio del Comune di Milano e sul sito internet del Comune di Milano [www.comune.milano.it](http://www.comune.milano.it).

Avverso il presente atto è ammesso ricorso al T.A.R. della Lombardia, ai sensi e nei termini previsti dal D. Lgs. n. 104 del 02 luglio 2010 e s.m.i. ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971 n.1199, entro 120 giorni dalla pubblicazione del provvedimento

**IL SINDACO**  
Giuseppe Sala  
*F.to digitalmente*



Class.2.3.5



Parabiago, 06 GIU. 2024

Ai Sindaci  
ATS Città Metropolitana di Milano

### Oggetto: Misure di prevenzione della pollinosi da Ambrosia.

I disturbi legati alla presenza stagionale di pollini nell'aria, generalmente indicati come raffreddore da fieno, allergia ai pollini o più appropriatamente rinite allergica, interessano un'estesa percentuale della popolazione (fino al 15-20%). La rinite allergica è spesso associata all'asma allergica, sia nei bambini che negli adulti. L'asma, nelle sue forme da moderata a grave, richiede cure quotidiane e, in quanto patologia polmonare cronica, è fattore predisponente per malattie gravi.

In questo contesto, l'Ambrosia ricopre un ruolo rilevante dal punto di vista di impatto sulla salute umana; i sintomi di natura allergica che provoca (nasali, oculari e asma), possono essere anche particolarmente invalidanti.

I dati di letteratura evidenziano, infatti, come l'Ambrosia rappresenti una importante causa di pollinosi con elevati costi diretti e indiretti associati. Pertanto il Sistema Sanitario Regionale è da tempo impegnato in azioni di prevenzione coordinate con vari stakeholder, sia a livello locale che a livello europeo. In particolare, ATS della Città Metropolitana di Milano, dopo aver partecipato al progetto SMARTER – (Sustainable management of *Ambrosia artemisiifolia* in Europe) è tuttora coinvolta nel tavolo di lavoro europeo che si occupa di normare l'attività di monitoraggio aerobiologico, che rappresenta un importante strumento di prevenzione delle pollinosi in generale.

Regione Lombardia ritiene pertanto attuale e di primaria importanza continuare a realizzare misure di contrasto alla diffusione dell'Ambrosia, al fine di limitare possibili cause che possano influire negativamente sulla salute dei cittadini. Con la nota prot. G1.2024.0018470 del 17/05/2024 ha quindi rinnovato l'invito alle ATS ad erogare le attività di prevenzione delle allergopatie in modo sistematico, attraverso un approccio integrato e un controllo efficace a tutti i livelli.

Con l'occasione dell'implementazione del Sistema Regionale Prevenzione Salute (SRPS), ha inoltre dato indicazioni alle ATS per l'attivazione di nuove stazioni di monitoraggio aerobiologico e per la riattivazione di quelle che, causa emergenza COVID, sono state

Sistema Socio Sanitario

Regione  
LombardiaATS Milano  
Città Metropolitana

purtroppo dismesse. Tali indicazioni sono in corso di realizzazione da parte delle ATS. Sono riprese, inoltre, le attività del "Gruppo di lavoro monitoraggio aerobiologico" (DDGW n. 9271 del 26.06.2019), al fine di uniformare gli strumenti di comunicazione (bollettini settimanali del polline), utili per gli interventi di prevenzione delle allergopatie realizzate dai Servizi di Igiene e Sanità Pubblica.

Alla luce di quanto sopra esposto, si invitano le Amministrazioni Comunali a porre in atto tutti i provvedimenti di competenza, per contribuire in modo efficace alla realizzazione di adeguate azioni di prevenzione.

Si inviano pertanto due documenti di indirizzo, "Misure di prevenzione della pollinosi da Ambrosia" (All.1) e "Allegato tecnico 2023" (All.2), che si chiede cortesemente di divulgare ai Vostri Uffici Comunali. Si specifica che i metodi di contenimento indicati nell'All.2 sono stati aggiornati da Regione Lombardia nel 2017.

Confidando nella Vostra collaborazione ed a disposizione per ogni eventuale chiarimento si porgono distinti saluti.

Il Direttore Generale

Walter Bergamaschi



All.

- Allegato 1 - Misure di prevenzione della pollinosi da ambrosia
- Allegato 2 - Allegato tecnico 2023

Visto: Il Direttore Sanitario Anna Lisa Fumagalli

Visto: Il Direttore Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria Martino Faccini

Il Responsabile del procedimento: Il Direttore SC ISP Malra Bonini

---

**AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO**  
 Dipartimento Igiene e Prevenzione Sanitaria - SC Igiene e Sanità Pubblica  
 Via Spagliardi, 19 - Parabiago (MI) - 20015  
 Tel. 02-8578.4132/4179/5668 - Fax 02-8578.2765  
 e-mail: [sisp@ats-milano.it](mailto:sisp@ats-milano.it) - PEC: [dipartimentoprevenzione@pec.ats-milano.it](mailto:dipartimentoprevenzione@pec.ats-milano.it)  
 Sede Legale: Milano, 20122, Corso Italia 52 - Codice fiscale e P.IVA 09320520969





Regione Lombardia - Giunta  
DIREZIONE GENERALE WELFARE  
PREVENZIONE  
PREVENZIONE SANITARIA DA RISCHI AMBIENTALI, CLIMATICI E  
LAVORATIVI

Piazza Città di Lombardia n.1  
20124 Milano  
Tel 02 6769.1

[welfare@pec.regione.lombardia.it](mailto:welfare@pec.regione.lombardia.it)

ATS DELL'INSUBRIA  
Email: [protocollo@pec.ats-insubria.it](mailto:protocollo@pec.ats-insubria.it)

ATS DELLA BRIANZA  
Email: [protocollo@pec.ats-brianza.it](mailto:protocollo@pec.ats-brianza.it)

ATS DELLA MONTAGNA  
Email: [protocollo@pec.ats-montagna.it](mailto:protocollo@pec.ats-montagna.it)

ATS BERGAMO  
Email: [protocollo@pec.ats-bg.it](mailto:protocollo@pec.ats-bg.it)

ATS BRESCIA  
Email: [protocollo@pec.ats-brescia.it](mailto:protocollo@pec.ats-brescia.it)

ATS DELLA CITTA' METROPOLITANA DI  
MILANO  
Email: [protocollogenerale@pec.ats-milano.it](mailto:protocollogenerale@pec.ats-milano.it)

ATS PAVIA  
Email: [protocollo@pec.ats-pavia.it](mailto:protocollo@pec.ats-pavia.it)

ATS DELLA VAL PADANA  
Email: [protocollo@pec.ats-valpadana.it](mailto:protocollo@pec.ats-valpadana.it)

**Oggetto: Prevenzione delle allergopatie da Ambrosia in Lombardia.**

I disturbi legati alla presenza stagionale di pollini nell'aria, generalmente indicati come raffreddore da fieno, allergia ai pollini o più appropriatamente rinite allergica, interessano un'estesa percentuale della popolazione (fino al 15-20%). La rinite allergica è spesso associata all'asma allergica, sia nei bambini che negli adulti. L'asma, nelle sue forme da moderata a grave, richiede cure quotidiane e, in quanto patologia polmonare cronica, è fattore predisponente per malattie gravi. È quindi sempre attuale e di primaria importanza continuare a realizzare misure di contrasto alla diffusione dell'Ambrosia, al fine di limitare possibili cause che possano influire negativamente sulla salute dei cittadini, con particolare riferimento all'apparato respiratorio. Di seguito sono riportate le concentrazioni giornaliere massime di polline di Ambrosia e le quantità totali stagionali (pollini/m<sup>3</sup>) rilevate nel 2023 dalle stazioni di monitoraggio aerobiologico lombarde. I dati rilevati evidenziano che le aree maggiormente infestate sono ancora la zona a nord, nord-ovest di Milano e la zona sud della provincia di Varese.

Stazione di monitoraggio	Milano	Magenta	Busto Arsizio	Rho	Legnano	Deslo	Sondrio
Concentrazione giornaliera massima (pollini/m <sup>3</sup> ) Anno 2023	30	134	255	71	787	92	1
Quantitativo stagionale (pollini/m <sup>3</sup> ) Anno 2023	469	1718	1764	916	3344	1009	9

Per quanto riguarda la stagione pollinica 2023, si è riscontrato un generale cospicuo incremento dei livelli di polline rispetto al 2022. Complessivamente, da quando si è diffuso il coleottero *Ophraella communa*, introdotto accidentalmente in Lombardia nel 2013 e che si ciba preferenzialmente di Ambrosia impedendone quindi la fioritura e la produzione di polline, si è registrato un trend in diminuzione dei livelli di polline di Ambrosia. Tuttavia, negli ultimi anni si è assistito ad una diminuzione della presenza di questo insetto con un parallelo incremento della pianta e del suo polline.

A conferma dell'impegno della scrivente Direzione Generale, in occasione dell'implementazione del Sistema Regionale Prevenzione Salute (SRPS) sono state date indicazioni alle ATS per l'attivazione di nuove stazioni di monitoraggio aerobiologico e per la riattivazione di quelle che, causa emergenza COVID, sono state purtroppo dismesse. Tali indicazioni sono in corso di realizzazione da parte delle ATS.

Sono riprese, inoltre, le attività del "Gruppo di lavoro monitoraggio aerobiologico" (DDGW n. 9271 del 26.06.2019), al fine di uniformare gli strumenti di comunicazione (bollettini settimanali del polline), utili per gli interventi di prevenzione delle allergopatie realizzate dai Servizi ISP.

Il "bollettino del polline", elaborato grazie all'attività delle stazioni di monitoraggio aerobiologico lombarde e disponibile sui siti web delle ATS, è infatti un importante strumento di riferimento per i cittadini per l'adozione di adeguati comportamenti preventivi e di supporto al personale medico specialistico nella diagnosi delle allergopatie e nella prescrizione della terapia a beneficio del paziente.

Nel confermare gli indirizzi operativi funzionali del documento inviato nel 2023 (allegato alla presente comunicazione), si rinnova l'invito ai competenti Servizi del Dipartimento IPS ad erogare le attività di prevenzione delle allergopatie in modo sistematico, attraverso un approccio integrato e un controllo efficace a tutti i livelli.

Cordiali saluti

La Dirigente  
NICOLETTA CORNAGGIA

Allegato\_tecnico\_2023.pdf

Referente per l'istruttoria della pratica: FRANCESCA PREGNOLATO Tel. 02/6765.2915

**From:** welfare@pec.regione.lombardia.it  
**Sent:** 17/05/2024 08:48  
**To:** protocollo generale@pec.ats-milano.it  
**Subject:** PREVENZIONE DELLE ALLERGOPATIE DA AMBROSIA IN LOMBARDIA.  
**Attachments:** Segnatura.xml, RL\_RLAOOG1\_2024\_4385.pdf.p7m, Allegato\_tecnico\_2023.pdf

REGIONE LOMBARDIA - GIUNTA

WELFARE

Nostri riferimenti interni:  
Protocollo numero G1.2024.0018470 del 17/05/2024 08:45  
Firmato digitalmente da NICOLETTA CORNAGGIA

Elenco allegati:  
RL\_RLAOOG1\_2024\_4385.pdf.p7m  
Allegato\_tecnico\_2023.pdf

I documenti allegati alla presente e-mail con estensione .p7m (formato PKCS#7) sono firmati digitalmente in conformità al DPCM 13/01/2004 e Delib. CNIPA 4/2005. Per visualizzare, stampare, esportarne il contenuto e per verificarne la firma è necessario disporre di uno specifico software. Un elenco dei software di verifica disponibili gratuitamente per uso personale è presente al seguente indirizzo:  
<http://www.agid.gov.it/identita-digitali/firme-elettroniche/software-verifica>



## ALLEGATO TECNICO 2023

METODI PER IL CONTENIMENTO DI *Ambrosia artemisiifolia*

Le sperimentazioni condotte dal 2005 al 2008 e nel 2014-2015 hanno evidenziato che è possibile contenere *Ambrosia artemisiifolia* utilizzando più metodi. La scelta del metodo da adottare si deve basare sull'osservazione in campo della pianta, il grado di diffusione e lo stadio di crescita, la tipologia del terreno su cui si deve intervenire e le attrezzature disponibili.

Per contenere la diffusione spontanea di *Ambrosia artemisiifolia*, è fondamentale evitare la permanenza di aree con suolo nudo e/o con copertura erbacea rada per periodi prolungati, soprattutto nei mesi tra aprile e luglio. Questo principio di massima è valido sia per aree incolte, abbandonate o marginali, sia per aree soggette a movimentazione di terra in relazione ad attività agricole o di cantiere.

Si ricorda che *Ambrosia artemisiifolia* è inserita nella Lista Nera ai sensi della L.R. 10/2008, Art. 1 comma 3, quale specie alloctona vegetale oggetto di monitoraggio, contenimento o eradicazione.

Metodi applicabili sia in ambito urbano che in ambito agricolo**Sfalcio**

Da prove ripetute nei primi quattro anni di sperimentazione, è emerso che è possibile diminuire il numero degli interventi rispetto ai tre previsti dall'O.R. 25522 del 1999 ed in particolare che con due sfalci, oppure con uno solo effettuato in base allo stadio di sviluppo della pianta, si ottengono risultati sostanzialmente identici a quelli ottenuti con tre sfalci e si mantiene un buon livello di contenimento anche a settembre, successivamente al periodo di picco pollinico. Ciò consente quindi anche un risparmio di risorse economiche.

Lo sfalcio risulta essere il metodo più facilmente praticabile su diverse tipologie di terreno. Presenta generalmente un'ottima efficacia (mediamente maggiore del 97%), in quanto determina una notevole riduzione del numero di piante di *Ambrosia artemisiifolia* e di infiorescenze per pianta. I fattori determinanti il risultato degli interventi sono, oltre al tipo di macchina utilizzata e all'altezza di taglio, il numero e l'epoca degli interventi e lo stadio fenologico dell'infestante. In particolare il numero e l'epoca dei tagli necessari per ottenere un buon effetto di contenimento risente dell'andamento climatico di ogni anno e quindi dello stadio di sviluppo della pianta. Lo sfalcio deve essere eseguito quando buona parte delle piante di *Ambrosia artemisiifolia* si trova nello stadio che precede la fioritura, cioè prima della maturazione delle infiorescenze maschili, che producono polline allergizzante. Deve essere infatti effettuato assolutamente prima dell'emissione di polline. Lo sviluppo delle infiorescenze inizia generalmente nel mese di luglio ed i picchi d'emissione di polline si verificano tra la fine di agosto ed i primi di settembre. Bisogna intervenire su piante mediamente alte 30 cm, con un'altezza di taglio più bassa possibile.

La scelta del periodo di intervento e del numero di interventi deve essere quindi fatta sulla base di un'attenta osservazione delle condizioni in campo, intervenendo prima della fioritura. Seguendo questo criterio, più facilmente applicabile in ambito agricolo, può essere sufficiente un singolo intervento da effettuarsi nella prima metà di agosto. Eventualmente all'inizio di settembre sarebbe ancora possibile sfalciare ulteriormente se la stagione climatica dovesse favorire un eccessivo ricaccio con fioritura successiva. Il momento utile per lo sfalcio è indicato da una popolazione di *Ambrosia* in cui nella maggior parte delle piante appaiono gli abbozzi delle infiorescenze (1-2 cm). Se l'intervento viene programmato in base all'individuazione di questa fase, l'agricoltore dispone del tempo utile (10-15 giorni) per intervenire su tutta la superficie aziendale prima che le infiorescenze si allungino e diventino mature rilasciando polline. Un intervento troppo tardivo sarebbe dannoso favorendo addirittura la dispersione di polline.

Cautelativamente quindi si propone di intervenire su piante con abbozzi delle infiorescenze [alcuni esempi di immagini sono disponibili sul sito di Regione Lombardia<sup>1</sup> e del Centro Flora Autoctona<sup>2</sup>].

Una indicazione di taglio più legata invece al **calendario**, è facilmente applicabile in **ambito urbano**, lungo i bordi/cigli stradali ed i margini delle grandi opere di viabilità in corso di costruzione e peraltro probabilmente più consona alle esigenze delle Amministrazioni Comunali. Tale indicazione prevede due sfalci: il primo alla fine di luglio, indicativamente nell'ultima settimana, per evitare di raggiungere livelli di polline capaci di provocare allergia già nei primi giorni di agosto e quello successivo, verso la fine di agosto (alla fine della seconda decade o al massimo all'inizio della terza), per contenere i ricacci o le nuove piante sviluppatesi nel frattempo.

#### Inerbimento permanente

Per terreni con destinazione d'uso stabile (es. piste ciclabili, svincoli e bordure stradali/autoradali, aree limitrofe a piazzole di sosta, percorsi salute, ecc.), il contenimento di *Ambrosia* può essere assicurato dall'inerbimento delle superfici finalizzato alla realizzazione di prati stabili a bassa manutenzione (massimo 2 sfalci all'anno con rimozione della biomassa). Questo metodo presenta una efficacia del 99%. I miscugli da preferire sono quelli autoctoni ricchi di specie, in quanto è stato dimostrato che maggiore è la biodiversità del miscuglio, maggiore è l'efficacia del contenimento di *Ambrosia*. Pertanto si consiglia l'impiego di fiorume autoctono (miscuglio raccolto direttamente in natura) o miscele di sementi autoctone in purezza. In alternativa possono essere utilizzati anche miscugli commerciali di specie foraggere per la costituzione di prati da fieno, sebbene siano in genere caratterizzati da minor ricchezza floristica. Per un risultato ottimale, l'inerbimento deve essere effettuato nella stagione autunnale.

#### Trinciatura

La trinciatura può dare risultati buoni ma variabili (dall'85 al 95% di efficacia) in funzione dell'altezza dell'infestante al momento dell'intervento e del tipo di attrezzatura impiegata. Buoni risultati si ottengono con frequenze elevate di intervento. In ogni caso, indipendentemente dall'altezza è consigliabile intervenire sempre su piante con abbozzi di infiorescenze.

#### Diserbo

L'utilizzo degli erbicidi deve essere effettuato nel rispetto:

- del Decreto Legislativo 14 agosto 2012, n. 150, "Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi";
- del Decreto 22 gennaio "Adozione del Piano di Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari ai sensi dell'articolo 6 del Decreto Legislativo 14 agosto 2012, n. 150";
- della DGR X/3233 del 6 marzo 2015 "Approvazione delle linee guida per l'applicazione in Lombardia del Piano di Azione Nazionale (PAN) per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari";

Gli interventi erbicidi possono essere effettuati, nel rispetto della vigente normativa, con prodotti fitosanitari a base di glifosate, acido pelargonico e Flazasulfuron. Nella tabella seguente sono riportate alcune indicazioni di impiego.

Sostanza attiva	Epoca di impiego	Note
Glifosate	Ambrosia in vegetazione, intervenire preferibilmente con l'altezza della pianta tra 20 e 40 cm	- Ai sensi del Decreto del Ministero della Salute del 9 agosto 2016 è vietato l'utilizzo di glifosate nelle zone frequentate da gruppi vulnerabili così come individuate nel

<sup>1</sup> [http://www.regione.lombardia.it/wps/wcm/connect/75c17d0b-bf07-4b0a-ace9-22113ca29e80/Valentino+ambrosia\\_2017.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=75c17d0b-bf07-4b0a-ace9-22113ca29e80](http://www.regione.lombardia.it/wps/wcm/connect/75c17d0b-bf07-4b0a-ace9-22113ca29e80/Valentino+ambrosia_2017.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=75c17d0b-bf07-4b0a-ace9-22113ca29e80)  
<sup>2</sup> [http://www.biodiversita.lombardia.it/index.php?option=com\\_content&view=article&id=190&Itemid=850](http://www.biodiversita.lombardia.it/index.php?option=com_content&view=article&id=190&Itemid=850)

		Decreto Legislativo 14 agosto 2012, n. 150; <ul style="list-style-type: none"> <li>- Divieto dei prodotti fitosanitari contenenti glifosate con il coformulante ammina di sego polietossilata (verificare eventuali giacenze);</li> <li>- Rispettare gli impieghi di glifosate così come riportato dalla DGR XI/1376/2019.</li> </ul>
Acido pelargonico	Ambrosia in vegetazione, intervenire preferibilmente con l'altezza della pianta tra 20 e 40 cm	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Utilizzare formulazioni specifiche per gli impieghi extra agricoli;</li> <li>- Disponibili anche formulazioni pronte all'uso.</li> </ul>
Flazasulfuron	Intervenire a metà aprile, oppure ad ottobre	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Prodotto residuale;</li> <li>- Utilizzare formulazioni specifiche per gli impieghi extra agricoli.</li> </ul>

Si ricorda che tutti i prodotti fitosanitari devono essere utilizzati nel pieno rispetto delle indicazioni riportate in etichetta e che le attrezzature utilizzate per la distribuzione, in accordo con quanto previsto dalla DGR XI/1376/2019, devono essere annualmente tarate presso un centro regolarmente autorizzato.

#### Metodi applicabili preferenzialmente in ambito urbano

##### **Pacciatura**

La pacciatura presenta buoni risultati (anche il 100% di efficacia) ed è utile nel contenimento di superfici limitate. È un metodo a basso impatto ambientale e può consentire il riutilizzo di sottoprodotti organici, come foglie, paglia, cippato di legno, corteccia tritata; può essere effettuata anche con i residui degli sfalci effettuati precedentemente alla fioritura. Altri materiali con cui è possibile effettuare la copertura del terreno sono appositi teli in plastica.

##### **Estirpazione**

È il metodo consigliato in letteratura in caso di aree con poche piante di *Ambrosia artemisiifolia*, perché consente l'eradicazione pressoché totale dell'infestazione (ad esempio nelle zone di nuova espansione o nei prati permanenti ove si riscontra la presenza di singole piante).

#### Metodi applicabili in ambito agricolo

Si tratta di metodiche che danno risultati meno certi poiché implicano una maggiore accuratezza nella modalità e nella scelta dell'epoca di intervento.

##### **Aratura e discatura (erpatura con erpice a dischi)**

L'aratura e l'erpatura con erpice a dischi possono dare risultati molto buoni (dal 90 al 99% di efficacia) se praticate su suoli in tempera (cioè con un ottimale tenore di umidità) e con piante di *Ambrosia artemisiifolia* alte non più di 20 cm, per evitare che la lavorazione lasci in superficie porzioni di pianta che sono in grado di continuare a vegetare. Analogamente al metodo del singolo sfalcio effettuato in base alla fase fenologica della pianta, l'aratura consente un buon contenimento che permette con un solo intervento anche a settembre, cioè nel periodo successivo a quello di picco pollinico.





**ORDINANZA SINDACALE**

**OGGETTO :** Ordinanza ai sensi dell'art. 50 comma 7 bis del D. Lgs.18.08.2000 n. 267 in occasione dei concerti che si svolgeranno presso lo stadio "G. Meazza" di Milano (S. Siro) nel periodo dal 2 luglio al 15 luglio 2024.

**VALIDITA':** dal 02/07/2024 fino al 15/07/2024

**IL SINDACO**

**Premesso che:**

nel periodo compreso fra il 2 luglio e il 15 luglio 2024 è previsto lo svolgimento presso lo stadio "G. Meazza" di Milano (S. Siro) di una serie di concerti per i quali si prevede l'affluenza di un notevole numero di spettatori. Il programma prevede i seguenti concerti: nel giorno 2 luglio il concerto del cantante Max Pezzali, nel giorno 4 luglio il concerto del cantante Zucchero, nei giorni 13 e 14 luglio i concerti della cantante Taylor Swift;

**Considerato che:**

in occasione di tali concerti si prevede una notevole affluenza di persone per assistere agli eventi musicali in programma;

**Rilevato che:**

- l'affluenza di un gran numero di persone comporta l'insorgere di problematiche meritevoli della massima attenzione quali quelle indicate di seguito;
- occorre garantire che i concerti si svolgano correttamente contenendo i fenomeni negativi



- connessi alla partecipazione di un alto numero di persone;
- il deposito incontrollato al suolo di bottiglie di vetro e in genere di contenitori di vetro, costituisce un potenziale pericolo per l'incolumità pubblica. Tali contenitori, specie se frantumati possono causare gravi lesioni personali, costituire oggettivo e grave elemento di degrado del decoro urbano, ingenerare, altresì, un senso di non curanza dell'ambiente urbano con ricaduta negativa sulla percezione di sicurezza in determinati luoghi;

**Considerato che:**

per garantire il preminente interesse pubblico della sicurezza si rende indispensabile, nel rispetto del principio di proporzionalità, sottoporre a particolari restrizioni le attività di somministrazione e vendita per asporto di bevande in bottiglie in vetro, contenitori di vetro e lattine, nonché di vendita e somministrazione di bevande superalcoliche all'interno dell'impianto interessato dai predetti eventi e nell'area esterna adiacente allo stesso;

**Ritenuto necessario:**

in occasione degli eventi in oggetto, adottare delle contromisure allo scopo di tutelare la incolumità pubblica dal rischio di un uso a scopo offensivo di bottiglie in vetro, contenitori di vetro, lattine, aste selfie, dispositivi emananti sotto forma di spray o liquidi sostanze urticanti chimiche o naturali, fuochi e artifici pirotecnici, che, se utilizzati in presenza di un gran numero di persone, possono determinare un panico generalizzato e non controllabile;

**Considerato altresì che:**

- all'interno dello stadio "G. Meazza" di Milano (S. Siro) è prevista l'attività di Pubblici Esercizi aperti al pubblico per la somministrazione di alimenti e bevande determinando in tale modo, in occasione dello svolgimento dei concerti un aumento del rischio di abuso nel consumo di bevande superalcoliche con conseguente pericolo per la sicurezza pubblica;
- i sopra descritti comportamenti costituiscono, peraltro, violazione di diverse norme del Regolamento Comunale di Polizia Urbana, del Regolamento Comunale d'Igiene e del Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati per la tutela del decoro e dell'igiene ambientale;

**Ravvisata** dunque la necessità di adottare appropriate contromisure a tutela dell'incolumità pubblica a garanzia della fruibilità in condizioni di maggiore sicurezza delle aree interessate dai concerti, nel rispetto, oltretutto, della tranquillità e del riposo dei residenti, della tutela dell'ambiente e del patrimonio culturale dello stadio Meazza e delle aree limitrofe;

**Dato atto** della sperimentata positiva efficacia delle misure già adottate in altri eventi pubblici con le stesse criticità, particolarmente in termini di:

- contenimento dei problemi di igiene e pulizia dei luoghi;
- incremento della consapevolezza e sensibilità sociale, particolarmente nei giovani, in ordine alle esigenze di corretta fruizione degli spazi urbani, delle strutture e dei beni culturali interessate dagli eventi;

**Ritenuto necessario** intervenire con appropriate misure per assicurare la salvaguardia del

luogo e al contenimento degli inconvenienti e degli abusi sopra descritti, non solo con interventi di safety, con la comminazione delle previste sanzioni, ma anche con opportune e specifiche misure preventive, finalizzate a vietare la distribuzione e la presenza di bottiglie di vetro, contenitori in vetro, lattine, dispositivi emananti sotto forma di spray o liquidi sostanze urticanti chimiche o naturali, fuochi e artifici pirotecnici, e ad evitare l'abuso nel consumo di bevande superalcoliche;

**Ritenuto**, quindi, di adottare a tutela della pubblica incolumità e della sicurezza delle persone dalle ore 09.00 del 2 luglio 2024 alle ore 03.00 del 3 luglio 2024; dalle ore 09.00 del 4 luglio 2024 alle ore 03.00 del 5 luglio 2024; dalle ore 09.00 del 13 luglio 2024 alle ore 03.00 del 14 luglio 2024; dalle ore 09.00 del 14 luglio 2024 alle ore 03.00 del 15 luglio 2024; misure preventive al fine di garantire la regolarità delle manifestazioni musicali che si terranno all'interno dello stadio "G. Meazza" di Milano (S. Siro) nonché nelle vie limitrofe all'impianto;

#### **Visti:**

- la Circolare del Ministero dell'interno n. 555/OP/0001991/2017/1 del 07/06/2017;
- il Decreto Legislativo n. 267/2000 con particolare riferimento all'art. 50 comma 7bis e comma 7bis 1;
- il D.L. n. 14 del 20/02/2017 convertito con modificazioni dalla Legge 18 aprile 2017, n. 48;
- il D.L. n. 113 del 4/10/2018 convertito con modificazioni dalla Legge 1 dicembre 2018 n.132;
- il R.D. 18 giugno 1931, n. 773;
- il R.D. 6 maggio 1940 n. 635;
- la Legge 25 agosto 1991, n. 287;
- la Legge 24 novembre 1981, n. 689;
- la Legge Regionale 2 febbraio 2010 n. 6 e la D.G.R. n° VIII/ 6495/2008;
- la Legge Regionale 30 aprile 2009 n. 8;
- il vigente Regolamento Comunale di Polizia Urbana;
- il vigente Regolamento Comunale per la disciplina del commercio su aree pubbliche.

#### **ORDINA**

**dalle ore 09.00 del 2 luglio 2024 alle ore 03.00 del 3 luglio 2024;**  
**dalle ore 09.00 del 4 luglio 2024 alle ore 03.00 del 5 luglio 2024;**  
**dalle ore 09.00 del 13 luglio 2024 alle ore 03.00 del 14 luglio 2024;**  
**e**  
**dalle ore 09.00 del 14 luglio 2024 alle ore 03.00 del 15 luglio 2024;**

**a) nella zona esterna adiacente lo stadio "G. Meazza" di Milano (S. Siro) delimitata come segue:**

- **Piazzale Lotto**
- **Viale Caprilli**
- **Piazzale dello Sport**
- **Via Achille**
- **Via Tesio**
- **Via Harar**
- **Piazza Axum**
- **Via Capecelatro nel tratto compreso tra Piazza Axum e Via Pessano**

- **Via Piccolomini**
- **Via Rembrandt**
- **Via Diomede**
- **Via Ippodromo**

**il divieto di somministrazione e di vendita di bevande superalcoliche, sia in forma fissa che ambulante, nonché la vendita per asporto di bevande in bottiglie di vetro, contenitori in vetro e lattine.**

**Resta consentita agli esercizi pubblici (bar, ristoranti, etc.) per il solo servizio al tavolo la somministrazione e la vendita di bevande superalcoliche, fermo restando il divieto di asportazione di qualsiasi bevanda in bottiglia di vetro, contenitori in vetro e lattine.**

**b) all'interno dello stadio "G. Meazza" di Milano (S. Siro):**

- 1. il divieto di introdurre, depositare al suolo, detenere, trasportare, vendere, cedere o ricevere a qualsiasi titolo bottiglie in vetro, contenitori di vetro e lattine;**
- 2. il divieto di vendere, detenere, cedere o ricevere a qualsiasi titolo, introdurre e usare fuochi artificiali, petardi, botti, razzi e simili artifici pirotecnici e in genere artifici contenenti miscele detonanti ed esplosivi nonché dispositivi emananti sotto forma di spray o liquidi sostanze urticanti chimiche o naturali e aste selfie;**
- 3. il divieto, rivolto a tutti gli esercizi di vendita e di somministrazione alimenti e bevande, di ristorazione anche per asporto e a qualunque tipo di attività, di vendere e/o distribuire anche gratuitamente bevande in bottiglie di vetro, contenitori di vetro e lattine ;**
- 4. il divieto di somministrare e vendere anche per asporto bevande superalcoliche rivolto agli esercizi pubblici, ai punti di ristorazione e a qualsiasi attività di vendita.**

**Resta consentito, ai soli fini dell'approvvigionamento, a coloro che esercitano l'attività di vendita e somministrazione alimenti e bevande aventi ubicazione all'interno dello stadio "G. Meazza" di Milano S. Siro, introdurre bottiglie di vetro, contenitori in vetro e lattine.**

### **ORDINA ALTRESI'**

**ai competenti organi di vigilanza di effettuare i controlli e di applicare la presente ordinanza.**

Salvo che il fatto non costituisca reato, l'inosservanza degli obblighi e dei divieti di cui alla presente Ordinanza comporterà l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 ad euro 5.000,00, come previsto dall'art. 50 comma 7 bis1 del D.Lgs. del 18 agosto 2000 n. 267, oltre al ritiro immediato e al sequestro amministrativo ai sensi dell'art. 13 della Legge 24 novembre 1981 n. 689.

Ai sensi dell'art. 16 della stessa legge è ammesso, entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione della violazione, il pagamento in misura ridotta di una somma pari a euro 1.000,00.

La presente ordinanza ha efficacia dalle ore 09.00 del 2 luglio 2024 alle ore 03.00 del 3 luglio 2024; dalle ore 09.00 del 4 luglio 2024 alle ore 03.00 del 5 luglio 2024; dalle ore 09.00 del 13 luglio 2024 alle ore 03.00 del 14 luglio 2024; dalle ore 09.00 del 14 luglio 2024 alle ore 03.00 del 15 luglio 2024; e verrà pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito internet del Comune di Milano [www.comune.milano.it](http://www.comune.milano.it).

Avverso il presente provvedimento può proporsi, in alternativa:

- ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia entro i termini previsti dal D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notificazione o dalla conoscenza del provvedimento.

**IL SINDACO**  
Giuseppe Sala  
*F.to digitalmente*

**ORDINANZA SINDACALE**

**OGGETTO :** Ordinanza ai sensi dell'art. 50 comma 7 bis del D. Lgs.18.08.2000 n. 267 in occasione dei concerti che si svolgeranno presso l'Ippodromo del Trotto "La Maura" nel periodo dal 12 luglio al 24 luglio 2024.

**VALIDITA':** dal 12/07/2024 fino al 24/07/2024

**IL SINDACO**

**Premesso che:**

Nel periodo compreso fra il 12 luglio ed il 24 luglio 2024 è previsto presso l'Ippodromo del Trotto "La Maura" di Milano Trenno lo svolgimento di concerti per i quali si prevede l'affluenza di un notevole numero di spettatori. Il programma prevede i seguenti concerti: il 12 luglio è previsto il concerto del gruppo musicale Stray Kids e il 23 luglio il concerto del rapper Travis Scott;

**Considerato che:**

in occasione di tali concerti si prevede una notevole affluenza di persone per assistere agli eventi musicali in programma;

**Rilevato che:**

- l'affluenza di un gran numero di persone comporta l'insorgere di problematiche meritevoli della massima attenzione quali quelle indicate di seguito;
- occorre garantire che i concerti si svolgano correttamente contenendo i fenomeni negativi connessi alla partecipazione di un alto numero di persone;
- il deposito incontrollato al suolo di bottiglie di vetro e in genere di contenitori di vetro, costituisce un potenziale pericolo per l'incolumità pubblica. Tali contenitori, specie se



frantumati possono causare gravi lesioni personali, costituire oggettivo e grave elemento di degrado del decoro urbano, ingenerare, altresì, un senso di non curanza dell'ambiente urbano con ricaduta negativa sulla percezione di sicurezza in determinati luoghi;

**Considerato che:**

per garantire il preminente interesse pubblico della sicurezza si rende indispensabile, nel rispetto del principio di proporzionalità, sottoporre a particolari restrizioni le attività di vendita per asporto di bevande in bottiglie di vetro e contenitori di vetro, nonché di vendita e somministrazione di bevande superalcoliche all'interno dell'impianto interessato dai già menzionati eventi e nell'area esterna adiacente allo stesso;

**Ritenuto necessario:**

in occasione degli eventi in oggetto, adottare delle contromisure allo scopo di tutelare la incolumità pubblica dal rischio di un uso a scopo offensivo di bottiglie in vetro, contenitori di vetro, lattine, aste selfie, dispositivi emananti sotto forma di spray o liquidi sostanze urticanti chimiche o naturali, fuochi e artifici pirotecnici, che, se utilizzati in presenza di un gran numero di persone, possono determinare un panico generalizzato e non controllabile;

**Considerato altresì che:**

- all'interno dell'Ippodromo del Trotto "La Maura" di Milano Trenno è prevista l'attività di Pubblici Esercizi aperti al pubblico per la somministrazione di alimenti e bevande determinando in tale modo, in occasione dello svolgimento dei concerti un aumento del rischio di abuso nel consumo di bevande superalcoliche con conseguente pericolo per la sicurezza pubblica;
- i sopra descritti comportamenti costituiscono, peraltro, violazione di diverse norme del Regolamento Comunale di Polizia Urbana, del Regolamento Comunale d'Igiene e del Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati per la tutela del decoro e dell'igiene ambientale;

**Ravvisata** dunque la necessità di adottare appropriate contromisure a tutela dell'incolumità pubblica a garanzia della fruibilità in condizioni di maggiore sicurezza delle aree interessate dai concerti, nel rispetto, oltretutto, della tranquillità e del riposo dei residenti, della tutela dell'ambiente e del patrimonio culturale dell'Ippodromo del Trotto "La Maura" di Milano Trenno e delle aree limitrofe;

**Dato atto** della sperimentata positiva efficacia delle misure già adottate in altri eventi pubblici con le stesse criticità, particolarmente in termini di:

- contenimento dei problemi di igiene e pulizia dei luoghi;
- incremento della consapevolezza e sensibilità sociale, particolarmente nei giovani, in ordine alle esigenze di corretta fruizione degli spazi urbani, delle strutture e dei beni culturali interessati dagli eventi;

**Ritenuto necessario** intervenire con appropriate misure per assicurare la salvaguardia del luogo e al contenimento degli inconvenienti e degli abusi sopra descritti, non solo con interventi di safety, con la comminazione delle previste sanzioni, ma anche con opportune e specifiche misure preventive, finalizzate a vietare la distribuzione e la presenza di bottiglie di vetro, contenitori in vetro, lattine, dispositivi emananti sotto forma di spray o liquidi sostanze

urticanti chimiche o naturali, fuochi e artifici pirotecnici, e ad evitare l'abuso nel consumo di bevande superalcoliche;

**Ritenuto**, quindi, di adottare a tutela della pubblica incolumità e della sicurezza delle persone dalle ore 09.00 del 12 luglio 2024 alle ore 03.00 del 13 luglio 2024; dalle ore 09.00 del 23 luglio 2024 alle ore 03.00 del 24 luglio 2024; misure preventive al fine di garantire la regolarità delle manifestazioni musicali che si terranno all'interno dell'Ippodromo del Trotto "La Maura" di Milano Trenno, nonché nelle vie limitrofe all'impianto;

**Visti:**

- la Circolare del Ministero dell'interno n. 555/OP/0001991/2017/1 del 07/06/2017;
- il Decreto Legislativo n. 267/2000 con particolare riferimento all'art. 50 comma 7bis e comma 7bis 1;
- il D.L. n. 14 del 20/02/2017 convertito con modificazioni dalla Legge 18 aprile 2017, n. 48;
- il D.L. n. 113 del 4/10/2018 convertito con modificazioni dalla Legge 1 dicembre 2018 n.132;
- il R.D. 18 giugno 1931, n. 773;
- il R.D. 6 maggio 1940 n. 635;
- la Legge 25 agosto 1991, n. 287;
- la Legge 24 novembre 1981, n. 689;
- la Legge Regionale 2 febbraio 2010 n. 6 e la D.G.R. n° VIII/ 6495/2008;
- la Legge Regionale 30 aprile 2009 n. 8;
- il vigente Regolamento Comunale di Polizia Urbana;
- il vigente Regolamento Comunale per la disciplina del commercio su aree pubbliche.

**ORDINA**

**a partire**

**dalle ore 09.00 del 12 luglio 2024 alle ore 03.00 del 13 luglio 2024;**

**dalle ore 09.00 del 23 luglio 2024 alle ore 03.00 del 24 luglio 2024;**

**a) nella zona esterna adiacente l'Ippodromo del Trotto "La Maura" di Milano Trenno, delimitata come segue:**

- **via Ippodromo;**
- **via Montale;**
- **via Cascina Bellaria;**
- **via Novara;**
- **via Harar;**
- **via Lampugnano;**
- **via Pinerolo**

**il divieto di somministrazione e di vendita di bevande superalcoliche, sia in forma fissa che ambulante, nonché la vendita per asporto di bevande in bottiglie di vetro, contenitori in vetro e lattine.**

**Resta consentita agli esercizi pubblici (bar, ristoranti, etc.) per il solo servizio al tavolo la somministrazione e la vendita di bevande superalcoliche, fermo restando il divieto di asportazione di qualsiasi bevanda in bottiglia di vetro, in contenitori in vetro e lattine.**



**b) all'interno dell'Ippodromo del Trotto “La Maura” di Milano Trenno:**

- 1. il divieto di introdurre, depositare al suolo, detenere, trasportare, vendere, cedere o ricevere a qualsiasi titolo bottiglie in vetro, contenitori di vetro e lattine;**
- 2. il divieto di vendere, detenere, cedere o ricevere a qualsiasi titolo, introdurre e usare fuochi artificiali, petardi, botti, razzi e simili artifici pirotecnici e in genere artifici contenenti miscele detonanti ed esplosivi nonché dispositivi emananti sotto forma di spray o liquidi sostanze urticanti chimiche o naturali e aste selfie;**
- 3. il divieto, rivolto a tutti gli esercizi di vendita e di somministrazione alimenti e bevande, di ristorazione anche per asporto e a qualunque tipo di attività, di vendere e/o distribuire anche gratuitamente bevande in bottiglie di vetro, contenitori di vetro e lattine;**
- 4. il divieto di somministrare e vendere anche per asporto bevande superalcoliche rivolto agli esercizi pubblici, ai punti di ristorazione e a qualsiasi attività di vendita.**

**Resta consentito, ai soli fini dell'approvvigionamento, a coloro che esercitano l'attività di vendita e somministrazione alimenti e bevande aventi ubicazione all'interno dell'Ippodromo del Trotto “La Maura” di Milano Trenno, introdurre bottiglie di vetro, contenitori in vetro e lattine**

#### **ORDINA ALTRESI'**

**ai competenti organi di vigilanza di effettuare i controlli e di applicare la presente ordinanza.**

Salvo che il fatto non costituisca reato, l'inosservanza degli obblighi e dei divieti di cui alla presente Ordinanza comporterà l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 ad euro 5.000,00, come previsto dall'art. 50 comma 7 bis1 del D.Lgs. del 18 agosto 2000 n. 267, oltre al ritiro immediato e al sequestro amministrativo ai sensi dell'art. 13 della Legge 24 novembre 1981 n. 689.

Ai sensi dell'art. 16 della stessa legge è ammesso, entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione della violazione, il pagamento in misura ridotta di una somma pari a euro 1.000,00.

La presente ordinanza ha efficacia dalle ore 09.00 del 12 luglio 2024 alle ore 03.00 del 13 luglio 2024; dalle ore 09.00 del 23 luglio 2024 alle ore 03.00 del 24 luglio 2024; e verrà pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito internet del Comune di Milano [www.comune.milano.it](http://www.comune.milano.it).

Avverso il presente provvedimento può proporsi, in alternativa:

- ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia entro i termini previsti dal D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notificazione o dalla conoscenza del provvedimento.

**IL SINDACO**  
Giuseppe Sala  
*F.to digitalmente*

**ORDINANZA SINDACALE**

**OGGETTO :** Ordinanza per la tutela del decoro, dell'ambiente, del patrimonio culturale e della sicurezza urbana nelle aree urbane interessate dalla "MOVIDA"

**VALIDITA':** dal 03/07/2024 fino al 01/08/2024

**IL SINDACO**

**Premesso che** le aree qui di seguito denominate sono interessate dalla c.d. "Movida":

- 1) Area Duomo;
- 2) Area Arco della Pace;
- 3) Aree Ticinese/Darsena/Navigli/Tortona;
- 4) Area Nolo;
- 5) Aree Como/Gae Aulenti/Garibaldi/Brera;
- 6) Area Isola;
- 7) Area Lazzaretto;
- 8) Area Melzo;
- 9) Area Sarpi;
- 10) Area Bicocca;
- 11) Area Leonardo Da Vinci
- 12) Area 5 vie

**Considerato che** le aree urbane della Movida sopra indicate, sono caratterizzate da un afflusso rilevante di persone che vi si concentrano specie nelle ore serali e notturne;

**Rilevato che:**

- l'affluenza di un gran numero di persone nelle aree urbane interessate dalla "Movida" comporta l'insorgere di problematiche meritevoli della massima attenzione, quali quelle



indicate di seguito;

- il deposito incontrollato al suolo di bottiglie, di contenitori di vetro e di lattine costituisce pericolo per l'incolumità pubblica. Tali contenitori, specie se frantumati, possono causare gravi lesioni personali, costituire oggettivo e grave elemento di degrado del decoro urbano, ingenerare, altresì, un senso di non curanza dell'ambiente urbano, con ricaduta negativa sulla percezione di sicurezza di determinati luoghi;
- le bottiglie, i contenitori di vetro e le lattine possono essere utilizzate come strumenti di offesa da parte di persone malintenzionate in luoghi caratterizzati da una intensa presenza di cittadini e possono facilitare la commissione di reati contro la pubblica incolumità;
- il deposito incontrollato di bottiglie, contenitori di vetro e lattine si determina essenzialmente in occasione della loro vendita nelle ore serali e notturne da parte di pubblici esercizi, esercizi commerciali, artigianali per asporto, distributori automatici e street food;

**Considerato altresì che** tale situazione, se non contrastata con tempestive e specifiche misure di prevenzione, determina danno al decoro urbano e al patrimonio culturale con pregiudizio alla vivibilità e alla fruizione degli spazi pubblici;

**Ritenuto che**, al fine di garantire la piena fruizione degli spazi pubblici nonché a tutela della tranquillità e del riposo dei residenti e senza nocumento per l'ambiente e per il patrimonio culturale del luogo, si rende necessario adottare provvedimenti diretti a superare situazioni di grave incuria o degrado delle aree della "Movida", o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, nonché a contrastare i fenomeni di illiceità favoriti dal rilevante afflusso di persone;

**Considerato che** per garantire il preminente interesse pubblico della sicurezza e al fine di tutelare il decoro urbano e la vivibilità delle aree urbane interessate dalla "Movida" si rende indispensabile, nel rispetto dei principi di proporzionalità e di gradualità, porre in essere ogni azione utile a scongiurare l'insorgere di situazioni di pericolo per le persone e prevenire danneggiamenti ai monumenti e beni pubblici;

**Ravvisata** dunque la necessità di adottare appropriate contromisure a tutela dell'incolumità pubblica a garanzia della fruibilità in condizioni di maggiore sicurezza delle aree interessate dalla "Movida", nel rispetto, oltretutto della tranquillità e del riposo dei residenti, della tutela dell'ambiente e del patrimonio culturale;

**Considerato che** i sopra descritti comportamenti costituiscono violazione di diverse norme del Regolamento Comunale di Polizia Urbana, del Regolamento Comunale d'Igiene e del Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati per la tutela del decoro e dell'igiene ambientale;

**Valutata** positivamente l'efficacia di analoghe misure di prevenzione già adottate in altre zone cittadine anche in occasione di eventi e manifestazioni pubbliche, che si sono dimostrate utili:

- alla prevenzione nella commissione di reati con l'utilizzo di bottiglie, contenitori di vetro e lattine;
- alla tutela della tranquillità e del riposo dei residenti nonché dell'ambiente e del patrimonio culturale;
- al contenimento dei problemi di igiene e pulizia dei luoghi;
- all'incremento della consapevolezza e sensibilità sociale, particolarmente dei giovani, alle esigenze di corretta fruizione degli spazi urbani e di rispetto dei beni culturali;

**Vista** la necessità di provvedere, non solo con interventi di safety (con l'applicazione delle previste sanzioni), ma anche con opportune e specifiche misure preventive, finalizzate a limitare nelle aree urbane interessate dalla "Movida" la distribuzione e la presenza di bottiglie, contenitori di vetro e

lattine di qualsiasi tipologia;

**Ritenuto** pertanto necessario, ai superiori fini, prevedere il divieto dell'uso del vetro nella vendita e somministrazione di bevande nelle aree della "Movida" in considerazione del notevole afflusso di persone, attesa la dimostrata efficacia di tale strumento nel contrasto di comportamenti lesivi dell'incolumità fisica dei cittadini;

**Preso atto che** nell'elenco delle zone urbane e nelle corrispondenti planimetrie allegate, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente ordinanza, sono indicate per ogni singola area le vie che delimitano il perimetro entro il quale avrà vigenza il provvedimento de quo;

**Visti:**

- la Circolare del Ministero dell'interno n. 555/OP/0001991/2017/1 del 07/06/2017;
- il Decreto Legislativo n. 267/2000 con particolare riferimento all'art. 50 comma 7 bis e comma 7 bis 1;
- il D.L. n. 14 del 20/02/2017 convertito con modificazioni dalla Legge 18 aprile 2017, n. 48;
- il D.L. n. 113 del 4/10/2018 convertito con modificazioni dalla Legge 1 dicembre 2018 n.132;
- il R.D. 18 giugno 1931, n. 773;
- il R.D. 6 maggio 1940 n. 635;
- la Legge 25 agosto 1991, n. 287;
- la Legge 24 novembre 1981, n. 689;
- la Legge Regionale 2 febbraio 2010 n. 6 e la D.G.R. n° VIII/ 6495/2008;
- la Legge Regionale 30 aprile 2009 n. 8;
- il Decreto-legge 25 marzo 2020 n. 19 convertito con modificazioni dalla legge n. 35 del 22 maggio 2020 e s.m.i.;
- Il Decreto-legge 23 luglio 2021 n. 105;
- la Deliberazione di G.C. n. 883 del 23 luglio 2021;
- il vigente Regolamento di Polizia Urbana;
- il vigente Regolamento per la disciplina del Commercio su aree pubbliche

**ORDINA**

**Dalle ore 00.01 di mercoledì 3 luglio 2024 alle ore 24.00 di giovedì 1 agosto 2024 fermo restando il rispetto degli orari di vendita e somministrazione di alcolici stabiliti dalla legge, i seguenti divieti:**

**1. Dalle ore 22.00 alle ore 05.00 del giorno successivo nelle aree urbane interessate dal fenomeno della "MOVIDA", meglio indicate nelle planimetrie allegate al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale, è vietato a tutte le tipologie di esercizi di vicinato, medie e grandi strutture di vendita, attività commerciali, artigiani per asporto, pubblici esercizi, distributori automatici, commercio in forma ambulante e street food vendere o cedere a qualsiasi titolo, anche gratuitamente, bevande alcoliche e non alcoliche in bottiglia e contenitori di vetro o in lattina.**

**2. Dalle ore 22.00 alle ore 05.00 del giorno successivo restano consentite a tutte le tipologie di esercizi di vicinato, medie e grandi strutture di vendita, attività commerciali, artigiani per asporto, pubblici esercizi, distributori automatici, commercio in forma ambulante e street food la somministrazione e la vendita in contenitori di carta o di plastica di bevande alcoliche e non alcoliche previa spillatura (alla spina) o mescita;**

**3. Dalle ore 22.00 alle ore 05.00 del giorno successivo, fatta salva l' introduzione di altri divieti e prescrizioni, resta altresì consentito ai pubblici esercizi e alle attività artigianali con vendita assistita**

**l'uso del vetro per la sola somministrazione di bevande esclusivamente all'interno dei locali dei pubblici esercizi o nei plateatici oggetto di concessione con servizio al tavolo, fermo restando il divieto di asporto di bevande in bottiglie e contenitori di vetro e lattine.**

### **ORDINA ALTRESI'**

ai competenti organi di vigilanza di effettuare i controlli e di applicare la presente ordinanza.

Salvo che il fatto non costituisca reato, l'inosservanza degli obblighi e dei divieti di cui alla presente ordinanza, ai sensi dell'art. 50 comma 7bis 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, comporterà l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 500,00 ad € 5.000,00.

Ai sensi dell'art. 16 della Legge n. 689/81 è ammesso, entro 60 gg. dalla contestazione o notificazione della violazione, il pagamento in misura ridotta di una somma pari ad € 1.000,00 corrispondente al doppio del minimo perché più favorevole al trasgressore. Ai sensi dell'art. 50 comma 7bis 1 qualora la stessa violazione sia stata commessa per due volte in un anno, anche se il responsabile ha proceduto al pagamento in misura ridotta, può essere disposta l'applicazione della misura della sospensione dell'attività per un massimo di 15 giorni.

Ai sensi dell'art. 3 comma 4 della Legge 241/1990 avverso il presente provvedimento può proporsi, in alternativa:

- ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia entro i termini previsti dal D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio o dalla conoscenza del provvedimento.

La presente ordinanza ha efficacia dalle ore 00.01 di mercoledì 3 luglio 2024 alle ore 24.00 di giovedì 1 agosto 2024 e verrà pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito internet del Comune di Milano [www.comune.milano.it](http://www.comune.milano.it).

**IL SINDACO**  
Giuseppe Sala  
*F.to digitalmente*

## Allegato 1

**Elenco delle vie che perimetrano le aree della movida entro le quali vige il divieto dell'uso del vetro**

Le vie indicate con la dicitura “non compresa” indicano il perimetro delle aree urbane ove vigono i divieti e gli obblighi, ma non sono interessate dalle prescrizioni e dagli obblighi previsti dall’Ordinanza.

Denominazione area Movida	ELENCO STRADE PERIMETRO	Perimetrale e compresa nell'area/Perimetrale ma non compresa nell'area
<b>AREA DUOMO</b>	Piazzale Castello	Compresa nell'area
	Via Quintino Sella	Compresa nell'area
	Foro Buonaparte	Compresa nell'area
	Via Cusani	Compresa nell'area
	Via Rovello	Compresa nell'area
	Via Dante	Compresa nell'area
	Via San Prospero	Compresa nell'area
	Via Bassano Porrone	Compresa nell'area
	Via San Dalmazio	Compresa nell'area
	Piazza Paolo Ferrari	Compresa nell'area
	Largo Antonio Ghiringhelli	Compresa nell'area
	Piazza Della Scala	Compresa nell'area
	Via Case Rotte	Compresa nell'area
	Largo Raffaele Mattioli	Compresa nell'area
	Via Catena	Compresa nell'area
	Piazza Filippo Meda	Compresa nell'area
	Corso Matteotti	Compresa nell'area
	Piazza San Babila	Compresa nell'area
	Largo Toscanini	Compresa nell'area
	Corso Europa	Compresa nell'area
	Largo dei Bersaglieri	Compresa nell'area
	Piazza Fontana	Compresa nell'area
	Via Larga	Compresa nell'area
	Via Albricci	Compresa nell'area
	Piazza Missori	Compresa nell'area
	Via Zebedia	Compresa nell'area
	Piazza Sant'Alessandro	Compresa nell'area
	Via della Palla	Compresa nell'area
	Via Torino	Compresa nell'area
	Via Spadari	Compresa nell'area
	Via Armorari	Compresa nell'area
	Via Cordusio	Compresa nell'area
	Via Santa Maria Segreta	Compresa nell'area
	Via Meravigli	Compresa nell'area
	Via Camperio	Compresa nell'area
Largo Cairoli	Compresa nell'area	
Foro Buonaparte	Compresa nell'area	
Via Illica	Compresa nell'area	
Via Ricasoli	Compresa nell'area	
Piazza Castello	Compresa nell'area	

## Allegato 1

<b>AREA ARCO DELLA PACE</b>	Via Agostino Bertani	Compresa nell'area
	Via Francesco Melzi D'Eril	Compresa nell'area
	Via Antonio Canova	Compresa nell'area
	Via Mario Pagano	Compresa nell'area
	Piazza Sempione	Compresa nell'area
<b>AREE TICINESE-DARSENA-NAVIGLI-TORTONA</b>	C.so Genova	Compresa nell'area
	P.za Resistenza Partigiana	Compresa nell'area
	Via Caminadella	Compresa nell'area
	Via Orazio	Compresa nell'area
	Via Lanzone	Compresa nell'area
	Via Circo	Compresa nell'area
	Via San Sisto	Compresa nell'area
	Via Stampa	Compresa nell'area
	Via Olmetto	Compresa nell'area
	P.za Quasimodo	Compresa nell'area
	Via Della Chiusa	Compresa nell'area
	Via Molino delle Armi	Compresa nell'area
	Via Vettabbia	Compresa nell'area
	Via Calatafimi	Compresa nell'area
	Via Sambuco	Compresa nell'area
	P.za XXIV Maggio	Compresa nell'area
	C.so San Gottardo	Compresa nell'area
	Largo Mahler	Compresa nell'area
	Via Giuseppe Meda	Compresa nell'area
	V.le Tibaldi	non compresa nell'area
	Piazza Belafanti	non compresa nell'area
	V.le Liguria	non compresa nell'area
	V.le Cassala	non compresa nell'area
	Piazzale della Milizie	non compresa nell'area
	V.le Carlo Troya	non compresa nell'area
Via Savona	Compresa nell'area	
V.le Coni Zugna	non compresa nell'area	
C.so Cristoforo Colombo	Compresa nell'area	
P.le Cantore	Compresa nell'area	
<b>AREE COMO/GAE AULENTI-GARIBALDI-BRERA</b>	V.le Don Sturzo	non compresa nell'area
	Via del Nord	non compresa nell'area
	Via Melchiorre Gioia	non compresa nell'area
	Bastioni di P.ta Nuova	Compresa nell'area
	Via Castelfidardo	Compresa nell'area
	Via San Marco	Compresa nell'area
	P.za San Marco	Compresa nell'area
	Via Fiori Oscuri	Compresa nell'area
	Via Brera	Compresa nell'area
	Via Dell'Orso	non compresa nell'area
	Via Ponte Vetero	Compresa nell'area
	Via Mercato	Compresa nell'area
	Corso Garibaldi	Compresa nell'area
	Largo la Foppa	Compresa nell'area
	Via della Moscova	Compresa nell'area
	Piazzale Biancamano	Compresa nell'area
Bastioni di P.ta Volta	Compresa nell'area	

## Allegato 1

	Piazzale Baiamonti	non compresa nell'area
	V.le Pasubio	Compresa nell'area
	Via Bonnet	Compresa nell'area
	Via D'Azeglio	Compresa nell'area
AREA ISOLA	V.le Stelvio	Compresa nell'area
	V.le Zara	Compresa nell'area
	P.le Lagosta	Compresa nell'area
	Via Pola	Compresa nell'area
	Via Restelli	non compresa nell'area
	Largo de Benedetti	Compresa nell'area
	Via Sassetti	Compresa nell'area
	Via de Castillia	Compresa nell'area
	Via Pepe	Compresa nell'area
	Via Valtellina	Compresa nell'area
AREA NOLO	Via Ferrante Aporti	non compresa nell'area
	Via Popoli Uniti	Compresa nell'area
	V.le Monza	non compresa nell'area
	Piazzale Loreto	non compresa nell'area
	V.le Brianza	non compresa nell'area
AREA LAZZARETTO	Via San Gregorio	Compresa nell'area
	C.so Buenos Aires	non compresa nell'area
	Piazzale Oberdan	non compresa nell'area
	V.le Vittorio Veneto	Compresa nell'area
	P.za Repubblica	non compresa nell'area
	Via Vittor Pisani	non compresa nell'area
AREA MELZO	C.so Buenos Aires	non compresa nell'area
	Via Spallanzani	Compresa nell'area
	Via Melzo	Compresa nell'area
	Via Frisi	Compresa nell'area
	Piazza otto novembre	non compresa nell'area
	Via Pisacane	Compresa nell'area
	Via Bixio	non compresa nell'area
	Via Sirtori	Compresa nell'area
	Via Paolo Mascagni	Compresa nell'area
	P.za Oberdan	non compresa nell'area
AREA SARPI	Via Luigi Canonica	Compresa nell'area
	Largo Gadda	Compresa nell'area
	Piazza Gramsci	Compresa nell'area
	Via Sabatelli	Compresa nell'area
	Via Paolo Sarpi	Compresa nell'area
	Viale Montello	Compresa nell'area
	P.za Lega Lombarda	Compresa nell'area
	Via C. M. Maggi	Compresa nell'area
AREA BICOCCA	Viale Piero e Alberto Pirelli (tra Via Caldirola e Via Stella Bianca)	Compresa nell'area
	Viale Dell'Innovazione (tra Via Caldirola e Via Stella Bianca)	Compresa nell'area
	Via Caldirola (tra Viale Piero e Alberto Pirelli e Viale Dell'Innovazione)	Compresa nell'area




## Allegato 1

	Via Stella Bianca (tra Viale Piero e Alberto Pirelli e Viale Dell'Innovazione)	Compresa nell'area
<b>AREA CINQUE VIE</b>	Via Meravigli	non compresa nell'area
	Via Santa Maria Fulcorina	non compresa nell'area
	Via del Bollo	non compresa nell'area
	Via Santa Marta	Compresa nell'area
	Via San Maurilio	Compresa nell'area
	Via Torino	non compresa nell'area
	Via San Sisto	non compresa nell'area
	Piazza Guglielmo Massaia	non compresa nell'area
	Piazza Mentana	Compresa nell'area
	Via Morigi	Compresa nell'area
	Via Sant'Orsola	Compresa nell'area
	Via Cappuccio da via Sant'Orsola a via Santa Valeria/Vigna	Compresa nell'area
	Via Luini da via Santa Valeria/Vigna a via Ansperto	Compresa nell'area
	Via Ansperto	non compresa nell'area
	Via Brisa	Compresa nell'area




# AREA ARCO DELLA PACE colore rosso



# AREE TICINESE-DARSENA-NAVIGLI-TORTONA


**-AREA TICINESE-  
colore rosso scuro**



# AREE TICINESE-DARSENA-NAVIGLI-TORTONA


## -AREA DARSENA-

colore viola




# AREE TICINESE-DARSENA-NAVIGLI-TORTONA

## -AREA NAVIGLI- colore verde




# AREE TICINESE-DARSENA-NAVIGLI-TORTONA

## -AREA TORTONA- colore azzurro



# AREA NOLO colore marrone










# AREE COMO/GAE AULENTI-GARIBALDI-BRERA

-AREA BRERA-  
colore verde




# AREA ISOLA colore verde





# AREA MELZO colore blu





# AREA BICOCCA

## Colore Giallo








# AREA CINQUE VIE

## Colore retinato rosa



**ORDINANZA SINDACALE**

**OGGETTO :** Ordinanza ai sensi dell'art. 50 comma 7 bis del D. Lgs.18.08.2000 n. 267 in occasione del concerto che si svolgerà presso lo stadio "G. Meazza" di Milano (S. Siro) nella serata del 1° luglio 2024.

**VALIDITA':** dal 01/07/2024 fino al 02/07/2024

**IL SINDACO**

**Premesso che:**

nella serata del 1° luglio 2024 è previsto lo svolgimento presso lo stadio "G. Meazza" di Milano (S. Siro) di un concerto per il quale si prevede l'affluenza di un notevole numero di spettatori, nello specifico il concerto del cantante Max Pezzali;

**Considerato che:**

in tale occasione si prevede una notevole affluenza di persone per assistere all'evento musicale in programma;

**Rilevato che:**

- l'affluenza di un gran numero di persone comporta l'insorgere di problematiche meritevoli della massima attenzione quali quelle indicate di seguito;
- occorre garantire che il concerto si svolga correttamente contenendo i fenomeni negativi connessi alla partecipazione di un alto numero di persone;
- il deposito incontrollato al suolo di bottiglie di vetro e in genere di contenitori di vetro, costituisce un potenziale pericolo per l'incolumità pubblica. Tali contenitori, specie se frantumati possono causare gravi lesioni personali, costituire oggettivo e grave elemento di degrado del decoro urbano, ingenerare, altresì, un senso di non curanza dell'ambiente urbano



con ricaduta negativa sulla percezione di sicurezza in determinati luoghi;

**Considerato che:**

per garantire il preminente interesse pubblico della sicurezza si rende indispensabile, nel rispetto del principio di proporzionalità, sottoporre a particolari restrizioni le attività di somministrazione e vendita per asporto di bevande in bottiglie in vetro, contenitori di vetro e lattine, nonché di vendita e somministrazione di bevande superalcoliche all'interno dell'impianto interessato dal predetto evento e nell'area esterna adiacente allo stesso;

**Ritenuto necessario:**

in occasione dell'evento in oggetto, adottare delle contromisure allo scopo di tutelare la incolumità pubblica dal rischio di un uso a scopo offensivo di bottiglie in vetro, contenitori di vetro, lattine, aste selfie, dispositivi emananti sotto forma di spray o liquidi sostanze urticanti chimiche o naturali, fuochi e artifici pirotecnici, che, se utilizzati in presenza di un gran numero di persone, possono determinare un panico generalizzato e non controllabile;

**Considerato altresì che:**

- all'interno dello stadio "G. Meazza" di Milano (S. Siro) è prevista l'attività di Pubblici Esercizi aperti al pubblico per la somministrazione di alimenti e bevande determinando in tale modo, in occasione dello svolgimento del concerto un aumento del rischio di abuso nel consumo di bevande superalcoliche con conseguente pericolo per la sicurezza pubblica;
- i sopra descritti comportamenti costituiscono, peraltro, violazione di diverse norme del Regolamento Comunale di Polizia Urbana, del Regolamento Comunale d'Igiene e del Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati per la tutela del decoro e dell'igiene ambientale;

**Ravvisata** dunque la necessità di adottare appropriate contromisure a tutela dell'incolumità pubblica a garanzia della fruibilità in condizioni di maggiore sicurezza delle aree interessate dal concerto, nel rispetto, oltretutto, della tranquillità e del riposo dei residenti, della tutela dell'ambiente e del patrimonio culturale dello stadio Meazza e delle aree limitrofe;

**Dato atto** della sperimentata positiva efficacia delle misure già adottate in altri eventi pubblici con le stesse criticità, particolarmente in termini di:

- contenimento dei problemi di igiene e pulizia dei luoghi;
- incremento della consapevolezza e sensibilità sociale, particolarmente nei giovani, in ordine alle esigenze di corretta fruizione degli spazi urbani, delle strutture e dei beni culturali interessate dall' evento;

**Ritenuto necessario** intervenire con appropriate misure per assicurare la salvaguardia del luogo e al contenimento degli inconvenienti e degli abusi sopra descritti, non solo con interventi di safety, con la comminazione delle previste sanzioni, ma anche con opportune e specifiche misure preventive, finalizzate a vietare la distribuzione e la presenza di bottiglie di vetro, contenitori in vetro, lattine, dispositivi emananti sotto forma di spray o liquidi sostanze urticanti chimiche o naturali, fuochi e artifici pirotecnici, e ad evitare l'abuso nel consumo di bevande superalcoliche;

**Ritenuto**, quindi, di adottare a tutela della pubblica incolumità e della sicurezza delle persone dalle ore 09.00 del 1° luglio 2024 alle ore 03.00 del 2 luglio 2024; misure preventive al fine di garantire la regolarità della manifestazione musicale che si terrà all'interno dello stadio "G. Meazza" di Milano (S. Siro) nonché nelle vie limitrofe all'impianto;

**Visti:**

- la Circolare del Ministero dell'interno n. 555/OP/0001991/2017/1 del 07/06/2017;
- il Decreto Legislativo n. 267/2000 con particolare riferimento all'art. 50 comma 7bis e comma 7bis 1;
- il D.L. n. 14 del 20/02/2017 convertito con modificazioni dalla Legge 18 aprile 2017, n. 48;
- il D.L. n. 113 del 4/10/2018 convertito con modificazioni dalla Legge 1 dicembre 2018 n.132;
- il R.D. 18 giugno 1931, n. 773;
- il R.D. 6 maggio 1940 n. 635;
- la Legge 25 agosto 1991, n. 287;
- la Legge 24 novembre 1981, n. 689;
- la Legge Regionale 2 febbraio 2010 n. 6 e la D.G.R. n° VIII/ 6495/2008;
- la Legge Regionale 30 aprile 2009 n. 8;
- il vigente Regolamento Comunale di Polizia Urbana;
- il vigente Regolamento Comunale per la disciplina del commercio su aree pubbliche.

**ORDINA**

**dalle ore 09.00 del 1° luglio 2024 alle ore 03.00 del 2 luglio 2024;**

**a) nella zona esterna adiacente lo stadio "G. Meazza" di Milano (S. Siro) delimitata come segue:**

- **Piazzale Lotto**
- **Viale Caprilli**
- **Piazzale dello Sport**
- **Via Achille**
- **Via Tesio**
- **Via Harar**
- **Piazza Axum**
- **Via Capecelatro nel tratto compreso tra Piazza Axum e Via Pessano**
- **Via Piccolomini**
- **Via Rembrandt**
- **Via Diomede**
- **Via Ippodromo**

**il divieto di somministrazione e di vendita di bevande superalcoliche, sia in forma fissa che ambulante, nonché la vendita per asporto di bevande in bottiglie di vetro, contenitori in vetro e lattine.**

**Resta consentita agli esercizi pubblici (bar, ristoranti, etc.) per il solo servizio al tavolo la somministrazione e la vendita di bevande superalcoliche, fermo restando il divieto di asportazione di qualsiasi bevanda in bottiglia di vetro, contenitori in vetro e lattine.**

**b) all'interno dello stadio "G. Meazza" di Milano (S. Siro):**

1. **il divieto di introdurre, depositare al suolo, detenere, trasportare, vendere, cedere o ricevere a qualsiasi titolo bottiglie in vetro, contenitori di vetro e lattine;**
2. **il divieto di vendere, detenere, cedere o ricevere a qualsiasi titolo, introdurre e usare fuochi artificiali, petardi, botti, razzi e simili artifici pirotecnici e in genere artifici contenenti miscele detonanti ed esplodenti nonché dispositivi emananti sotto forma di spray o liquidi sostanze urticanti chimiche o naturali e aste selfie;**
3. **il divieto, rivolto a tutti gli esercizi di vendita e di somministrazione alimenti e bevande, di ristorazione anche per asporto e a qualunque tipo di attività, di vendere e/o distribuire anche gratuitamente bevande in bottiglie di vetro, contenitori di vetro e lattine ;**
4. **il divieto di somministrare e vendere anche per asporto bevande superalcoliche rivolto agli esercizi pubblici, ai punti di ristorazione e a qualsiasi attività di vendita.**

**Resta consentito, ai soli fini dell'approvvigionamento, a coloro che esercitano l'attività di vendita e somministrazione alimenti e bevande aventi ubicazione all'interno dello stadio "G. Meazza" di Milano S. Siro, introdurre bottiglie di vetro, contenitori in vetro e lattine.**

### **ORDINA ALTRESI'**

**ai competenti organi di vigilanza di effettuare i controlli e di applicare la presente ordinanza.**

Salvo che il fatto non costituisca reato, l'inosservanza degli obblighi e dei divieti di cui alla presente Ordinanza comporterà l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 ad euro 5.000,00, come previsto dall'art. 50 comma 7 bis1 del D.Lgs. del 18 agosto 2000 n. 267, oltre al ritiro immediato e al sequestro amministrativo ai sensi dell'art. 13 della Legge 24 novembre 1981 n. 689.

Ai sensi dell'art. 16 della stessa legge è ammesso, entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione della violazione, il pagamento in misura ridotta di una somma pari a euro 1.000,00.

La presente ordinanza ha efficacia dalle ore 09.00 del 1 luglio 2024 alle ore 03.00 del 2 luglio 2024; e verrà pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito internet del Comune di Milano [www.comune.milano.it](http://www.comune.milano.it).

Avverso il presente provvedimento può proporsi, in alternativa:

- ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia entro i termini previsti dal D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notificazione o dalla conoscenza del provvedimento.

**IL SINDACO**  
Giuseppe Sala  
*F.to digitalmente*